

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Titolo I

Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25)

luglio 2011
n. 301/I - Tomo 1



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Titolo I

Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25)

luglio 2011

n. 301/I - Tomo 1

Avvertenza

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dello stesso 6 luglio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 2814) ed è stato assegnato il giorno successivo per l’esame in sede referente alla Commissione Bilancio, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- volume I: sintesi e schede di lettura illustrative dell'articolato. Esso comprende
 - tomo 1 - Titolo I (articoli 1-25);
 - tomo 2 - Titolo II (articoli 26-40);
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
 - tomo 1: novelle disposte dal Titolo I – Capi I-IV (artt. 6-22);
 - tomo 2: novelle disposte dal Titolo I – Capo V (artt. 23-25);
 - tomo 3: novelle disposte dal Titolo II (artt. 26-39);
 - tomo 4: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante;
- volume III: indice per materia del decreto-legge.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA.....	57
Articolo 1 <i>(Livellamento remunerativo Italia-Europa)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 2 <i>(Auto blu)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 3 <i>(Aerei blu)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 4 <i>(Benefits)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 5 <i>(Riduzione dotazioni organismi politico-amministrativi e organi collegiali)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 6 <i>(Finanziamento dei partiti politici)</i> Scheda di lettura.....	81
Articolo 7 <i>(Election day)</i> Scheda di lettura.....	85
Articolo 8 <i>(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)</i> Scheda di lettura.....	89
Articolo 9 <i>(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)</i> Scheda di lettura.....	91
Articolo 10, commi 1-5 <i>(Riduzione delle spese dei Ministeri)</i> Scheda di lettura.....	97

Articolo 10, comma 6 <i>(Abrogazione di una disposizione concernente la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 10, comma 7 <i>(Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell'ultimo triennio)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 10, comma 8 <i>(Riduzione del termine di perenzione dei residui di spesa)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 10, comma 9 <i>(Revisione della ricognizione dei residui da eliminare)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 10, comma 10 <i>(Abrogazione delle norme che prevedono la conservazione dei residui di stanziamento)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 10, commi 11-13 <i>(Disposizioni in materia di impegni)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 10, commi 14 e 15 <i>(Flessibilità di bilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 10, comma 16 <i>(Ricognizione delle amministrazioni pubbliche effettuata dall'ISTAT)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 10, commi 17 e 18 <i>(Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 10, comma 19 <i>(Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 10, comma 20 <i>(Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 10, comma 21 <i>(Alienazione di titoli sequestrati)</i>	
Scheda di lettura.....	131

Articolo 11 <i>(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 12 <i>(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 13 <i>(Rimodulazione di fondi)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 14, commi 1-5 <i>(Controllo sugli enti di previdenza ed assistenza di diritto privato)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 14, commi 6-14 <i>(Istituto Luce - Cinecittà)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 14, comma 15 <i>(Soppressione enti - disposizione interpretativa)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 14, comma 16 <i>(Norme sulla soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 14, commi 17-27 <i>(Soppressione dell'ICE)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 14, commi 28-29 <i>(Trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 15 <i>(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 16 <i>(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	199
(segue) lettera d): mobilità del personale pubblico	206
Articolo 17 <i>(Razionalizzazione della spesa sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	215

Articolo 18 <i>(Interventi in materia previdenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 19 <i>(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 20 <i>(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)</i>	
Scheda di lettura.....	257
Articolo 21, comma 1 <i>(Concorso delle forze armate al controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 21, commi 2-3 <i>(Trasporto pubblico locale)</i>	
Scheda di lettura.....	289
Articolo 21, commi 4-5 <i>(Trasporto ferroviario)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 21, comma 6 <i>(Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 21, comma 7 <i>(Riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	303
Articolo 21, comma 8 <i>(Autorizzazione agli accordi internazionali da cui possono derivare oneri di natura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	305
Articolo 21, comma 9 <i>(Flotta aerea della Protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 21, comma 10 <i>(Eventi celebrativi di carattere internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	309
Articolo 21, comma 11 <i>(Crediti dell'Ente risi)</i>	
Scheda di lettura.....	311

Articolo 22 <i>(Conto di disponibilità)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 23, commi 1-4 <i>(Ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti)</i>	
Scheda di lettura.....	321
Articolo 23, commi 5 e 6 <i>(Incremento aliquota IRAP a carico di banche e assicurazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	325
Articolo 23, comma 7 <i>(Aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli)</i>	
Scheda di lettura.....	327
Articolo 23, comma 8 <i>(Riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 23, comma 9 <i>(Riporto delle perdite)</i>	
Scheda di lettura.....	331
Articolo 23, commi 10 e 11 <i>(Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili)</i>	
Scheda di lettura.....	333
Articolo 23, commi 12-15 <i>(Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali)</i>	
Scheda di lettura.....	335
Articolo 23, comma 16 <i>(Sanzioni irrogate agli enti creditizi di cui al D.lgs. n. 356 del 1990)</i>	
Scheda di lettura.....	339
Articolo 23, commi 17-20 <i>(Eliminazione dell'obbligo di garanzia per gli istituti definatori della pretesa tributaria)</i>	
Scheda di lettura.....	343
Articolo 23, comma 21 <i>(Addizionale erariale della tassa automobilistica per veicoli di potenza superiore a 225 KW)</i>	
Scheda di lettura.....	347
Articolo 23, commi 22 e 23 <i>(Razionalizzazioni in materia di partite IVA inattive)</i>	
Scheda di lettura.....	349

Articolo 23, commi 24-27 <i>(Razionalizzazioni e potenziamento delle indagini finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	351
Articolo 23, comma 28 <i>(Disposizioni in materia di studi di settore)</i>	
Scheda di lettura.....	357
Articolo 23, comma 29 <i>(Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	363
Articolo 23, comma 30 <i>(Inizio dell'applicazione della disposizione in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento)</i>	
Scheda di lettura.....	365
Articolo 23, comma 31 <i>(Riduzione della sanzione per versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni)</i>	
Scheda di lettura.....	367
Articolo 23, commi 32 e 33 <i>(Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive)</i>	
Scheda di lettura.....	369
Articolo 23, comma 34 <i>(Proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)</i>	
Scheda di lettura.....	373
Articolo 23, commi 35 e 36 <i>(Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	377
Articolo 23, commi 37-40 <i>(Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	381
Articolo 23, comma 41 <i>(Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate)</i>	
Scheda di lettura.....	385
Articolo 23, comma 42 <i>(Procedure fiscali per la locazione di veicoli senza conducente)</i>	
Scheda di lettura.....	387
Articolo 23, comma 43 <i>(Imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza)</i>	
Scheda di lettura.....	389

Articolo 23, commi 44 e 45 <i>(Disposizioni in favore dell'isola di Lampedusa)</i>	
Scheda di lettura.....	391
Articolo 23, comma 46 <i>(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei beni culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	395
Articolo 23, comma 47 <i>(Revisione del regime fiscale degli ammortamenti)</i>	
Scheda di lettura.....	397
Articolo 23, commi 48-50 <i>(Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	399
Articolo 24 <i>(Norme in materia di gioco)</i>	
Scheda di lettura.....	401
Articolo 25 <i>(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)</i>	
Scheda di lettura.....	419

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

L'**articolo 1** disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri Stati dell'area Euro.

Articolo 2

(Auto blu)

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, disponendo un tetto alla cilindrata e prevedendo l'adozione di una nuova disciplina volta a ridurre il numero e il costo delle c.d. auto blu.

Articolo 3

(Aerei blu)

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di trasporto aereo di Stato, elencando i soggetti che possono beneficiare di tale tipo di trasporto e prevedendo che eventuali eccezioni a tale regola debbano essere specificamente autorizzate e rese pubbliche.

Articolo 4

(Benefits)

L'**articolo 4** pone il divieto di attribuire una serie di benefici ai soggetti che in passato abbiano rivestito incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina.

Articolo 5

(Riduzione dotazioni organismi politico-amministrativi e organi collegiali)

Il **comma 1** dell'**articolo 5** prevede che, a decorrere dal 2012, le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa deliberate autonomamente da Senato, Camera e Corte costituzionale siano destinati agli interventi di interesse sociale o di carattere umanitario a gestione statale, previsti dalla disciplina dell'8 per mille. Il **comma 2** riduce del 20%, al netto degli oneri del personale, gli stanziamenti a favore del CNEL; degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob.

Articolo 6

(Finanziamento dei partiti politici)

L'**articolo 6** riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Articolo 7

(Election day)

L'**articolo 7** prevede la concentrazione delle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data.

Articolo 8

(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

L'**articolo 8** prevede che tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale informazioni sulle società di cui detengono quote di partecipazione.

Articolo 9

(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)

L'**articolo 9** introduce, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. "*spending review*") diretto alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. La realizzazione della *spending review* è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle finanze e d'intesa con i Ministeri interessati. Tale attività è diretta a superare il criterio della spesa storica nonché a razionalizzare la spesa delle amministrazioni.

L'analisi condotta con la *spending review* deve servire ad individuare, tra l'altro:

- criticità concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici;
- possibili duplicazioni di strutture;
- possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili.

Articolo 10

(Riduzione delle spese dei ministeri e monitoraggio della spesa pubblica)

I **commi da 1 a 5** dell'**articolo 10** recano una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012. Si stabilisce in particolare che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, secondo gli importi individuati nell'allegato C al presente decreto.

La riduzione di spesa, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, non opera tuttavia con riferimento:

- al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- alle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'IRPEF;
- al fondo unico per lo spettacolo;
- alle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali;
- al fondo per le aree sottoutilizzate (per il solo anno 2012).

Il **comma 6** dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma citata recava disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il **comma 7** dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati.

Il **comma 8**, tramite una novella ai primi tre commi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente.

Il **comma 9** modifica la disciplina, recata dall'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), con la quale viene disposta la quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare e degli stanziamenti da iscrivere in bilancio.

Il **comma 10** dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le vigenti disposizioni che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

I **commi da 11 a 13** recano una serie di disposizioni in materia di impegni di spesa.

Il **comma 14** dispone che per il triennio 2012 -2014 sia possibile in via sperimentale adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie concernenti le c.d. spese rimodulabili (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009), nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti.

Il successivo **comma 15** reca una norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, della legge di contabilità, per effetto della quale nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie.

Il **comma 16** dispone il posticipo - dal 31 luglio al 30 settembre - del termine entro cui l'ISTAT effettua annualmente, con proprio provvedimento, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della legge n. 196 del 2009.

Il **comma 17** stabilisce che, al fine di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possa essere incrementato per l'anno 2011 il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Sempre con riferimento ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il **comma 18** ne consente l'estinzione anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile, in presenza:

- di richiesta del creditore;
- di parere conforme dell'Agenzia del demanio.

Il **comma 19** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un elenco dei rappresentanti dello stesso Ministero nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti.

Il **comma 20**, novella l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, limitatamente alla parte concernente le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Le disposizioni di cui al citato comma non si applicheranno per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 21** dell'articolo in commento dispone che i titoli sequestrati rientranti nel «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2 del D.L. n. 143 del 2008¹, siano venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, del D.L. n. 78 del 2010², e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Articolo 11

(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)

L'**articolo 11** reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti.

Articolo 12

(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

L'**articolo 12** dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, affidando larga parte delle attività manutentive del patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio, organismo che avrà modo di gestire in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve le quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Rimodulazione di fondi)

Il **comma 1** dell'**articolo 13** rimodula la dotazione del c.d. "fondo depositi dormienti" di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevedendo che essa:

- sia ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011;
- sia incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

¹ Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante *'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

² Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, *'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il **comma 2** riduce per l'importo di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 (*fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi*).

Il **comma 3** riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge n. 185 del 2008, dei seguenti importi:

- 252 milioni di euro per l'anno 2012;
- 392 milioni di euro per l'anno 2013;
- 492 milioni di euro per l'anno 2014;
- 592 milioni di euro per l'anno 2015;
- 542 milioni di euro per l'anno 2016;
- 442 milioni di euro per l'anno 2017;
- 342 milioni di euro per l'anno 2018;
- 292 milioni di euro per l'anno 2019;
- 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 14

(Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)

I **commi da 1 a 5** attribuiscono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base (nonché degli altri enti di diritto privato - che gestiscono ulteriori forme di previdenza ed assistenza - compresi nell'ambito di applicazione di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509).

Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio ed analisi della spesa previdenziale ed assistenziale degli enti in esame (**comma 5**).

La COVIP riferisce - secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dal **comma 2** - ai Ministeri competenti, ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza ad essi spettanti.

Il **comma 3** demanda ad un decreto ministeriale la definizione di disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti in oggetto, di conflitti di interessi e di banca depositaria.

L'articolo, **dal comma 6 al comma 14**, introduce una serie di disposizioni volte al riordino della società per azioni *Cinecittà - Luce*, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce - Cinecittà*, di cui

il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della partecipazione. I commi in esame prevedono, altresì, il procedimento per la liquidazione della *Cinecittà - Luce S.p.a.* e il suo trasferimento alla società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, nonché disposizioni relative alle risorse umane, strumentali e patrimoniali della società.

Il **comma 15**, reca un'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 78/2010, che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni.

Il **comma 16** incide sulle procedure di soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia: da un lato pone un termine (15 dicembre 2011) per il versamento del corrispettivo; dall'altro lato, la norma modifica la presidenza del collegio dei tre periti.

I commi da 17 a 27 incidono sul sistema di internazionalizzazione delle imprese. In tale ambito si dispone la soppressione dell'ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, ma senza seguire il modello "per incorporazione" in enti simili, delineato dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: si esclude la liquidazione e si prevede invece una scansione dei vari adempimenti conseguenti.

Essa contempla: la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire; la salvezza degli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE; l'individuazione per D.P.C.M. delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri (MAE) e al MiSE (Ministero dello Sviluppo economico); la rideterminazione delle dotazioni organiche; la continuità delle attività relative all'ordinaria amministrazione; la riorganizzazione dei citati Ministeri e l'individuazione delle articolazioni necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti. Si conferisce ai due Ministeri il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese. Entro una "cabina di regia" concorrono i tre organi pubblici (Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia) e tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana), per la fissazione delle "linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse", dalla quale discende anche l'apertura e la chiusura delle Sezioni per la promozione degli scambi nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari (su deliberazione del Consiglio di amministrazione del MAE).

L'istituzione delle Sezioni avviene nell'ambito del trasferimento di risorse al MAE, disposto col D.P.C.M. citato; al loro interno opererà il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero, se personale a tempo

determinato ovvero se personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero; il MiSE, poi, può destinare personale a prestare servizio presso le Sezioni all'estero, nell'ambito del contingente massimo di 100 unità.

I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE sono inquadrati (se non locali nello Stato estero) nel MiSE sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti; infine, la legge 25 marzo 1997, n. 68, che disciplinava l'ICE, è abrogata.

I **commi 28 e 29** tendono a conseguire obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, mediante la trasformazione dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) in una delle agenzie che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sarà esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il nuovo organismo si chiamerà Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI: tra i suoi compiti anche affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse. ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE, tra i quali, come ricordato nella determinazione n. 41/2010 della Corte dei conti, esisteva un contenzioso con Società di corse sulla materia dei c.d. "minimi garantiti" e relativa rideterminazione.

Il personale in servizio dell'UNIRE - purché con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia; nei confronti di tale personale continuerà comunque ad applicarsi la disciplina attualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto.

Articolo 15

(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)

L'**articolo 15** introduce una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, che fa salva la disciplina speciale vigente per

determinate categorie di enti pubblici, e reca misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari.

Articolo 16

(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)

L'**articolo 16** reca disposizioni finalizzate a contenere le spese in materia di pubblico impiego. I **commi 1-3** sono volti a consolidare le economie già previste in materia di pubblico impiego per contenere il *trend* di crescita della spesa per i dipendenti pubblici. In particolare, il Governo viene autorizzato ad adottare regolamenti in materia di: limitazione del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato (comma 1, **lettera a**)); limiti alla crescita dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici (comma 1, **lettera b**)); indennità di vacanza contrattuale (comma 1, **lettera c**)); mobilità del personale pubblico (comma 1, **lettera d**)); estensione dei destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa (comma 1, **lettera f**)); ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa (comma 1, **lettera g**). I **commi 4-6** prevedono la possibilità che le pubbliche amministrazioni adottino piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il **comma 7** prevede che, qualora non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 22, del decreto-legge 78/2010, i medesimi effetti finanziari siano recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni. Il **comma 8** disciplina il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni abbiano adottato provvedimenti in materia di personale. I **commi 9 e 10** modificano la disciplina dei controlli sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Il **comma 11** reca disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva.

Articolo 17

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

Il **comma 1** prevede che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (a cui concorre lo Stato) sia incrementato, per il 2013, nella misura dello 0,5 per cento (rispetto al livello vigente per il 2012) e, per il 2014, di ulteriori 1,4 punti percentuali.

Tali incrementi - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - sono inferiori rispetto a quelli derivanti dai livelli tendenziali (per i medesimi anni 2013 e 2014) e determinano, quindi, un'economia di spesa (pari, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, a 2.500 milioni di euro per il 2013 e a 5.000 milioni per il 2014).

Il **comma 1** demanda la definizione delle misure necessarie, ai fini del conseguimento dei nuovi livelli finanziari, ad un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che deve essere stipulata entro il 30 aprile 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, trovano applicazione le norme di cui alle **lettere a), b), c) e d)** del medesimo comma 1; tali norme concorrono al conseguimento dei risparmi secondo le quote percentuali fissate dal **comma 2**.

La **lettera a)** del comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati, da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale.

La **lettera b)** concerne la spesa farmaceutica ospedaliera e, in via eventuale, la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa.

Per tale ipotesi, si pone, a decorrere dal 2013, a carico delle aziende farmaceutiche una quota, non superiore al 35 per cento, dell'eventuale superamento del tetto, a livello nazionale, della spesa farmaceutica ospedaliera; l'onere è imputato alle aziende in proporzione ai rispettivi fatturati, relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata ad un regolamento governativo, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Agenzia Italiana del Farmaco modifica, con decorrenza dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni e, in corrispondenza di questa revisione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ridotto, a livello nazionale ed in ogni singola regione, al 12,5 per cento, sempre a decorrere dal 2013.

La **lettera c)**, insieme con il successivo **comma 2**, introduce - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - un limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, a decorrere dal 2013, a livello nazionale e in ciascuna regione; il limite è pari al 5,2 per cento, rispettivamente, del fabbisogno sanitario nazionale standard e di quello regionale.

La **lettera d)** del comma 1 prevede - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - l'introduzione, a decorrere dal 2014, mediante regolamento governativo, di misure di compartecipazione alla spesa (*tickets*) per l'assistenza farmaceutica e per le altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e possono essere ridotte dalle medesime regioni, purché sia assicurato, anche con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, il quale deve essere, a tal fine, certificato in via preventiva.

Il **comma 3** estende agli anni 2013 e 2014 l'applicazione dell'art. 2, commi 71, 72 e 73, della L. 23 dicembre 2009, n. 191; tali commi recano disposizioni, per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale,

ponendo misure di contenimento di tali spese, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

La **lettera a)** introduce una procedura per l'ipotesi in cui si riscontri che l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni regionali di rango legislativo. Qualora il consiglio regionale non adotti le modifiche adeguate entro i termini indicati, provvede il Consiglio dei Ministri (nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione), adottando misure anche normative.

La **lettera b)** riguarda i programmi operativi, già previsti, in via transitoria, ai fini della prosecuzione, oltre i termini temporali originariamente stabiliti, dell'attuazione del piano di rientro.

Le **lettere c)** e **d)** concernono la Regione Abruzzo.

La **lettera e)** modifica la disciplina sul divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operasse il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo.

La **lettera f)** riguarda le regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, per le quali operi eventualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, in conseguenza della mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del suddetto disavanzo.

La nuova norma consente, nel rispetto di determinate condizioni e procedure, il conferimento, in deroga al blocco, di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Il **comma 5** concerne la copertura degli oneri finanziari relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, assenti dal servizio per malattia.

Il **comma 6** incrementa di 486,5 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

L'aumento in oggetto è, in sostanza, volto ad assicurare, per il periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011, la copertura finanziaria, in favore delle regioni, ai fini della sospensione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (*ticket* relativo agli assistiti non esentati).

Il **comma 7** contempla la proroga fino al 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e volto

alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione ed alla cura delle malattie connesse alle migrazioni ed alla povertà. Il **comma 9** prevede, in relazione alla proroga, un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto trattato italo-libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale. In base al **comma 8**, il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'INMP o della soppressione del medesimo Istituto.

Il **comma 10** prevede una revisione del regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, secondo le disposizioni di cui alle **lettere da a) a d)** del medesimo comma. Mentre le **lettere a) e b)** concernono l'organizzazione dell'Agenzia, le successive **lettere c) e d)** riguardano anche i corrispettivi e i diritti annuali a carico di soggetti privati.

Articolo 18

(Interventi in materia previdenziale)

Il **comma 1** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private, nonché a quelle autonome o cosiddette parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032. Ai valori minimi in oggetto occorre aggiungere gli incrementi generali, che opereranno ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, normativa ora modificata dal successivo **comma 4** del presente articolo.

Il **comma 2** modifica la normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità.

Il **comma 3** concerne la perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali.

Si prevede che, per gli anni 2012 e 2013 (cioè, con riguardo agli anni di riferimento 2011 e 2012), l'indice di perequazione non si applichi in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applichi nella misura del 45 per cento per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.

Il **comma 4** novella parzialmente la disciplina sull'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita.

In base alle modifiche, le prime due decorrenze degli adeguamenti sono stabilite al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2016 - i relativi termini, nella normativa fino ad ora vigente, erano posti al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2019 -. Di conseguenza, il terzo incremento (in base alla cadenza triennale già prevista a regime) opera a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° gennaio 2022).

Resta fermo il principio che il primo adeguamento - cioè, quello decorrente, in base alla novella di cui al presente **comma 4**, dal 1° gennaio 2014 - non possa consistere in un incremento superiore a 3 mesi.

Il **comma 5** introduce, con riferimento ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti aventi decorrenza iniziale in data successiva al 31 dicembre 2011, un criterio di eventuale riduzione della misura per il caso in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.

I **commi da 6 a 9** recano alcune norme di interpretazione autentica, concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici.

Il **comma 10** pone una norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi (e dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati), per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale INPS.

Il **comma 11** dispone che, in tutte le forme previdenziali obbligatorie di base gestite da soggetti di diritto privato (nonché nelle altre forme gestite dai soggetti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509), la contribuzione sia obbligatoria anche per i titolari di un trattamento pensionistico, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali.

Con riferimento al periodo temporale in cui nelle forme pensionistiche obbligatorie di base non abbia trovato o non trovi applicazione il principio di cui al **comma 11**, il successivo **comma 12**, con norma di interpretazione autentica, specifica che i pensionati sono soggetti alla contribuzione presso la cosiddetta Gestione separata INPS. Tale norma conferma l'interpretazione fin qui seguita dall'INPS.

Il **comma 13** conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato ENASARCO non esclude in alcun caso

l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali.

In base al **comma 14**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti di diritto privato di cui al **comma 11** possono stipulare convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva.

Il **comma 15** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni attuative dei precedenti **commi da 11 a 14**.

Il **comma 16** prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro siano tenuti alla contribuzione per i trattamenti economici di malattia corrisposti dall'INPS, con riferimento a tutti i lavoratori per i quali la relativa assicurazione sia applicabile, anche qualora i datori corrispondano (in base a disposizioni di legge o contrattuali) un'autonoma indennità di malattia.

Il **comma 17** dispone la reviviscenza, con effetto retroattivo, dell'art. 43 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369; quest'ultimo articolo ha fatto salve - ferme restando, naturalmente, le successive modifiche - le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Il **comma 18**, con norma di interpretazione autentica, specifica che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva).

Il **comma 19** reca una norma di interpretazione autentica, relativa ai dipendenti degli enti pubblici rientranti nella cosiddetta area del parastato, i quali fossero iscritti alle relative forme integrative della previdenza obbligatoria, forme poi soppresse a decorrere dal 1° ottobre 1999.

Il **comma 20** prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari possa essere effettuata anche tramite esercizi commerciali convenzionati.

Il **comma 21** dispone una proroga dell'incarico di direttore generale dell'ISPESL, con riferimento alla fase transitoria in atto; si ricorda che il suddetto Istituto è stato soppresso, con attribuzione delle relative funzioni all'INAIL.

Inoltre, il **comma in esame** ammette il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, presso l'INAIL, per l'esercizio delle funzioni di ricerca nel campo della sicurezza sul lavoro e delle malattie professionali, a valere sui posti della consistenza organica trasferita.

Il **comma 22** consente che le regioni affidino all'INPS, mediante la stipula di convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, ai fini degli accertamenti sanitari summenzionati, le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS e che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

Articolo 19

(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)

I **commi da 1 a 3** dell'articolo in commento completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, prevedendo un programma straordinario di reclutamento per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e per l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS); quest'ultima, a decorrere dal settembre 2012, viene soppressa ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca.

I **commi 4 e 5** prevedono la soppressione delle istituzioni scolastiche autonome e l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il **comma 6** abroga il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici.

I **commi da 7 a 9** sono finalizzati al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico; si stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il **comma 10** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Il **comma 11** conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità dell'*handicap*.

I **commi da 12 a 15** dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

Il **comma 16** prevede l'emanazione di un decreto, su proposta del Ministro del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore.

Articolo 20

(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

L'**articolo 20** ridisegna il patto di stabilità interno ("patto") introducendo, tra l'altro, nuovi criteri di "virtuosità".

Il **comma 1** prevede, a partire dal 2012, un sistema facoltativo, alternativo e "consensuale" di definizione del patto su base regionale, anche per gli enti locali.

Il **comma 2** prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, per distribuire il concorso agli obiettivi finanziari. I commi successivi stabiliscono taluni vantaggi finanziari per gli enti più virtuosi.

Ai sensi del **comma 3**, gli enti locali e le regioni collocati nella classe più virtuosa - fermo l'obiettivo del comparto - non concorrono agli obiettivi di finanza pubblica con le modalità del resto degli enti. Lo stesso comma 3, infatti, delinea le modalità di particolare concorso di questo tipo di enti alla manovra, fissando agli enti locali "virtuosi" un obiettivo pari a un saldo finanziario uguale a zero ed alle regioni "virtuose" la stessa percentuale annua di riduzione già stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011. Il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ancora ridotto, entro 200 milioni.

Altre misure di favore per gli enti "virtuosi" sono presenti al **comma 6**.

Salva la nuova disciplina sulla virtuosità (**comma 3**), il **comma 4** estende anche agli anni 2014 e successivi le misure di contenimento finanziario già previste dal patto per l'anno 2013.

Il **comma 5** determina - a partire dal 2013 - "ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto", cui vengono chiamati gli enti sottoposti al patto (regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), per un totale di 3,2 miliardi per il 2013 e di 6,4 milioni per il 2014 ed anni successivi (per un totale di 9,7). Questa riduzione ulteriore non si applica agli enti più virtuosi ex **comma 3**.

Il **comma 6** esclude gli enti locali collocati nelle prime due classi più virtuose dall'applicazione, dal 2013, da quanto previsto - tra l'altro - dai **commi 7 e 8** del presente articolo.

I **commi 7 ed 8** riducono i fondi di riequilibrio e perequativo, nonché i trasferimenti erariali dovuti agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: per i comuni, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi; per le province, di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Tali importi diminuiscono - fino a non più della metà - in ragione del meccanismo premiale gli enti virtuosi (**comma 6**).

Il **comma 8** applica il criterio proporzionale per la riduzione dei trasferimenti erariali tra gli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Il **comma 9** include anche le spese sostenute da taluni tipi di società locali - escluse quelle quotate sui mercati regolamentati - nei parametri che incidono sulla disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti.

Il **comma 10** dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere - dopo l'entrata in vigore del d.l. in esame (**comma 11**) - dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto.

Il **comma 12** prevede sanzioni pecuniarie (disposte dalla Corte dei Conti) per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto.

Il **comma 13** sopprime la norma che prevedeva un decreto interministeriale per l'attuazione del divieto di costituire società per i comuni sotto i 30.000 abitanti (e del correlato obbligo di scioglimento entro il 2013), nonché per ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Il **comma 14** e il **comma 15** riguardano l'onere di adeguamento che grava sulle Regioni rispetto alle decisioni della Corte costituzionale e prevedono - in caso di inadempimento regionale - l'uso del potere sostitutivo del Governo.

Il **comma 16** estende anche alle risorse perequative il sistema di conseguenze negative (in senso lato, a partire dalle riduzioni) che colpisce i trasferimenti erariali agli enti locali, a partire dal momento della soppressione dei trasferimenti in attuazione del c.d. "federalismo fiscale".

Il **comma 17** riguarda Roma capitale, articolando la portata della disposizione già vigente che assegna alla gestione corrente dell'Ente tutte le entrate di competenza a partire dall'anno 2008, comprese quelle riferibili ad atti e fatti prima del 2008 (ma accertate dopo il 31 dicembre 2007).

Articolo 21

(Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011)

Il **comma 1** dell'**articolo 21** autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

I **commi 2 e 3** destinano risorse per il trasporto pubblico locale: 314 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno; 400 milioni di euro annui, dal 2011, alimentano il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità.

Il **comma 4**, introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Vengono dettate nuove disposizioni circa l'organismo di regolazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Sono dettate (**comma 5**) nuove norme sulle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attribuendo allo Stato le relative funzioni. *Si rileva che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale.*

Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Il **comma 7** riduce, per l'anno 2011, la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, di 12,5 milioni di euro.

Il **comma 8** prevede, in attuazione dell'art. 80 Cost., l'autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di carattere finanziario, per gli accordi ed i trattati internazionali, e per gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, da cui possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario.

Il **comma 9**, stanziava 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

Il **comma 10**, prevede l'inserimento degli "*eventi celebrativi di carattere internazionale*" tra gli interventi che possono essere finanziati con somme provenienti dal Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, incrementato dall'art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011.

Ai sensi del **comma 11**, sono estinti i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni in questione, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020.

Articolo 22

(Conto di disponibilità)

L'**articolo 22** prevede una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

Articolo 23

(Norme in materia tributaria)

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 23** prevedono l'applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi, qualora gli interessi corrisposti siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dagli stessi percettori. La disposizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per i prestiti in corso a tale data è prevista l'applicazione della ritenuta del 6 per cento anche sugli interessi già corrisposti.

I **commi 5 e 6** incrementano l'aliquota IRAP applicata ai soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 7** incrementa l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari, che viene portata a 120 euro l'anno sino all'anno 2012 e, a decorrere dall'anno 2013, a 150 euro l'anno per i depositi inferiori a 50 mila euro e a 380 euro l'anno per i depositi con valore superiore a 50 mila euro.

Il **comma 8**, tramite una novella all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, riduce - dal 10 per cento al 4 per cento - la ritenuta operata da banche e Poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare di deduzioni e detrazioni.

Il **comma 9** prevede che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti possano compensare redditi imponibili in misura non superiore all'ottanta per cento di ciascuno di essi; per le perdite relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito complessivo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno dei periodi d'imposta successivi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno.

I **commi 10 e 11** modificano le disposizioni recate dall'articolo 104 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione - pari all'1 per cento del costo dei beni - alla deducibilità delle quote di ammortamento finanziario dei beni stessi.

I **commi da 12 a 15** intervengono sulla disciplina recata dal comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 che consente il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali. In particolare i commi in parola estendono l'applicazione delle suddette previsioni anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Il **comma 16** prevede la disapplicazione delle sanzioni irrogate agli enti creditizi di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990, in sede di recupero delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e dall'articolo 10-*bis* della legge n. 1745 del 1962; detta disapplicazione opera anche qualora sui provvedimenti interessati sia pendente un ricorso per revocazione.

I **commi da 17 a 20** sopprimono l'obbligo di prestare garanzia in caso di rateazione del pagamento relativamente ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) per importi superiori a 50 mila euro.

Il **comma 21** introduce, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt.

I **commi 22 e 23**, al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, provvedono alla revoca d'ufficio delle partite IVA inattive; è altresì prevista una sanatoria per l'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

I **commi da 24 a 27**, al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, ampliano la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie a società ed enti di assicurazione, consentendo così agli uffici delle imposte di acquisire da tali società dati e notizie su attività di natura finanziaria.

Il **comma 28** reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore dirette, in estrema sintesi:

- a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore;
- ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati;
- a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore;
- ad innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

Il **comma 29**, al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, reca modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dirette, rispettivamente:

- ad estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte;

- a rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

Il **comma 30** differisce - dal 1° luglio al 1° ottobre - la data di inizio dell'applicazione della disposizione concernente la concentrazione della riscossione nell'accertamento recata all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il **comma 31** estende l'applicazione della riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

I **commi 32 e 33**, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, eliminano l'obbligo per l'agente della riscossione di presentare la comunicazione di inesigibilità ai fini del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive; detto rimborso, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il **comma 34** dispone una proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione.

I **commi 35 e 36** attribuiscono a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 e definiscono le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

I **commi da 37 a 40** modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari. A tal fine:

- con riferimento ai privilegi previsti attualmente solo per le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, questi vengono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti;
- viene esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di IVA;
- viene soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari;

- vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Il **comma 41** pone a carico degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dai medesimi operatori finanziari.

Il **comma 42**, al fine di razionalizzare i relativi adempimenti, sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente.

Il **comma 43** consente gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale previsti dal regio decreto n. 267 del 1942.

Il **comma 44** differisce al 30 giugno 2012 la sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa nel Comune di Lampedusa.

Il **comma 45** stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006.

Il **comma 46** consente al contribuente di destinare, a decorrere dall'anno finanziario 2012, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il **comma 47** prevede che, in attesa della riforma fiscale, si proceda a modificare la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in base a criteri di semplificazione.

I **commi da 48 a 50** recano infine disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali.

Articolo 24
(Norme in materia di gioco)

L'**articolo 24** detta disposizione in materia di giochi.

In particolare i **commi da 1 a 7** introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza.

I **commi da 8 ad 11** concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici.

Il **comma 12** disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

I **commi da 13 a 16** dispongono in ordine alle attribuzioni degli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, prevedendo per essi - in ragione della loro capacità di valutare l'entità della violazione - anche la possibilità di irrogare sanzioni tributarie ed amministrative.

I **commi 17 e 18** dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU).

I **commi da 19 a 23** stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori.

I **commi da 24 a 27** disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi.

Il **comma 28**, analogamente a quanto disposto dai precedenti, stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico.

I **commi da 29 a 31** dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito e degli operatori bancari, finanziari e postali.

Il **comma 32** prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della carta acquisti.

Il **comma 33** istituisce il Bingo a distanza con una aliquota di imposta stabilita al 10 per cento delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo "di sala".

Il **comma 34** interviene in materia di regolamentazione del “poker sportivo” prevedendo che siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo.

I **commi 35 e 36** dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

I **commi 37 e 38** dispongono in ordine alla procedura di selezione dei punti vendita di giochi pubblici.

I **commi 39 e 40** disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Il **comma 41** introduce nuove norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco tenuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Da ultimo, il **comma 42** stabilisce che con regolamento, da adottare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

Articolo 25

(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

L'**articolo 25** reca modifiche alla disciplina per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili.

Articolo 26

(Contrattazione aziendale)

L'**articolo 26** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti dagli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.

I regimi agevolati in oggetto riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

Il Governo provvede alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.

Articolo 27

(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

L'**articolo 27** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007 si applichi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2008 viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento).

La disposizione viene emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro.

Per accedere al beneficio:

- a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare), nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
- b) l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È fatto salvo tuttavia il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
- c) nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

Articolo 28

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

Quattro sono i profili attinenti alla rete distributiva dei carburanti affrontati nella disposizione. In primo luogo il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la cui destinazione è ora integrata con l'ulteriore finalizzazione dell'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di 10 impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione; il Ministro dello sviluppo economico determina l'entità dei contributi e può rideterminare anche la contribuzione al fondo; anche rafforzata è la disciplina per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle

attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

Per incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, poi, è regolamentato (ed in certi casi sanzionato) l'**obbligo, per** gli impianti di distribuzione dei carburanti, di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

La possibilità di allargare l'offerta merceologica passa per il consentire in determinati impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quella di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e la vendita di pastigliaggi; si sopprime altresì il limite di superficie minima per le rivendite di carburanti e di oli minerali che richiedano di essere incluse nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Infine elementi di flessibilità derivano dalla possibilità di utilizzare differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, con il limite che le nuove tipologie possono essere alternative ai soli contratti di fornitura o somministrazione e che i suddetti contratti siano tipizzati negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva e notificati al Ministero.

Articolo 29

(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)

Il **comma 1** novella l'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, il quale reca la disciplina su particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro - diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro -.

I **commi da 2 a 4** prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Essa termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30

(Finanziamento della banda larga)

L'**articolo 30** prevede un progetto strategico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche con il finanziamento a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate.

Articolo 31

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

L'**articolo 31**, al fine di favorire l'accesso al c.d. *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevede specifici incentivi - sotto forma di esenzione da imposizione dei proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR - a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di *Venture Capital*" specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle nuove imprese.

Articolo 32

(Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture)

L'**articolo 32, comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

I **commi 2-7** disciplinano la revoca di finanziamenti per interventi infrastrutturali assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il **comma 8**, finanzia il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il **comma 9** finanzia il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus. I **commi 10-11** recano la copertura finanziaria.

Il **comma 12** attenua l'esimente all'applicabilità della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in capo alle fondazioni bancarie, escludendola nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

I **commi 13-15** disciplinano una sessione per la coesione territoriale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il **comma 16**, destina una quota del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge in esame, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

I **commi 17 e 18** dettano disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Articolo 33

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

L'**articolo 33** istituisce (**comma 1**) una SGR, con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

La norma regola taluni aspetti procedurali (**commi 2 e 4**), finanziari (**comma 3**) e fiscali (**comma 7**) del progetto e modifica (**comma 6**) parte della legislazione in materia, rinviando a quella vigente, per quanto concerne taluni profili relativi ai beni culturali e ambientali (**comma 5**).

La norma prevede infine (**comma 8**) la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a. (sottoposta al controllo dello Stato mediante partecipazione interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia).

Articolo 34

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

L'**articolo 34**, introducendo l'art. 42-*bis* nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, disciplina l'acquisizione, al patrimonio indisponibile dell'autorità, di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo il risarcimento del danno al proprietario (**comma 1**).

L'art. 34 ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 43 dello stesso Dpr, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 293/2010.

Il **comma 2** precisa che l'adozione dell'atto di acquisizione possa avvenire anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio o durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti menzionati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira.

Il **comma 3** determina la misura del risarcimento del danno patrimoniale.

Il **comma 4** fissa gli elementi del provvedimento di acquisizione, richiedendo che esso sia motivato, contenga la liquidazione dell'indennizzo, venga notificato, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione.

Il **comma 5**, nelle ipotesi nelle quali l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, fissa la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale nella misura del venti per cento del valore venale del bene.

Il **comma 6** disciplina l'applicazione dell'articolo in esame alle servitù.

Il **comma 7** prevede la trasmissione alla Corte dei conti del provvedimento di acquisizione.

Il **comma 8** dispone l'applicazione dell'articolo in esame anche alle utilizzazioni senza titolo, avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 35

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

Il **comma 1** introduce il fermo temporaneo della pesca di 45 giorni. Esso opera per impresa, con l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante. Si tratta di una misura assunta in esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per cui sarà modulata sulla base del Programma operativo approvato dalla Commissione europea e dei Piani di gestione redatti ai sensi della normativa comunitaria.

Il **comma 2** ha previsto una compensazione a favore dei pescatori: essa non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il **comma 3** le modalità di attuazione, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e di controllo, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela

biologica, saranno definite con decreto del Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

I commi 4 e 5, semplificano gli adempimenti amministrativi per impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni. *Si rileva che il riferimento normativo per i controlli radioelettrici è l'articolo 14 della legge 36/2001 e non l'articolo 4 indicato nel testo.*

Il **comma 6** prevede una disciplina sperimentale in virtù della quale determinati esercizi commerciali sono esentati dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché da quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

La norma novellata opera per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per quelle commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Per il **comma 7** le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.

Il **comma 8** novella la norma che regola la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle normative di zonizzazione limitata la novella odierna aggiunge - come suscettibili di deroga al fine di consentire l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido degli impianti esistenti - anche le normative che condizionino o limitino la suddetta riconversione.

La novella si applica anche - ai sensi del **comma 9** - ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 36

(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)

L'articolo 36 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasforma l'ANAS S.p.A. in società *in house* del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

I commi da 1 a 5 dell'articolo 37 riprendono - pur con alcune modifiche - previsioni già contenute negli articoli 1 e 2 dell'Atto Senato n. 2612 in corso di esame presso questo ramo del Parlamento.

In particolare i **commi 1, 2 e 3** riprendono il contenuto dell'articolo 1 del citato Atto Senato. La variante più significativa è rappresentata dal fatto che, mentre nel testo presentato in Senato l'introduzione, a livello legislativo, del programma giudiziario di ciascun ufficio per la gestione del contenzioso pendente era limitata alla materia civile, nel testo del decreto legge in esame riguarda anche la materia tributaria e amministrativa. Si prevede quindi al comma 1 che i capi degli uffici giudiziari (e non soltanto i presidenti di tribunale e di corte d'appello come nell'Atto Senato 2612), sentiti i presidenti dei locali consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno e dunque all'avvio dell'anno giudiziario, provvedano alla redazione di un programma per la riduzione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

I **commi 4 e 5** dell'articolo in commento ripropongono invece le previsioni contenute nell'articolo 2 del citato Atto Senato n. 2612 prevedendo che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Anche in questo caso l'ambito di applicazione della disposizione - rispetto al testo dell'Atto Senato 2612 - è stato esteso agli uffici giudiziari aventi competenza per la materia amministrativa e per quella tributaria, in aggiunta a quelli competenti per le funzioni giudiziarie ordinarie. Rispetto al testo presentato in Senato viene altresì consentita la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

I **commi da 6 a 9** dell'articolo 37 modificano la disciplina del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo e introducono nuove norme sul contributo per il processo tributario, novellando, tra l'altro, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, recato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale disciplina reca aumenti della misura del contributo, introduce nuove ipotesi per le quali esso è dovuto, abroga alcuni casi di esenzione. I successivi **commi da 10 a 15** recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi 6-9, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia. I **commi 16 e 17** prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di

giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo in base alle risultanze della suddetta relazione.

Il **comma 18, lettera a)**, modifica l'articolo 36 del codice penale eliminando nel secondo comma dello stesso la previsione della pubblicazione, per una sola volta, della sentenza di condanna in uno o più giornali designati dal giudice. Il quarto comma del medesimo articolo 36 viene quindi conseguentemente modificato sopprimendo nello stesso il riferimento alla pubblicazione della sentenza nei giornali. Analogamente la successiva **lettera b) del comma 18** interviene sull'articolo 729 del codice di procedura civile che prevede la pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta.

Il **comma 19** stabilisce che una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Il **comma 20** introduce per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare il controllo di regolarità contabile.

Il **comma 21** dispone infine che - ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9 *-bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 - il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

Il **comma 1** dell'articolo in commento, dopo aver esplicitato nell'alea che gli interventi normativi dallo stesso previsti sono diretti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata, dispone con la **lettera a)** che i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

La successiva **lettera b), n. 1)**, introduce invece nel codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445-*bis*, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio - diversamente dalle ipotesi di carattere generale disciplinate dagli articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile - relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222³.

Il **n. 2) della lettera b)** del comma interviene quindi sull'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo."

La successiva **lettera c)** interviene invece sull'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserendo dopo il comma 35-*quater*, un nuovo comma 35-*quinquies*, volto a prevedere che gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi.

La **lettera d)** interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639⁵, modificando l'articolo 47 con l'inserimento nello stesso della previsione per cui le decadenze di cui al medesimo articolo 47 si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Dopo l'articolo 47 viene poi inserito il nuovo articolo 47-*bis* con il quale si stabilisce che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Il **comma 2** contiene una disposizione transitoria con la quale si prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) , numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

³ La legge citata reca la revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

⁴ Recante '*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*'.

⁵ Recante '*Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*'.

Carattere transitorio ha anche la disposizione contenuta nel **comma 3** - con la quale si stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*) , numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio - nonché la disposizione contenuta nel **comma 4** per effetto della quale le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) e *d*), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Viene inoltre previsto che, a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁶, è soppressa la voce n. 2529.

I **commi 5 e 6** riformulano la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate.

Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

Il **comma 7** interviene infine sull'articolo 10, comma 6-*bis*⁷ del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Articolo 39

(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

L'**articolo in commento**, al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, detta disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare correlativamente alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In tale prospettiva il **comma 2** dell'articolo in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545⁸.

In particolare **le lettere a) e b)** del comma 2 modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo i quali individuano le categorie di soggetti fra le quali

⁶ Recante '*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*'.

⁷ Per il testo del comma citato si veda la precedente nota 4.

⁸ Recante '*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413*'.

sono nominati i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Più specificamente si interviene sulla lettera *a*) dell'articolo 4 - relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie provinciali - e sulla lettera *a*) dell'articolo 5- relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie regionali - prevedendo in entrambi i casi che i predetti giudici, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

La **lettera c)** del comma 2 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 545, che disciplina le incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie.

Viene, tra l'altro, inserita una nuova lettera *m-bis*), volta a prevedere l'incompatibilità di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e del personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato, a riposo.

La **lettera e)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992 delimitando all'attività giurisdizionale l'attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

La **lettera f)** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sostituendone il comma 2-bis). La nuova formulazione del comma in questione prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria elegga nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Infine la **lettera g)** del comma 2 dell'articolo in commento modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, riformulando innanzitutto la vigente lettera *m*) nel senso di attribuire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria la funzione di esprimere parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Viene poi modificato il comma 2 del citato articolo 24, circoscrivendo all'attività giurisdizionale la funzione di vigilanza del Consiglio di presidenza.

Il **comma 3** dell'articolo in commento contiene quindi una disposizione di carattere transitorio con la quale si prevede che i giudici tributari che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra illustrate, versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo in commento, devono comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il

temine di cui sopra, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Il successivo **comma 4** stabilisce poi che, al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure di nomina ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4⁹, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

Ai sensi del **comma 5**, i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre il **comma 6** dispone che i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2¹⁰, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il **comma 7** prevede invece che, previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Il **comma 8**, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria, introduce alcune disposizioni volte - sotto il profilo

⁹ L'articolo 11 del D. Lgs. 545/1992, nel disciplinare la durata dell'incarico e l'assegnazione degli incarichi per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevede - al comma 4 - che l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei suddetti componenti in servizio, venga disposta nel rispetto dei criteri ivi indicati.

¹⁰ L'articolo 2 del D. Lgs 545/1992, nel disciplinare la composizione delle commissioni tributarie, stabilisce - al comma 2 - che il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, sia sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

considerato - ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario.

Il **comma 9** inserisce nel già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-*bis*, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie di valore non superiore a ventimila euro¹¹, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate. In ordine a tali controversie chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni con il nuovo articolo 17-*bis* ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. La nuova procedura non trova inoltre applicazione con riferimento alle controversie relative ad atti volti al recupero di aiuti di Stato di cui all'articolo 47-*bis* del predetto decreto legislativo n. 546 del 1992. Tale disposizione si applica, ai sensi del **comma 11** dell'articolo in commento, con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il successivo **comma 10** dell'articolo in commento dispone, quindi, che ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹², convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il **comma 12** dell'articolo in esame, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 sopra illustrato, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal

¹¹ Tale valore viene determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

¹² Recante *'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'*. Il comma 7 dell'articolo 29 richiamato modifica innanzitutto l'articolo 319-*bis* del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20¹² (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con alcune ulteriori specificazioni.

Da ultimo il **comma 13** dell'articolo in commento, al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne l'efficienza e l'economicità, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.L. n. 203 del 2005¹³, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639¹⁴.

Articolo 40 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 40**, recante disposizioni finanziarie, al **comma 1** incrementa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di 835 milioni di euro per il 2011 e di 5.850 milioni di euro per il 2012. Il **comma 2** prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

¹³ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante *'Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁴ Recante *'Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato'*.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il

mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime

elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 1** disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri Stati dell'area Euro.

Ai sensi del **comma 1, primo periodo**, il trattamento economico omnicomprensivo di una serie di cariche e incarichi pubblici (v. *infra*) non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro.

Si ricorda che 17 dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno finora adottato l'euro quale valuta ufficiale. Si tratta di: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Il tetto in questione riguarda le cariche elettive e gli incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, di una serie di organismi (*forse preferibile "organi"*), enti ed istituzioni elencati nell'**allegato A** al provvedimento in esame.

L'Allegato A elenca:

- Senato della Repubblica;
- Camera dei Deputati;
- Corte Costituzionale;
- organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- autorità amministrative indipendenti, di cui all'elenco ISTAT previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁵, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia.

Il comunicato ISTAT del 24 luglio 2010 ricomprende tra le Autorità amministrative indipendenti i seguenti soggetti:

- Agenzia per il terzo settore;
- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM;
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

¹⁵ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM;
- Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Garante per la protezione dei dati personali.

L'elenco ISTAT a cui l'Allegato A fa rinvio già ricomprende l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclude la Banca d'Italia. L'inciso contenuto nell'Allegato A, pertanto, vale solo a garantire legislativamente che anche una eventuale revisione del suddetto elenco ricomprenda sempre l'AGCM ed escluda la Banca d'Italia.

- Commissione Nazionale per la Società e Borsa – CONSOB;
- Presidenti delle Regioni e delle Province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- Agenzia italiana del farmaco;
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S;
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN;
- DIgitPA;
- Agenzia nazionale per il turismo;
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Agenzia per la sicurezza nucleare;
- Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;
- Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;
- Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione in esame si applica dunque, fra gli altri, agli organi costituzionali - ad eccezione della Presidenza della Repubblica, non menzionata nell'Allegato A - e a tutte le Autorità indipendenti, con espressa esclusione della Banca d'Italia.

Il comma 1, secondo periodo, reca una disposizione specifica, ai sensi della quale il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei parlamenti nazionali (da intendersi, degli altri Stati membri dell'Area Euro).

La disposizione dichiara comunque restare fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere.

Non appare di immediata evidenza il rapporto sussistente fra la generale disposizione del primo periodo (che ha ad oggetto il "trattamento economico onnicomprensivo" dei "titolari di cariche elettive" e, ai sensi dell'Allegato A, parrebbe applicarsi anche a Senato e Camera) e il secondo periodo, speciale disposizione che ha quale proprio oggetto il "costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo" di deputati e senatori.

Si ricorda che l'art. 69 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento ricevano un'indennità fissata dalla legge; la legge 31 ottobre 1965, n. 1261¹⁶ - che determina l'indennità in attuazione di tale articolo - individua un tetto massimo, parametrato al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione, demandando poi agli Uffici di Presidenza delle due Camere la concreta determinazione dell'indennità entro quel limite (un meccanismo che trova applicazione anche per la determinazione della diaria). Si ricorda altresì che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano, con autonome deliberazioni, adottate ai sensi dei rispettivi Regolamenti, istituti aventi effetti economici, che potrebbero essere ricompresi nella nozione di "trattamento economico onnicomprensivo".

In tale prospettiva, andrebbe approfondito se il meccanismo introdotto dalle disposizioni in esame rispetti effettivamente il principio dell'autonomia delle Camere, atteso che alle riduzioni di spesa delle Camere è dedicato un articolo ad hoc (l'art. 5, su cui v. infra l'apposita scheda).

Si consideri inoltre la possibilità, per ragioni sistematiche e di drafting, di redigere il predetto secondo periodo in forma di novella all'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 1261 del 1965.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale, si ricorda che la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dispone, all'art. 6, che "I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge." La materia è disciplinata dall'art. 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87¹⁷.

Si valuti la compatibilità del comma in esame con la richiamata legge costituzionale n. 1 del 1953, atteso che l'applicazione del meccanismo disegnato nel comma stesso potrebbe condurre (ove la media individuata ai sensi del comma 1 fosse inferiore alla retribuzione mensile del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria) ad esiti confliggenti con quanto disposto dalla legge costituzionale stessa.

¹⁶ Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

¹⁷ Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Il **comma 2** prevede che il tetto di cui al comma 1 si applichi anche alle figure, variamente denominate, di vertice delle amministrazioni.

Mentre il comma 1 non fornisce alcuna definizione di "trattamento economico omnicomprensivo", il comma 2, ai soli fini del comma stesso, lo definisce come "*il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza*".

Potrebbe essere opportuno chiarire se tale definizione si applichi anche al comma 1.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si ricorda che alle amministrazioni delle Camere e della Corte costituzionale si applica l'art. 5.

Si ricorda che l'ordinamento delle amministrazioni delle Camere (pianta organica, competenze, attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale) è riservato, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, ad appositi regolamenti la cui approvazione spetta agli Uffici di Presidenza (art. 166.2 Reg. Senato e artt. 67.1 e 12.3, lett. c) e d) Reg. Camera).

Anche per quanto riguarda la Corte costituzionale, il comma in esame sembra incidere su materie disciplinate dai regolamenti della Corte, che autorevole dottrina¹⁸ ha riconosciuto fondarsi su una sorta di riserva regolamentare costituzionalmente stabilita, direttamente discendente dalla posizione della Corte nel sistema.

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria riconosciuta alla Corte costituzionale, infatti, la già ricordata legge 11 marzo 1953, n. 87, in attuazione della riserva di legge disposta dall'art. 137, secondo comma, Cost., prevede all'art. 14 che la Corte "può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti" (primo comma) e che "nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio" (secondo comma).

Il Regolamento generale della Corte (art. 26) demanda all'Ufficio di Presidenza della Corte l'esame degli indirizzi generali per la gestione finanziaria e amministrativa, da sottoporre all'approvazione della Corte. Il Regolamento dei Servizi e del personale attualmente vigente è stato adottato con deliberazione della Corte del 10 febbraio 1984.

Ai sensi **comma 3**, dell'individuazione della media dei trattamenti economici percepiti dai titolari di cariche e incarichi omologhi a quelli oggetto del comma 1 sarà effettuata da una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da 4 esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, i quali presteranno la propria attività a titolo gratuito.

¹⁸ V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1970, pag. 240.

La Commissione - che sarà istituita con un D.P.C.M. che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, cioè entro il 5 agosto - provvede, entro il 1° luglio di ogni anno, alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti *de quibus* riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza.

La ricognizione e l'individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

Tuttavia, anche una volta effettuato il lavoro di ricognizione ed individuazione della Commissione, il tetto non avrà applicazione immediata, in quanto esso si applicherà, ai sensi del **comma 6**:

- a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque,
- per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi del **comma 4**, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione (che elenca le materie di legislazione concorrente).

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, cioè il 4 settembre, le Regioni devono adeguare la propria legislazione alle previsioni suddette.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Sarebbe opportuno approfondire il rapporto tra la disposizione in esame e l'articolato e stratificato corpo normativo che disciplina attualmente gli ordinamenti e i trattamenti economici delle Amministrazioni cui si applica. La disposizione in esame, infatti, senza operare alcuna abrogazione espressa, introduce una regolamentazione innovativa, il cui impatto sull'ordinamento viene però demandato alla valutazione dell'interprete.

Appare inoltre problematico il conferimento ad un organo amministrativo di nomina governativa del compito di individuare, nell'ambito degli ordinamenti degli Stati dell'Area Euro, quali siano le cariche e gli incarichi omologhi a quelli dei componenti degli organi costituzionali nazionali ricompresi nell'Allegato A e quale ne sia il "trattamento economico omnicomprensivo".

Il **comma 5** prevede, poi, che i componenti delle autorità amministrative e i dipendenti delle autorità e delle agenzie elencate nell'allegato B al decreto-legge in esame, che sono dipendenti pubblici, siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 2 *(Auto blu)*

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono

essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, disponendo un tetto alla cilindrata e prevedendo l'adozione di una nuova disciplina volta a ridurre il numero e il costo delle c.d. auto blu.

I primi tre commi affrontano dunque il tema della cilindrata.

In particolare, il **comma 1** vieta che la cilindrata delle autovetture di servizio possa essere superiore ai 1600 c.c. (*non si distingue il tipo di alimentazione*). Le autovetture attualmente in servizio (*probabilmente è da intendersi: che abbiano cilindrata superiore al limite indicato al comma 1 – sarebbe opportuno introdurre la precisazione*), possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite (**comma 3**).

La relazione tecnica afferma che la previsione di un tetto massimo alla cilindrata è funzionale al contenimento dei costi di gestione e manutenzione delle autovetture, che sono di regola commisurati alla cilindrata.

Si ricorda che l'utilizzo delle autovetture pubbliche nelle ultime legislature è stato più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L'individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell'utilizzo dell'autovettura di servizio è stata effettuata con il D.P.C.M. 28 febbraio 1997; in seguito, con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, sono state dettate nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.

L'assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato è stata nuovamente disciplinata, con l'introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.

Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, prevedendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento, nonché di fornire annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.

La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto una disciplina restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Si è in particolare previsto che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. Da detta misura sono stati esclusi gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si è posta in linea di continuità con la legge finanziaria per il 2005 e, in particolare con l'art. 1, comma 12, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari, rispettivamente, al 90%, all'80% e al 70% della spesa sostenuta nel 2004.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha, tra l'altro, esteso a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le disposizioni della citata legge 266/2005 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio, che si applicavano a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, fatte salve alcune esclusioni.

Nel 2010 il decreto-legge 78/2010 ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato. E, contestualmente, la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata a maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti, e in particolare:

- ha ribadito le disposizioni relative agli aventi diritto all'utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture;
- ha coordinato le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche modalità innovative e misure incentivanti della mobilità collettiva;
- ha ridefinito l'ambito dei destinatari della normativa che, in quanto finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa deve intendersi come riferita "al complesso delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT;
- ha previsto l'avvio di un monitoraggio del parco autovetture delle amministrazioni interessate alla direttiva da avviare contestualmente all'emanazione della stessa Direttiva.

Si segnala in particolare che l'art. 2, comma 588, della legge finanziaria per il 2008 già prevede che, a decorrere dal 2008, la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non possa

superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

Conseguentemente, la bozza di disegno di legge per la regolamentazione dell'utilizzo delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni, allegata all'ultima Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (v. infra) prevedeva la riduzione della cilindrata media delle autovetture di servizio in uso non esclusivo a non più di 1.400 centimetri cubici.

Secondo i dati contenuti nella suddetta relazione, delle 33.388 autovetture immatricolate dopo il 2001 che, a maggio 2010, risultavano registrate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a nome delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, solo il 22% superava i 1.600 cc di cilindrata.

Il **comma 2** prevede che il limite di cui al comma 1 non si applichi:

(1) alle autovetture in dotazione: al Presidente della Repubblica; al Presidente del Senato della Repubblica; al Presidente della Camera dei deputati; al Presidente del Consiglio dei ministri;

(2) alle autovetture blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Il **comma 4** prevede invece che, con D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio, al fine di ridurre numero e costo.

* * *

Come è stato anticipato, l'ultima Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (relativa all'anno 2009), presentata alle Camere dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 21 ottobre 2010 (Doc. XIII n. 3-ter), reca, in allegato, il monitoraggio sulle autovetture di servizio in dotazione alle pubbliche amministrazioni.

Il monitoraggio promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha interessato tutte le amministrazioni pubbliche, con esclusione delle scuole, inserite nell'elenco ISTAT ed è stato esteso al periodo 2008-2010 (fino ad aprile).

Le amministrazioni invitate a partecipare alla rilevazione sono state 9.227, quelle che hanno aderito sono state 3.8814, cui vanno aggiunte 1.190 amministrazioni prive di auto, per un totale di 5.570 amministrazioni; il 55% del totale, che diventa oltre il 71% se si escludono i Comuni minori.

Le amministrazioni rispondenti gestiscono attualmente il 66% del parco autovetture delle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Il numero di autovetture stimato risulta di circa 86.000 auto (approssimazione 2%), di cui 5.000 circa sono auto "blu-blu" (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali), 10.000 auto "blu" (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 auto "grigie" (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative).

L'indagine ha rilevato una tendenza, seppure molto limitata, alla riduzione delle auto nel corso del triennio considerato (circa 400 autovetture in meno nelle amministrazioni centrali e 370 nelle amministrazioni locali); riduzione che si è sicuramente accentuata dal 2010 in seguito alla rilevazione.

Secondo la Relazione: *"I dati raccolti e confrontati anche con altre fonti hanno rilevato che il numero complessivo di autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è lontanissimo da quello indicato dalla stampa e da alcune associazioni di cittadini e consumatori. Le auto con autista – quelle genericamente definite "auto blu" non superano le 15.000 unità e, anche in seguito alle recenti disposizioni normative ed all'avvio del monitoraggio, è abbastanza generalizzata la tendenza a ridurre il numero e, comunque, a contenerne i costi"*.

Articolo 3 *(Aerei blu)*

- | | |
|---|---|
| 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. | devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato. |
| 2. Eccezioni rispetto a questa regola | |

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di trasporto aereo di Stato.

In particolare, il **comma 1** dispone che i voli di Stato siano limitati ai seguenti soggetti:

- Presidente della Repubblica;
- Presidente del Senato della Repubblica;
- Presidente della Camera dei deputati;
- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Presidente della Corte costituzionale.

Dal punto di vista del drafting, “devono essere” andrebbe sostituito da: “sono”¹⁹

Il **comma 2** prevede la possibilità di eccezioni alla regola suddetta. Tali eccezioni:

(1) devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e

(2) devono essere rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Il testo non chiarisce chi è il soggetto competente ad autorizzare il ricorso a voli di Stato per soggetti diversi da quelli elencati al comma 1.

Ai sensi dell'art. 747, quarto comma, del codice della navigazione, i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il D.P.C.M. 23 gennaio 2008, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 746, quarto comma, del codice della navigazione*", stabilisce che la qualifica di volo di Stato

¹⁹ Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, art. 4, lett. c).

è attribuita alle attività aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato, equiparati o privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle operazioni aeree o aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto aereo di interesse di autorità ed istituzioni pubbliche, allorché sussistono rilevanti ragioni collegate all'esercizio di funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza, della salute pubblica o concernenti altri interessi primari della Repubblica (art. 1, comma 3). Ai sensi dell'art. 2, la qualifica di volo di Stato è attribuita dal Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato è effettuata, di volta in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti direttamente funzionali a quello oggetto della specifica missione. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua l'aeromobile nonché la natura, le finalità, i limiti geografici e temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo. In caso di straordinaria e imprevedibile urgenza ovvero in occasione di eccezionali esigenze organizzative inerenti a eventi nazionali di particolare rilevanza che non consentano l'effettuazione del procedimento suddetto, la qualifica di volo di Stato è attribuita dall'Ufficio voli di Stato il quale ne dà motivata notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale entro il giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.

Il trasporto aereo di Stato è attualmente regolato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008.

Al fine di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito, il trasporto aereo di Stato è disposto in favore delle seguenti Autorità:

- a) Presidente della Repubblica;
- b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
- d) Presidente della Corte costituzionale;
- e) ex Presidenti della Repubblica.

Il trasporto aereo di Stato può essere disposto per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;
- b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.

Tale disposizione può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

L'articolo 3 in esame fornisce dunque rango legislativo ad alcune previsioni già contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola il trasporto aereo di Stato.

Rispetto a quest'ultima:

- manca la previsione che il trasporto aereo di Stato possa essere disposto a favore degli ex Presidenti della Repubblica;
- non viene chiarito quali siano i soggetti che, al di fuori delle massime cariche dello Stato, possono beneficiare, in via eccezionale, dei voli di Stato e quali siano le circostanze che possano giustificare l'eccezione, al di là del riferimento a impegni internazionali che parrebbe tuttavia inserito solo a titolo esemplificativo;
- si prevede che le eccezioni debbano essere rese pubbliche.

Articolo 4 (Benefits)

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano

ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'**articolo 4** pone il divieto di attribuire una serie di benefici a tutti i soggetti che in passato abbiano rivestito incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina.

Con riferimento all'impiego della parola "benefits" nella rubrica dell'articolo in esame, si segnala che la circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, stabilisce che deve essere evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.

Ai sensi del **comma 1**, il divieto ha ad oggetto:

- l'utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo;
- l'impiego di personale pubblico;
- l'impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati.

Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

Dal punto di vista soggettivo, il divieto riguarda anche coloro che sono stati titolari di incarichi o cariche in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ivi compresi Consigli e Giunte regionali.

L'unica eccezione è prevista per gli ex Presidenti della Repubblica.

Andrebbe approfondita la compatibilità fra tale disposizione e gli ordinamenti degli organi costituzionali.

Il **comma 2** prevede che il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

Ai sensi del **comma 3**, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 5

(Riduzione dotazioni organismi politico-amministrativi e organi collegiali)

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48

della legge 20 maggio 1985, n.222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il **comma 1** prevede che, a decorrere dal 2012, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno deliberate, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 dicembre 2013, da Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al bilancio dello Stato e utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali previsti dall'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*".

La disposizione in esame riproduce l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dal quale si differenzia per i seguenti profili:

- viene inserito un riferimento al principio costituzionale di autonomia;
- mentre per il decreto-legge 78/2010 le riduzioni di spesa riguardavano il triennio 2011, 2012 e 2013, il provvedimento in esame prevede che esse riguardino il periodo a decorrere dal 2012;
- contrariamente al decreto-legge 78/2010, il provvedimento in esame non prevede riduzioni di spesa della Presidenza della Repubblica;
- gli importi derivanti dalle suddette riduzioni di spesa non saranno più destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ma agli interventi di

interesse sociale o di carattere umanitario a gestione statale, cui sono destinate le risorse dell'8 per mille.

Si ricorda che gli organi costituzionali oggetto della disposizione in esame godono di autonomia contabile: il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascun degli organi citati, che approvano il proprio bilancio interno.

L'ammontare delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e precisamente nell'unità previsionale di base 21.1.3 nell'ambito della missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1.1.

Il **comma 2** prevede invece che, a decorrere dal 2012, subiscano una riduzione del 20%, rispetto al 2011, gli stanziamenti:

- del CNEL;
- degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- delle autorità indipendenti, compresa la Consob.

Ai fini della riduzione, tuttavia gli stanziamenti vanno considerati al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Si ricorda che gli organi di autogoverno della magistratura sono: il Consiglio superiore della magistratura; il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; il Consiglio di presidenza della Corte dei conti; il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; il Consiglio della magistratura militare.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti non sono inclusi nell'elenco degli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale, riportato nella relazione tecnica al provvedimento in esame.

Per quanto riguarda, invece, le "autorità indipendenti", si valuti l'opportunità di chiarire il significato di tale espressione e di coordinare la formulazione della disposizione in esame con il combinato disposto dell'art. 1 e dell'Allegato A del provvedimento in esame, che parlano invece di "autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Il già ricordato elenco degli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale, riportato nella relazione tecnica, menziona i seguenti soggetti: Commissione nazionale per le società e la borsa; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Garante per la tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici; Commissione di vigilanza dei fondi pensione.

L'elenco ISTAT di cui al Comunicato del 24 luglio 2010, indica, invece, tra le agenzie amministrative indipendenti, i seguenti soggetti: Agenzia per il terzo settore; Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM; Autorità per l'energia elettrica e il gas; Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 6

(Finanziamento dei partiti politici)

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei

deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.».

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 6** riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

La disciplina dei rimborsi per le spese elettorali è recata principalmente dalla legge 3 giugno 1999, n. 157²⁰.

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

- Camera dei deputati;
- Senato della Repubblica;
- Parlamento europeo;
- Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, connessi al rinnovo dei suddetti organi. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (art. 1, commi 1, 3 e 5).

²⁰ "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici".

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state introdotte specifiche disposizioni. Esse prevedono l'incremento dell'ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell'1,5 %, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti per tali consultazioni elettorali nella circoscrizione Estero (art. 1, commi 1-*bis* e 5-*bis*).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 6-*bis*, comma 2, della legge 157/1999, prevede che, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per l'erogazione dei rimborsi elettorali.

La legge prevede, infine, una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all'art. 75 ed ai referendum costituzionali *ex art.* 138 della Costituzione (art. 1, comma 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo è versato per ciascun anno di legislatura degli organi interessati entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 273/2005, in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato (ma tale disposizione è stata abrogata con effetto dal prossimo rinnovo, *v. infra*). L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

I rimborsi elettorali hanno già subito due riduzioni, nel recente passato.

L'art. 2, comma 275, della legge finanziaria per il 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 157/1999.

Successivamente, l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78²¹ ha ridotto del 10% l'importo di 1 euro che, ai sensi del già ricordato art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 157/1999, deve essere moltiplicato per il numero di cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, al fine di determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura.

Ora il **comma 1** della disposizione in esame apporta un'ulteriore riduzione del 10% al suddetto importo, che si viene a cumulare alle due riduzioni suddette.

²¹ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del **comma 3**, la riduzione *de qua* troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il **comma 2**, sostituendo i periodi terzo e quarto del comma 6 dell'art. 1 della legge 157/1999, prevede che, in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi sia interrotto.

Si segnala che l'intenzione era probabilmente quella di sostituire il quarto e il quinto periodo del comma in esame. La sostituzione del terzo e del quarto, comporta che un periodo sia ripetuto due volte ("Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso sia trascorsa una frazione di anno") e che un altro (relativo alla non obbligatorietà di garanzie bancarie) sia abrogato.

La versione precedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame prevedeva infatti che, anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il versamento delle quote annuali dei rimborsi fosse comunque effettuato.

Tuttavia, tale disposizione era già stata abrogata dal già menzionato art. 5, comma 4, del decreto-legge 78/2010, a decorrere dal primo rinnovo di Camera, Senato, Parlamento europeo.

E' opportuno dunque chiarire il rapporto tra la disposizione in esame e l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 78/2010, al fine di evitare problemi interpretativi in merito ai suoi effetti abrogativi, e se l'intenzione della disposizione in esame sia quella di rendere la nuova disciplina applicabile anche alla legislatura in corso, in caso di scioglimento anticipato.

Articolo 7 *(Election day)*

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in

un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

L'**articolo 7** prevede la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data.

Con riferimento all'impiego del termine "election day" nella rubrica dell'articolo in esame, si segnala che la circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, stabilisce che deve essere evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.

Il **comma 1** prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno.

La disposizione in esame non si applica, dunque, ai referendum.

Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avverrà solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il ricorso al termine "rispettivi ordinamenti" potrebbe suggerire sia una volontà di far salva la normativa che disciplina le singole elezioni (v. infra) sia un riferimento alle competenze regionali in materia di sistema di elezione della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

Per quanto riguarda la fissazione della data di svolgimento delle elezioni politiche, si ricorda che l'art. 61, primo comma, della Costituzione stabilisce il termine ultimo entro il quale devono tenersi le elezioni delle nuove Camere, prevedendo che esse abbiano

luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione delle nuove Camere deve tenersi entro il 20° giorno dalla data delle elezioni (art. 61, secondo comma, Cost.).

La data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361²², art. 11; decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533²³, art. 4).

Per quanto riguarda la data di svolgimento delle elezioni amministrative, l'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182²⁴ stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell'anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato dell'organo elettivo interessato scade nel secondo semestre.

Quanto alle elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l'art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3). Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l'affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570²⁵).

Per quanto concerne le Regioni, si ricorda che l'art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

La legge 5 giugno 2003, n. 131²⁶ attribuisce al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione - in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie - il compito di curare l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti o nelle leggi regionali (art. 10, comma 2, lettera f)).

²² "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".

²³ "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

²⁴ "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali".

²⁵ "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

²⁶ "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3".

La legge 2 luglio 2004, n. 165²⁷ ha dato attuazione all'art. 122, primo comma, Cost., stabilendo in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. L'art. 5 stabilisce che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione.

Ai sensi del **comma 2**, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Contrariamente al comma 1, il comma in esame non prevede che ciò debba avvenire "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti". Si valuti dunque la compatibilità della disposizione in esame con gli artt. 69 e 122 Cost..

²⁷ "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".

Articolo 8

(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

L'**articolo 8** prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento:

(1) l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità;

(2) una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o organismo e per società ovvero tra le società controllate;

(3) l'indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio.

Si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con l'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che elenca il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9

(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei fabbisogni *standard* propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della

normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

L'articolo 9 introduce, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. "*spending review*") diretto alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

La realizzazione della *spending review* è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle finanze e d'intesa con i Ministeri interessati. Tale attività è diretta a superare il criterio della spesa storica nonché a razionalizzare la spesa delle amministrazioni (**comma 1**).

L'analisi condotta con la *spending review* deve servire ad individuare, tra l'altro:

- criticità concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici;
- possibili duplicazioni di strutture;
- possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili.

Per quanto concerne invece le amministrazioni periferiche dello Stato (per le quali non sembra prevista la *spending review*) si prevede la proposizione di specifiche metodologie per quantificarne i fabbisogni.

Si evidenzia che la disposizione in esame non individua alcun termine per l'avvio del suddetto sistema di quantificazione dei fabbisogni per le amministrazioni periferiche dello Stato.

Al riguardo, si ricorda che, già a partire dal 2007, è stato previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al comma 480 dell'articolo 1, l'avvio sperimentale di un programma pluriennale di analisi e valutazione della spesa pubblica ("*spending review*"), volto a riesaminare in modo sistematico l'insieme dei programmi di spesa, valutandone efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Successivamente, la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), al comma 67 dell'articolo 3, ha reso permanente il predetto programma pluriennale, prevedendone la prosecuzione e l'aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati dal successivo comma 68.

Il citato comma 68 ha introdotto una specifica procedura parlamentare in base alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno (termine posticipato al 30 settembre con riferimento all'anno 2008 ed al 20 settembre per l'anno 2009), ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:

- a) allo stato della spesa;
- b) all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;

c) al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

È quindi intervenuta la legge n. 196 del 2009 (riforma della legge di contabilità) che al Capo IV, articoli da 39 a 41, ha previsto la realizzazione di un programma di analisi e di valutazione della spesa (oltre che il completamento della riforma del bilancio dello Stato).

L'articolo 41 in particolare ha dettato la disciplina per l'elaborazione e la presentazione, da parte del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato (su cui vedi più diffusamente *infra*).

Per quanto concerne i fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali che dovrebbero essere definiti con la *spending review*, si ricorda che, secondo la definizione data dalla legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il fabbisogno standard "valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica". Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

Si ricorda altresì che, in attuazione di alcune disposizioni della citata legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, è stato emanato il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 sui fabbisogni standard degli enti locali. In tale provvedimento i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

In base al decreto il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, espressamente individuate nel provvedimento. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore - S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di

settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell' Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

La procedura per la realizzazione della *spending review* dettata dall'articolo 9 prevede i seguenti passaggi:

1. il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze richiede i dati e le informazioni necessarie alle amministrazioni centrali dello Stato, fissando un termine;
2. le amministrazioni centrali trasmettono tali dati per via telematica. Esse, inoltre, facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, senza oneri a carico del bilancio dello Stato (**comma 2**). Al fine di dare effettività alla disposizione è prevista la possibilità di ridurre del 2 per cento la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili qualora l'amministrazione competente ometta di trasmettere i dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta (**comma 3**).

Si ricorda che il Sistema statistico nazionale (SISTAN) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Del SISTAN fanno parte: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); gli enti ed organismi pubblici d'informazione statistica (Isae, Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome; gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; gli uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo; gli uffici di statistica di regioni e province autonome; gli uffici di statistica di province, comuni (singoli o associati), aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni o rendono servizi di interesse pubblico che si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso.

Tutti questi uffici, pur rimanendo incardinati nelle rispettive amministrazioni di appartenenza, sono uniti dalla funzione di fornire l'informazione statistica ufficiale;

3. il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua la *spending review* i cui risultati, a decorrere dal 2013, sono comunicati dal Ministero alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato (**comma 4**);
4. le Amministrazioni coinvolte, sulla base dei suddetti risultati, propongono norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati dalla norma in esame. Le norme proposte dalle amministrazioni - in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) - potranno formare oggetto di apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica oppure essere inserite nella legge di stabilità; tali attività sono effettuate dalle amministrazioni nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 5**);
5. il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati derivanti dalle norme proposte ai sensi del comma 5 è affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa previsti dall'articolo 39 della legge n. 196 del 2009, che

devono segnalare eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente (**comma 6**);

L'articolo 39 della legge n. 196 del 2009 prevede l'avvio di una collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, per il tramite di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché alla pressione fiscale complessiva. I predetti nuclei di analisi e valutazione della spesa vengono istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ne sono disciplinate composizione e modalità di funzionamento.

L'attività di collaborazione tra Ministero dell'economia e le amministrazioni centrali nell'ambito degli appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa è diretta in particolare a svolgere verifiche:

- sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni;
- sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi programmi;
- sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio, secondo i previsti meccanismi di flessibilità.

Le attività svolte dai predetti nuclei per l'analisi e la valutazione della spesa devono altresì essere funzionali:

- alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa;
- alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

6. l'ultimo passaggio previsto è il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge n. 196 del 2009, con il quale - ai sensi del **comma 7** - saranno evidenziati i risultati di tutte le suddette attività.

Si ricorda che il citato articolo 41 della legge di contabilità detta la disciplina per l'elaborazione e la presentazione, da parte del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

Tale Rapporto - che è elaborato ogni tre anni a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 13 delle legge - deve illustrare la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del controllo della stessa, nonché i risultati relativi al miglioramento del livello di efficienza delle amministrazioni

Il termine per la predisposizione del Rapporto, che è successivamente inviato al Parlamento, è fissato entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio.

Articolo 10, commi 1-5
(Riduzione delle spese dei Ministeri)

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun

Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

In dettaglio, il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto;

gli importi di tale riduzione sono individuati nell'allegato C al presente decreto, di cui si riporta qui di seguito il contenuto.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(milioni di euro)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
TOTALE	1.500	3.500	5.000	1.000	3.500	5.000

La suddetta riduzione di spesa, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, non opera tuttavia con riferimento (**comma 1**):

- al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- alle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985²⁸;
- alle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali;
- al fondo per le aree sottoutilizzate (per il solo anno 2012).

Alle spese escluse non si applicano ovviamente neanche le successive disposizioni (commi da 3 a 5).

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto legge n. 78 del 2010²⁹ ha disposto, a decorrere dal 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a

²⁸ Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

²⁹ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, con l'esclusione delle risorse destinate:

- al fondo ordinario delle università;
- all'informatica;
- alla ricerca;
- al 5 per mille del gettito IRE.

Ai fine della riduzione della spesa di cui al comma 2, spetta ai ministri competenti proporre con il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'allegato C (**comma 4**).

Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta invece verificare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio derivanti dai suddetti interventi.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi correttivi da parte dei ministeri, viene tuttavia autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e rendere indisponibile un ammontare di spesa corrispondente a quello indicato nell'allegato C (**comma 3**).

Le somme accantonate e rese indisponibili dal MEF devono essere individuate nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009³⁰, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

Mentre le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione, le spese rimodulabili si dividono a loro volta in:

- a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

³⁰ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

L'ipotesi in cui, a seguito della verifica predisposta del MEF, gli interventi correttivi predisposti dai ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento dei prefissati obiettivi in termini di indebitamento netto è disciplinata dal **comma 5**.

In tal caso:

- il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri;
- con la legge di stabilità può essere disposta una corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili ai sensi del comma 3.

Articolo 10, comma 6

(Abrogazione di una disposizione concernente la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato)

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Il **comma 6 dell'articolo 10** dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010³¹.

La norma citata recava disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

In particolare la norma prevedeva che il Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2011, fornisse criteri di riferimento ed indicazioni per l'efficientamento della spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché sulla base del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

La Consip S.p.a. avrebbe fornito supporto a tale iniziativa, potendo prendere in considerazione le eventuali proposte formulate dai nuclei interministeriali di analisi e valutazione della spesa.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame doveva essere adottata dal Ministero dell'economia e finanze una circolare che fissasse schemi nonché modalità di trasmissione per la comunicazione al medesimo Ministero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e finanze, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato avrebbero elaborato piani di razionalizzazione finalizzati a ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008.

I piani dovevano essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2011 ed attuati dalle predette amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti.

In caso di mancata elaborazione o comunicazione dei piani, si sarebbe operata riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sarebbero state ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

³¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Il comma, infine, prevedeva un aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione affinché la spesa complessiva non superasse il limite fissato.

Articolo 10, comma 7

(Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell'ultimo triennio)

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011

sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 7 dell'articolo 10** dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati.

La norma sembra far riferimento, come anche precisato nella relazione tecnica, a quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali siano risultati totalmente non impegnati con riferimento a ciascuno degli anni indicati, abbiano cioè costituito economie di bilancio in ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2011 (successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2010).

Nel DPCM saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziarie esistenti per l'anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le disponibilità finanziarie, come individuate dal DPCM, sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l'obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di

privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396³², Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo, si ricorda che in base all'art. 48 del D.P.R. n. 397 del 2003 le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall'art. 45 del D.Lgs. n. 396 del 2003 in:

- a) titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;
- b) proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;
- c) gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;
- d) eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
- f) proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 9565 dell'UPB 26.2.9) ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

Si evidenzia che una disposizione di contenuto analogo era contenuta all'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2010³³.

³² *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo A).*

³³ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Articolo 10, comma 8

(Riduzione del termine di perenzione dei residui di spesa)

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: «I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziata per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in

vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.».

Il **comma 8** dell'**articolo 10**, tramite una novella ai primi tre commi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923³⁴, dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente.

Più in dettaglio, secondo quanto previsto dal primo comma del citato articolo 36 viene anzitutto ridotto a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i c.d. residui³⁵), analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente.

Il previgente articolo 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923 stabiliva invece che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato avesse assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di

³⁴ *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.*

³⁵ Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 2440 del 1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento, si intendessero perenti agli effetti amministrativi.

Si ricorda che la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi, una volta decorso un determinato lasso di tempo. La perenzione, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate.

La novella apportata all'articolo 36, primo comma, prevede altresì la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni.

Per effetto della modifica apportata all'articolo 36, secondo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923 le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

Fanno eccezione gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre del precedente esercizio, che possono essere mantenuti in bilancio come residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Il previgente secondo comma dell'articolo 36 prevedeva invece che le suddette somme stanziare e non impegnate alla chiusura dell'esercizio potessero essere mantenute in bilancio come residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferivano.

Tuttavia, nel caso di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente, il periodo di conservazione in bilancio era protratto di un anno.

Si ricorda che costituiscono economie di spesa le quote di stanziamento, sia di competenza che di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

Infine il nuovo articolo 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923 disciplina le somme che hanno costituito economie di bilancio relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale: per tali somme si prevede che possano essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale della stessa autorizzazione.

Tale disposizione non si applica tuttavia alle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate.

Articolo 10, comma 9

(Revisione della ricognizione dei residui da eliminare)

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:

«39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi

programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

Il **comma 9 dell'articolo 10** modifica la disciplina, recata dall'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), con la quale viene disposta la quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare e degli stanziamenti da iscrivere in bilancio.

Si ricorda che con i commi da 37 a 39 dall'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è stata avviata una riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso un programma di ricognizione dei residui passivi.

In particolare il comma 37 ha previsto che, con cadenza triennale a partire dal 2008, si debba effettuare l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali³⁶, al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, cioè l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

³⁶ Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”, disciplina, all'articolo 275 le modalità di accertamento delle somme da iscriversi come residui nel conto consuntivo. Gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 2440 del 1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Il secondo comma del citato articolo 275 prevede che tale dimostrazione deve indicare distintamente:

- a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;
- b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

Il comma 38 ha dettato le modalità con le quali opera la ricognizione di cui al comma 37. In particolare, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di ricognizione dei residui passivi, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio. Il programma di ricognizione dovrà concludersi entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.

Il successivo comma 39 ha previsto altresì che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, venga quantificato:

- l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma precedente, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato;
- l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche apportate dalla norma in esame all'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 sono sostanzialmente le seguenti:

- a) viene introdotto un limite massimo (pari del 50 per cento dei versamenti) all'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui;
- b) si prevede che i suddetti stanziamenti siano iscritti in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. Quest'unico fondo va pertanto a sostituire la pluralità di fondi che - secondo la norma previgente - andavano appositamente istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

-
- d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;
 - e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;
 - f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma del citato r.d. n. 2440 del 1923, cioè quelle somme iscritte quali residui, anche se non sono state impegnate.

Articolo 10, comma 10

(Abrogazione delle norme che prevedono la conservazione dei residui di stanziamento)

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi

dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 10 dell'articolo 10 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le vigenti disposizioni che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

Si ricorda che, per quanto concerne gli impegni di spesa, l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) prevede che le spese sono impegnate ed ordinate, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio, dai dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2, che prevedono che i

relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Sono tuttavia escluse dall'abrogazione disposta dalla disposizione in esame le norme relative:

- ai fondi del personale;
- al fondo occupazione;
- al fondo opere strategiche;
- al fondo per le aree sottoutilizzate.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011³⁷, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

³⁷ Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega per l'attuazione del federalismo fiscale).

Articolo 10, commi 11-13
(Disposizioni in materia di impegni)

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle

cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.

I commi da 11 a 13 dell'articolo 10 recano una serie di disposizioni in materia di impegni di spesa.

In particolare il **comma 11** prevede che - ai fini dell'attuazione della norma della legge di contabilità concernente gli impegni sugli stanziamenti di competenza (articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009) - gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate debbano verificare la sussistenza effettiva dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando l'atto o il contratto cui da conseguono l'obbligo dello Stato ed il conseguente diritto di terzi.

Detta verifica è necessaria ai fini della registrazione dell'impegno di spesa.

Si ricorda che l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009³⁸ disciplina la materia degli impegni. Esso prevede che i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio.

Il comma 2 citato stabilisce in particolare che formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

I commi 12 e 13 prevedono la possibilità di limitare l'assunzione di impegni in determinate circostanze.

Il **comma 12** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possa disporre la limitazione:

- all'assunzione di impegni di spesa
- all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato.

Il blocco degli impegni - effettuato entro limiti percentuali determinati uniformemente rispetto a tutte le dotazioni di bilancio - può essere disposto qualora si sia in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza (c.d. DEF) e dagli eventuali aggiornamenti.

Si valuti l'opportunità di individuare già nel testo in esame alcuni criteri diretti a delimitare le ipotesi in cui l'ampiezza dello scostamento rispetto agli obiettivi prefissati possa essere definita "rilevante".

Dal blocco degli impegni sono comunque escluse le cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 6 citato le spese obbligatorie - che rientrano tra i c.d. oneri inderogabili - sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Sui decreti con i quali viene disposto il blocco degli impegni è previsto il vaglio del Parlamento: tali decreti infatti, contestualmente alla loro adozione, devono essere trasmessi alle Camere corredati da apposite relazioni.

Il **comma 13** prevede che, per le medesime finalità di cui al comma precedente (ossia, si presume, nell'ipotesi di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati nel DEF), il Ministro dell'economia e delle finanze possa

³⁸ Legge di contabilità e finanza pubblica.

disporre, con proprio decreto, sentito il Ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non è specificato se la possibile riduzione delle spese di funzionamento opererà in maniera uniforme per i vari enti ed organismi coinvolti (in relazione alle rispettive dotazioni di bilancio) o se saranno possibili interventi selettivi.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge di contabilità afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche suddette è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio³⁹.

La disposizione non si applica comunque

- agli enti territoriali;
- agli enti vigilati dagli enti territoriali;
- agli organi costituzionali.

Il maggiore avanzo derivante dalle riduzioni di spese disposte ai sensi della norma in esame è indisponibile; è possibile tuttavia, con successivo decreto, che esso possa essere reso disponibile.

³⁹ Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato 24 luglio 2010 (Gazz. Uff. 24 luglio 2010, n. 171).

Articolo 10, commi 14 e 15
(Flessibilità di bilancio)

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per

materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Il **comma 14 dell'articolo 10** dispone che per il triennio 2012-2014 sia possibile in via sperimentale adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie concernenti le c.d. spese rimodulabili (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009), nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti.

Per quanto concerne l'entità delle suddette variazioni - che devono rispettare comunque il principio di invarianza dei saldi pubblici - esse non possono

singolarmente superare il limite del 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare.

Peraltro, nell'ipotesi in cui siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, la variazione non deve comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali.

La disposizione ribadisce, inoltre, che resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento delle spese di parte corrente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009⁴⁰, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

Mentre le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione, le spese rimodulabili si dividono a loro volta in:

- c) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- d) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

La procedura delineata dalla disposizione in esame per l'adozione delle variazioni delle dotazioni delle spese rimodulabili è la seguente:

- la variazione viene disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. Viene altresì precisato che le variazioni disposte con tali decreti hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
- sugli schemi di decreto è previsto il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione; i decreti possono comunque essere adottati qualora sia decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza;
- qualora il Parlamento non approvi la variazione corrispondente in sede di esame del disegno di legge di assestamento, i suddetti decreti perdono efficacia fin dall'inizio.

⁴⁰ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità previste per la legge di bilancio.

Il successivo **comma 15** reca una norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, della legge di contabilità.

Il comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 disciplina, nell'ambito del bilancio di previsione, le c.d. spese non rimodulabili.

Tali spese sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Per effetto della norma in esame, nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

- le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- le spese per interessi passivi;
- le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;
- le spese per ammortamento di mutui;
- le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Articolo 10, comma 16

(Ricognizione delle amministrazioni pubbliche effettuata dall'ISTAT)

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

Il **comma 16** dell'**articolo 10** dispone il posticipo - dal 31 luglio al 30 settembre - del termine entro cui l'ISTAT effettua annualmente, con proprio provvedimento, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della legge n. 196 del 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009⁴¹, l'ISTAT opera annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (entro il 31 luglio secondo il testo previgente), la ricognizione delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini della legge di contabilità, per amministrazioni pubbliche si intende l'insieme degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

Si ricorda altresì che, con il Comunicato 24 luglio 2010⁴², sono state individuate le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

⁴¹ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

⁴² Pubblicato sulla Gazz. Uff. del 24 luglio 2010, n. 171.

Articolo 10, commi 17 e 18
(Estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri)

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui

all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.

I **commi 17 e 18 dell'articolo 10** recano disposizioni concernenti l'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2010.

Il **comma 17** stabilisce che, al fine di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possa essere incrementato per l'anno 2011 il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Deve comunque trattarsi di crediti:

- il cui pagamento rientri tra le regolazioni debitorie pregresse, in base ai criteri di contabilità nazionale;
- il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse con circolare n. 38 del 15 dicembre 2010⁴³.

⁴³ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2010, n. 38 "Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3. Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti

Si ricorda che l'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato a provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari. La norma ha altresì previsto che alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

L'incremento per l'anno 2011 del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi viene disposta mediante:

- utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo sospesi con la Banca d'Italia di cui all'articolo 2, comma 250, ultimo periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010);
- versamento al bilancio dello Stato di una quota - fino ad euro 2 miliardi di euro - delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta.

Si tratta di risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".

Sempre con riferimento ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il **comma 18** ne consente l'estinzione anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile, in presenza:

- di richiesta del creditore;
- di parere conforme dell'Agenzia del demanio.

Si ricorda che l'articolo 1197 del codice civile disciplina la prestazione in luogo dell'adempimento (*c.d. datio in solutum*).

Esso prescrive in particolare che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999⁴⁴, all'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella

pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio".

⁴⁴ Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.

Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

Come riportato nella Relazione tecnica, la disposizione consentirebbe in sostanza ai Ministeri di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla vendita o comunque alla dismissione. Tale procedura di estinzione dei debiti dei Ministeri risulterebbe essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell'Agenzia del Demanio. Detta valutazione dovrebbe concernere, da un lato, l'opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall'altro lato, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

Si segnala come la norma in esame non individui alcun criterio a cui i Ministeri interessati e l'Agenzia del demanio dovrebbero fare ricorso per valutare l'opportunità e la convenienza di ricorrere all'istituto della datio in solutum; non viene peraltro delineata alcuna procedura a cui fare riferimento.

Potrebbe essere utile a tal fine, a titolo di esempio, specificare nella norma quanto affermato nella relazione tecnica circa la necessità di valutare l'opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore nonché l'opportunità di verificare l'assenza di situazioni debitorie in suo capo.

Si segnala, inoltre, che la disposizione non prevede una espressa clausola di salvaguardia per i beni di carattere storico-artistico, di rilevanza ambientale ecc.

Articolo 10, comma 19

(Elenco dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche)

19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti

nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il **comma 19 dell'articolo 10** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un elenco dei rappresentanti dello stesso Ministero nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁴⁵), e delle autorità indipendenti.

L'iscrizione nell'elenco suddetto, riservata a soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico che saranno stabiliti con successivo decreto di natura non regolamentare, diventa pertanto requisito necessario per poter rappresentare il Ministero nei collegi di revisione.

La disposizione prevede altresì che, in sede di prima applicazione, siano iscritti nell'elenco in parola:

⁴⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

- i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (ed i soggetti equiparati);
- i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono già componenti dei collegi di cui al presente comma.

Si segnala che la disposizione in esame non individua una data da cui l'iscrizione nell'elenco inizierà ad espletare la sua efficacia; peraltro anche per l'emanazione del decreto con cui saranno individuati i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico non viene fissato alcun termine. Viceversa la norma transitoria che prevede, in sede di prima applicazione, l'iscrizione nell'elenco di determinati soggetti appare di immediata efficacia.

Il comma 19 prevede altresì che tanto i soggetti summenzionati (dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti equiparati, nonché dipendenti del Ministero componenti dei collegi), quanto i magistrati della Corte dei conti possano, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni anche se non iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010⁴⁶.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010 ha riservato l'esercizio della revisione legale ai soggetti iscritti in apposito Registro.

Ai sensi del citato articolo 6 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
- b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

⁴⁶ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Articolo 10, comma 20

(Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre)

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da

disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze».

L'articolo 10, comma 20, novella l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁴⁷, relativo alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, limitatamente alla parte concernente le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Le disposizioni di cui al citato comma non si applicheranno per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato comma 8 ha ridotto, a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

A partire dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

L'autorizzazione è concessa solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi all'uso dei mezzi di comunicazione istituzionale via internet. In ogni caso, gli eventi autorizzati

⁴⁷ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

non devono comportare aumento delle spese destinate alla predette finalità e si devono svolgere al di fuori dell'orario di ufficio, senza comunque corresponsione di compensi per lavoro straordinario o indennità.

I suddetti limiti non si applicano:

- ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;
- alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari;
- alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e di Polizia.

La disposizione in esame stabilisce quindi che ad essere sottratte all'applicazione del limite di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 78/2010 non sono le mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, bensì quelle che, per il 2012, sono autorizzate, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal medesimo Ministero di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10, comma 21
(*Alienazione di titoli sequestrati*)

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Il **comma 21** dell'articolo in commento dispone che i titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 143 del 2008⁴⁸, siano venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, del D.L. n. 78 del 2010⁴⁹, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Il citato articolo 2 del D.L. 143/2008, nel disciplinare il «Fondo unico giustizia», stabilisce - al comma 2 - che rientrano in tale Fondo, con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui all'art. 61, co. 23, del D.L. n. 112 del 2008⁵⁰ (somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965⁵¹, o di irrogazione di sanzioni amministrative; proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla medesima L. 575/1965, nonché alla L. 1423/1956⁵², o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.Lgs. 231/2001⁵³);

b) di cui all'art. 262, co. 3-*bis*, del codice di procedura penale⁵⁴;

⁴⁸ Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante *'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

⁴⁹ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, *'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁵⁰ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante *'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁵¹ Recante *'Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere'*.

⁵² Recante *'Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità'*.

⁵³ Recante *'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300'*.

⁵⁴ L'art. 262 c.p.p., nel disciplinare la durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate, al co. 3-*bis* stabilisce che, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001;

c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'art. 117, co. 4, del R.D. n. 267/1942⁵⁵, come sostituito dall'articolo 107 del D.Lgs. 5/2006⁵⁶.

Il menzionato articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, nel disciplinare la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, al comma 21-*quinquies* stabilisce che - con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010 - sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del D.L. 143/2008, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art. 2 del D.L. 143/2008, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

⁵⁵ Recante *'Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa'*. Il citato articolo 117, nel disciplinare la *Ripartizione finale* ordinata dal giudice delegato una volta approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, prevede - al comma 4 - che per i creditori che non si presentano o sono irreperibili, le somme dovute siano nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

⁵⁶ Recante *'Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80'*.

Articolo 11

(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze – nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo

del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base

della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di *governance* di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,

comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al

presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: «453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di

cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 11 reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti.

L'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) ha assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi per la pubblica amministrazione, attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha poi individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip.

Tale disposizione ha dato il via al **Programma di razionalizzazione degli acquisti** e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici.

Il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 ha dettato criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto l'obbligo di acquisto delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, riferito a determinate tipologie di beni e servizi. Per quanto riguarda le restanti tipologie di beni e servizi, rimane facoltà delle amministrazioni utilizzare le Convenzioni. È stato poi previsto che le centrali regionali e la Consip S.p.a. costituiscono un **sistema a rete**, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica

amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.

Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente arricchito dalla legge finanziaria per il 2008, dal decreto-legge 112/2008, dalla legge finanziaria per il 2010 e dal decreto-legge 78/2010.

Il **comma 1** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 30 settembre 2011, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti (cfr. *supra*), debba:

- avviare un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e
- pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione di Consip mette a disposizione delle amministrazioni strumenti di *e-procurement* (acquisti in rete) e ha il suo centro operativo nel portale www.acquistinretepa.it.

Secondo la relazione illustrativa, il piano straordinario verrà attuato partendo da un'analisi ad ampio raggio delle categorie merceologiche di beni e servizi considerati spesa comune (PC, stampanti, buoni pasto, ecc.) e spesa specifica per il settore sanitario (beni e servizi utilizzati nello specifico contesto di riferimento, oltre quelli già trattati, come, ad esempio, ecotomografi, chimica clinica, ecc.). L'attività di analisi porterà all'individuazione delle categorie di beni e servizi per le quali saranno attivate specifiche iniziative di centralizzazione che il Ministero dell'economia realizzerà utilizzando i propri strumenti di negoziazione.

Ai sensi del **comma 2**, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, deve mettere a disposizione nel contesto del sistema a rete (cfr. *supra*) il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*).

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è finalizzata a favorire l'utilizzo di strumenti telematici di acquisto anche per le amministrazioni pubbliche che non partecipano propriamente al sistema a rete o che non siano in grado di parteciparvi per ragioni di carattere organizzativo e tecnologico.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede che, per le merceologie per le quali viene attuato il piano di cui al comma 1, Consip predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tal fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è complementare a quella di cui al comma 1 e ha la finalità di favorire non solo l'attuazione, ma anche il monitoraggio e il controllo del piano straordinario da parte delle amministrazioni acquirenti. Essa conterrebbe un richiamo implicito alle norme di contenuto analogo previste dall'art. 2, commi 570-572, della legge finanziaria per il 2008, che avevano una portata generale, per rimarcare l'importanza della programmazione (e dei relativi indicatori) e del monitoraggio nell'approvvigionamento di beni e servizi. Tali norme sono finalizzate soprattutto ad accrescere la responsabilizzazione di ciascuna amministrazione nei propri processi di pianificazione e controllo, fornendo elementi su cui basare la definizione di obiettivi di miglioramento.

I richiamati commi 570-572 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008 stabiliscono che il Ministero dell'economia, avvalendosi di Consip, individua indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile così definiti sono messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'art. 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia, attraverso Consip, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Il **comma 5** dispone che da tutte le attività fin qui descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 449, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. *supra*), gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge finanziaria per il 2000 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il già ricordato art. 26 della legge finanziaria per il 2000 prevede, al comma 3, che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. La stipulazione di un contratto in violazione della suddetta previsione è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Le comunicazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a effettuare nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice degli appalti, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente (**comma 7**).

Il **comma 8** reca una disciplina speciale per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame, ferme restando le disposizioni di *governance* di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347 e all'art. 22, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

Il **comma 9** prevede che il Ministero dell'economia stipuli, su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001, convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con decreto del Ministro dell'economia di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione illustrativa ricorda che attualmente il Ministero dell'economia eroga servizi c.d. di *pay roll* nei confronti delle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, incluse le agenzie fiscali, con alcune eccezioni (forze armate), e che diverse amministrazioni territoriali hanno fatto richiesta di accesso a tali servizi, a cui non si è potuto dare seguito in assenza di specifica regolamentazione. La relazione sottolinea che la norma in esame non contiene elementi di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti da parte delle amministrazioni pubbliche non statali e, nella logica di leale collaborazione tra diversi livelli di governo nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in sede europea, consente la discrezionalità nella scelta, fermi restando i canoni di efficienza che riguardano l'intera attività amministrativa.

Il **comma 10** reca una disposizione speciale per il Ministero della giustizia.

Esso prevede che - con riferimento alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero suddetto ed al fine del contenimento della spesa medesima -, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, individua periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali, per l'acquisizione dei quali il Ministero della giustizia si avvale di Consip, in qualità di centrale di committenza.

Il suddetto decreto definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip.

Il **comma 11** modifica l'art. 1, comma 453 della legge finanziaria per il 2007, al fine di prevedere che i meccanismi di remunerazione sugli acquisti, che possono essere previsti con decreto del Ministero dell'economia, siano

condizionati alla previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti sui saldi di finanza pubblica.

Tali meccanismi sono estesi agli aggiudicatari di gare bandite da Consip e degli appalti basati su accordi quadro conclusi dalla medesima società.

Con riferimento al decreto in questione, è eliminato il riferimento al concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Ai sensi del **comma 12**, la relazione di cui all'art. 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000, deve illustrare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo in esame per ciascuna categoria merceologica.

Tale relazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di giugno di ciascun anno.

L'articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 stabilisce che, nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione, verificano l'osservanza dei parametri prezzo-qualità di cui alle convenzioni Consip, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal medesimo art. 26. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Articolo 12

(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all' Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti

il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l' Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all' Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all' Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b); d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.

Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel

settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa

vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del

presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di cui al comma 222, periodo nono», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 222».

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà

dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.».

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la

comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza».

L'articolo 12 dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, affidando larga parte delle attività manutentive del patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio, organismo che avrà modo di gestire in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti - confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare l'articolo in titolo stabilisce al **comma 1** che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, ad esclusione degli enti territoriali, previdenziali e del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri (ma con riferimento ai soli beni immobili ubicati all'estero), siano subordinate alla verifica di compatibilità con il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che per amministrazioni pubbliche si devono intendere gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente entro il 31 luglio dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *legge di contabilità e finanza pubblica*.

Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2010.

Tale disposizione già subordina infatti le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I commi da 2 ad 11 dell'articolo in titolo dispongono in merito alle attività di manutenzione degli immobili pubblici, e stabiliscono come spetti all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse necessarie alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, confluite in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

In particolare il **comma 2** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, ordinari o straordinari (salvo quelli di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori):

- sugli immobili di proprietà dello Stato ed in uso per finalità istituzionali;

- sugli immobili di proprietà di terzi ma utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni dello Stato, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma è applicabile alle amministrazioni della Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, ad esclusione delle specifiche previsioni di legge relative ai Ministeri della difesa, degli affari esteri, per i beni e le attività culturali, nonché delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 sopra richiamata precisa che per amministrazioni pubbliche si intendano tutte quelle dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Si ricorda che l'Agenzia del demanio, nata dalla suddivisione e dal conferimento delle funzioni del Ministero delle Finanze alle quattro Agenzie Fiscali (Entrate, Territorio, Dogane e Demanio) istituite nell'ambito della nuova organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dal sopra richiamato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ed ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che all'Agenzia del demanio sia attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili, nonché dei beni confiscati. Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante *Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, ha da ultimo trasformato l'Agenzia in Ente Pubblico Economico (EPE).

Il **comma 3** dell'articolo in titolo prevede, sempre a partire dal 2012, un obbligo di comunicazione annuale a carico delle amministrazioni dello Stato richiamate nel comma precedente concernente la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da effettuare sugli immobili di

proprietà in uso o su quelle condotti in locazione passiva o utilizzati a qualsiasi titolo.

Il **comma 4** stabilisce che spetta all'Agenzia del demanio assumere le decisioni di spesa sulle previsioni triennali presentate sulla base di un piano generale di interventi per il triennio, finalizzato peraltro al recupero di spazi in immobili di proprietà dello Stato nell'ottica di pervenire ad una riduzione delle locazioni passive.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento, la norma andrebbe ricondotta nell'ambito del complessivo obiettivo di contenimento dei costi di locazione passiva e manutenzione, che ha portato all'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale "Conduttore unico", ferme restando le attività e le funzioni che permangono in capo ai Ministeri, sia ai fini della razionalizzazione degli spazi che del riordino delle procedure relative alle locazioni passive.

A sua volta il processo di riordino delle locazioni passive risulta operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

Per la realizzazione degli interventi manutentivi, l'Agenzia del demanio è autorizzata, ai sensi del **comma 5** dell'articolo in titolo, a stipulare:

- convenzioni quadro con strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- accordi quadro con società specializzate nel settore, per la gestione degli appalti da sottoporre al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio.

Le risorse per gli interventi di manutenzione già a disposizione delle amministrazioni, ai sensi del **comma 6**, dovranno essere convogliati a decorrere dal 1 gennaio 2013 in due appositi fondi, destinati - come già anticipato - rispettivamente alle spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e disponibili per le nuove attribuzioni dell'Agenzia del demanio.

Per dotare i fondi delle risorse necessarie si provvederà tramite corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Restano i limiti stabiliti:

- dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* in materia di comunicazioni annuali

- all’Agenzia del demanio del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie;
- dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* in materia di limiti percentuali del valore dell'immobile per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
 - dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Nella relazione tecnica al provvedimento in esame si evidenzia come la nuova disposizione si ricolleggi in particolare alla normativa introdotta con l’articolo 2 della già richiamata legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, norma che ha fissato alcuni limiti - ai commi da 618 a 626 - entro cui si devono ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nella P.A. (con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). In particolare, tale normativa, nello stabilire che le risorse rispettivamente destinate alle manutenzioni ordinaria e straordinaria degli immobili siano destinate su distinti capitoli per ciascuna delle amministrazioni interessate, ha fissato appositi limiti di spesa. I limiti sono determinati sulla base di specifiche percentuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà statale in uso governativo, nonché per la manutenzione ordinaria relativamente agli immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle amministrazioni centrali dello Stato, indicati al comma 618 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ed applicati al valore degli immobili (questi limiti non vengono peraltro modificati dal testo in esame).

Il **comma 7** dell'articolo in titolo specifica che:

- a) fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni previsti dal comma 5, gli interventi manutentivi continueranno ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate, pur nei limiti previsti dalla nuova disciplina;
- b) successivamente alla stipula degli accordi o delle convenzioni, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall’Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Analogamente a quanto disposto dal comma 5, il **comma 8** prevede che l’Agenzia del demanio, per il monitoraggio degli interventi necessari di manutenzione, si avvalga delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti - senza nuovi o maggiori oneri - o di società specializzate ed indipendenti, con le risorse a disposizioni nei fondi di cui al comma 6.

Al fine di attuare in modo compiuto la già richiamata disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di comunicazioni annuali all'Agenzia del demanio del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, il **comma 9** dell'articolo in titolo dispone che le amministrazioni dello Stato comunichino annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio le previsioni relative alle nuove costruzioni la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

Il **comma 10** rinvia ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione, ai fini dell'attuazione delle norme in esame senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, delle attività dei Provveditorati per le opere pubbliche, nonché delle modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto è volta, nella sostanza, a escludere l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁵⁷, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge finanziaria 2010 sono causa, ai sensi del **comma 13** dell'articolo in titolo, di responsabilità amministrativa. A tal fine si prevede che le amministrazioni soggette a tali obblighi debbano individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze tramite registrazione sul portale.

Infine i **commi 11, 12, 14 e 15**, introducono novelle in alcune delle disposizioni normative sopra richiamate conformi al contenuto innovativo dell'articolo in titolo.

Con particolare riferimento al comma 14, nella relazione tecnica al provvedimento in esame si specifica come le previsioni ivi contenute abbiano natura meramente ordinamentale, finalizzate a definire il discrimine tra il Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, curato dal Dipartimento del Tesoro, ed il Conto generale del patrimonio

⁵⁷ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

dello Stato redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a norma degli articoli 36 e 37 della sopra richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, articoli che dettano norme, rispettivamente, in materia di elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio e di parificazione del rendiconto.

Per quanto concerne invece la disposizione recata dal comma 15, essa estende al Dipartimento del Tesoro, per gli atti di competenza, la possibilità di effettuare la segnalazione alla Corte dei Conti in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione in discorso.

Articolo 13 *(Rimodulazione di fondi)*

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo è ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia

reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il **comma 1 dell'articolo 13** rimodula la dotazione del c.d. "fondo depositi dormienti" di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005⁵⁸, prevedendo che essa:

- sia ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011;
- sia incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, ha costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro dall'articolo 8-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009⁵⁹.

⁵⁸ Legge finanziaria 2006.

Il **comma 2** riduce la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 per l'importo di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

Come specificato dalla Relazione tecnica, si tratta della quota riassegnata nel 2011 e non ancora utilizzata in relazione alle economie derivanti dai definanziamenti 2007-2009 previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il **comma 3** riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 185 del 2008⁶⁰.

In dettaglio, la dotazione del fondo viene ridotta dei seguenti importi:

- 252 milioni di euro per l'anno 2012;
- 392 milioni di euro per l'anno 2013;
- 492 milioni di euro per l'anno 2014;
- 592 milioni di euro per l'anno 2015;
- 542 milioni di euro per l'anno 2016;
- 442 milioni di euro per l'anno 2017;
- 342 milioni di euro per l'anno 2018;
- 292 milioni di euro per l'anno 2019;
- 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Come specificato nella Relazione tecnica, si tratterebbe in sostanza dei risparmi della riforma pensionistica, con particolare riferimento alla quota concernente l'aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti pubbliche, destinata all'aumento del suddetto Fondo strategico ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009⁶¹, e successive modificazioni, per interventi per le politiche sociali e familiari.

⁵⁹ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

⁶⁰ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

⁶¹ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

Articolo 14, commi 1-5

(Controllo sugli enti di previdenza ed assistenza di diritto privato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)», con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi

a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

I **commi da 1 a 5** attribuiscono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base (nonché degli altri enti di diritto privato - che gestiscono ulteriori forme di previdenza ed assistenza - compresi nell'ambito di applicazione di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509⁶²). Nell'esercizio di tali attività, la COVIP può effettuare anche ispezioni, richiedendo la produzione di atti e documenti.

Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio ed analisi della spesa previdenziale ed assistenziale degli enti in esame (**comma 5**).

La COVIP riferisce - secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dal **comma 2** - ai Ministeri competenti, ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza ad essi spettanti.

Il **comma 3** demanda ad un decreto ministeriale la definizione di disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti in oggetto, di conflitti di interessi e di banca depositaria. *Sotto il profilo della formulazione letterale, poiché il comma 3 usa la locuzione generica di "enti previdenziali", occorrerebbe specificare se, come sembra, si faccia riferimento solo agli enti previdenziali di cui al comma 1.*

Per l'esercizio delle nuove funzioni, la COVIP può avvalersi del contingente di personale di cui al **comma 4**.

⁶² Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Articolo 14, commi 6-14
(Istituto Luce - Cinecittà)

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce – Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al

comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce – Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).

Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da

quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio

di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legge 23 aprile 1993, n.118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle

funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali

provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

L'articolo 14, dal comma 6 al comma 14, introduce una serie di disposizioni volte al riordino della società per azioni *Cinecittà - Luce*, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce - Cinecittà*, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della partecipazione. I commi in esame prevedono, altresì, il procedimento per la liquidazione della *Cinecittà - Luce s.p.a.* e il suo trasferimento alla società *Fintecna s.p.a.* o a società da essa interamente controllata, nonché disposizioni relative alle risorse umane, strumentali e patrimoniali della società.

Il **comma 6** prevede la costituzione della società a responsabilità limitata *Istituto Luce - Cinecittà*, con sede a Roma. Tra le finalità della costituzione della società in esame è ricompresa la salvaguardia delle attività e delle funzioni svolte fino ad oggi dalla *Cinecittà - Luce s.p.a.*, che è posta in liquidazione ai sensi dei commi 11 e seguenti (v. *infra*).

Il capitale sociale della società viene stabilito in 15.000 euro.

La titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Si ricorda che, in data 11 maggio 2009, è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Istituto Luce S.p.A. in Cinecittà Holding S.p.A., che ha dato vita alla nuova società Cinecittà - Luce S.p.A.

La normativa dello Stato concernente le attività della società è rimasta quella costituita dal D.P.R. 12 novembre 1984, n. 905⁶³, e dall'art. 5-*bis* del d.l. 23 aprile 1993, n. 118⁶⁴.

Dispone il primo, approvando il nuovo testo dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema⁶⁵, che l'Ente provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l'attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevede poi che l'Ente possa costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l'art. 5-*bis* del d.l. n. 118 del 1993, nel testo risultante dalle successive modifiche, dopo aver disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, stabilisce che il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Prevede poi che la società debba presentare, annualmente, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale e un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e debba inoltre presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Sulla base del programma preventivamente approvato, il Ministero dei beni e delle attività culturali assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163⁶⁶.

Come è stato osservato nella determinazione n. 98/2010 della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti, la normativa suindicata non risponde ormai interamente alle esigenze del settore. E' opportuno rilevare infatti come l'attuale norma di riferimento per l'attività dell'ente non sembri del tutto coerente con la normativa più recente, in particolar modo con il disposto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede l'obbligo di cessione delle partecipazioni, detenute da enti, in società la cui attività potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato e alterarne la concorrenza.

⁶³ D.P.R. 12 novembre 1984, n. 905, *Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema*.

⁶⁴ D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n. 202, *Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA*.

⁶⁵ Si veda il D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575, *Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema*.

⁶⁶ L. 30 aprile 1985, n. 163, *Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*.

Si ricorda che l'articolo 3, commi 27-32, della legge finanziaria 2008⁶⁷ pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 27, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il seguente comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati⁶⁸ dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Ai sensi del comma 29, le amministrazioni pubbliche devono, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge⁶⁹, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

A titolo informativo, si rammenta che il comma 27-bis prevede che per le amministrazioni dello Stato restino ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

Ai sensi del comma 30, nei casi in cui sia comunque necessario costituire, nel rispetto dei limiti di cui al comma 27, società o enti, comunque denominati, o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni devono:

- adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i suddetti società, enti, ecc.;
- provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Il comma 31 prevede che, sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono individuate provvisoriamente in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione di società o enti o all'assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento

⁶⁷ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

⁶⁸ Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 28-bis).

⁶⁹ Legge entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale trasferito.

Ai sensi del comma 32, i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Il **comma 7** stabilisce che all'onere che deriva dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della società (fissato in euro 15.000, come già detto, per l'anno 2011) si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, recante la disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, così come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2010⁷⁰.

Il **comma 8** prevede l'individuazione delle risorse umane⁷¹, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società *Cinecittà Luce s.p.a* da trasferire alla società *Istituto Luce - Cinecittà* a titolo gratuito. A tal fine si provvede con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata.

Il **comma 9** stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali emani, annualmente, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società. L'atto di indirizzo si riferisce a una serie di attività e servizi di interesse generale fra i quali sono compresi:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico;

b) la distribuzione di opere prime e seconde, e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e la produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lettera a).

Il comma in esame prevede altresì che nell'atto di indirizzo:

- non possano essere ricomprese le attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b);

⁷⁰ L. 23 dicembre 2009, n. 191, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

⁷¹ La consistenza del personale di Cinecittà Luce S.p.A. alla data del 31 dicembre 2009 era di 138 unità, di cui 8 dirigenti, 118 impiegati a tempo indeterminato, 7 impiegati a tempo determinato, 4 giornalisti e un operaio. A livello di costo, il dato consuntivo al 31 dicembre 2009 presenta un valore di euro 8.618.951. A questo si deve aggiungere personale a contratto, che al 31 dicembre 2009 ammontava a 14 unità per un costo complessivo pari ad euro 178.880 (dati tratti dalla determinazione n. 98/2010 della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti).

- possono essere ricomprese attività strumentali di supporto e complementari ai compiti esplicitati nel settore cinematografico dalle strutture competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28⁷², reca una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggiare e aiutare le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicurare, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuovere attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

In particolare l'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28, dispone l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche; il comma 7 prevede che il Ministero gestisca il citato Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e dell' adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio.

Il **comma 10** stabilisce che la società *Istituto Luce - Cinecittà* presenta (*si presume annualmente*) al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il programma annuale è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna anche le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società.

Il **comma 11** dispone che la società *Cinecittà - Luce s.p.a.* dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 8, è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata.

Il **comma 12** disciplina la nomina, la composizione e il compenso di un collegio di tre periti nominati dai seguenti enti: uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente. Il collegio di periti ha il compito di realizzare una verifica della situazione economico-patrimoniale della società e una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.

⁷² *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che sarà conferito al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma in esame prevede, quindi, la disciplina dell'eventuale maggiore o minore importo che risulta dalla differenza tra il valore stimato dell'esito finale della liquidazione e il corrispettivo versato dalla società trasferitaria al Ministero: nel caso in cui il primo sia maggiore, il relativo importo eccedente è attribuito alla società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito con la liquidazione; al contrario, qualora esso sia minore, il collegio dei periti determina l'importo che il Ministero corrisponderà annualmente alla società trasferitaria al fine di garantire la copertura dei costi di gestione della società posta in liquidazione. A tale eventuale onere il Ministero farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo.

Si osserva che sarebbe opportuno chiarire se "i successivi trenta giorni" decorrano dalla messa in liquidazione della società o dalla redazione del rendiconto e della situazione economico-patrimoniale.

Il **comma 13** stabilisce che nel decreto ministeriale di individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali di cui al comma 8 possa essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di alcune funzioni attualmente svolte dalla società *Cinecittà - Luce s.p.a.* Inoltre lo stesso decreto individuerà le risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di *Cinecittà - Luce s.p.a.*

Il comma in esame, quindi, disciplina il rapporto di lavoro di quei dipendenti che: a) sono assunti a tempo indeterminato; b) non hanno qualifica dirigenziale; c) sono in servizio presso la società *Cinecittà - Luce s.p.a.* e non saranno trasferiti alla nuova s.r.l.; tali dipendenti saranno inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità. Di conseguenza si prevede la rideterminazione del personale del Ministero in misura corrispondente a quello trasferito e si disciplina il trattamento economico del personale inquadrato.

Il **comma 14** stabilisce che tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tasse, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Articolo 14, comma 15

(Soppressione enti - disposizione interpretativa)

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

L'**articolo 14, comma 15**, reca un'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁷³, che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge (cfr. *infra*) e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni.

In particolare, l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 78/2010 prevede che gli enti di cui all'Allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato.

Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i

⁷³ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'Allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

La disposizione in esame chiarisce che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

Si riporta di seguito l'Allegato 2 al decreto-legge 78/2010.

Enti soppressi	Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per i combustibili	
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)	
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ⁷⁴	CCIAA Brescia
IPI, istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi	

⁷⁴ Voce inserita dall'art. 2, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Enti soppressi	Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni
dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182	
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	

Articolo 14, comma 16

(Norme sulla soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir)

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 16** opera nell'ambito già disciplinato dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁷⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale articolo aveva soppresso il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301⁷⁶, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687⁷⁷.

Il citato comma disponeva che il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, fosse trasferito alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato. Tale patrimonio costituiva un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non rispondeva con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentrava nei processi attivi e passivi nei quali era parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si facesse luogo all'interruzione dei processi.

Si prevedeva l'intervento inoltre di tre periti, chiamati a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio

⁷⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁷⁶ *Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.*

⁷⁷ *Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.*

trasferito. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'intervento odierno da un lato pone un termine (15 dicembre 2011) per il versamento del corrispettivo: ciò, indirettamente, è un termine posto all'attività dei tre periti. Dall'altro lato, la norma modifica la presidenza del collegio dei tre periti: tra i tre (uno designato dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze) prima la presidenza spettava a quello designato dal Ministero, mentre ora essa compete al componente designato d'intesa con i componenti del Comitato; la formulazione (in guisa di "novella" della vecchia norma), peraltro, si presta anche ad una nuova designazione dei due.

Articolo 14, commi 17-27
(Soppressione dell'ICE)

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo

strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti

attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo

economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale

locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale

trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

I commi da 17 a 27 incidono sul sistema di internazionalizzazione delle imprese.

Con il termine internazionalizzazione delle imprese si indica una molteplicità di attività piuttosto eterogenee, svolte da una pluralità di soggetti istituzionali, tra le quali rientrano: l'azione di politica estera volta a promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero ovvero l'incremento delle esportazioni; la costituzione di sportelli unici per le imprese che operano all'estero; l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero; il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale; la concessione di crediti agevolati per l'esportazione e l'assicurazione degli stessi crediti; i finanziamenti diretti e la partecipazione, da parte di organismi societari sottoposti al controllo pubblico, in società finanziarie; il finanziamento di società miste all'estero.

Per quanto riguarda gli organismi la cui azione è volta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, oltre al Ministero dello sviluppo economico vanno menzionati il Ministero degli affari esteri e le regioni. A livello dell'amministrazione statale, è inoltre da ricordare l'attività di coordinamento e decisione svolta dal CIPE. Nel settore operano inoltre l'Istituto del commercio estero (ICE), sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE, ora trasformato in S.p.A); la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), le cui azioni sono per il 76% di proprietà pubblica; la Società finanziaria attiva nei confronti delle imprese che operano nelle zone di confine (FINEST). Vanno infine menzionati il Mediocredito Centrale, gli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche e le camere di commercio italiane all'estero.

L'ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è stato fondato nel 1926; è l'ente che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle

esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. A tal fine l'ICE, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68, in stretta collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico elabora il Programma delle Attività promozionali, assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione.

L'ICE - il cui statuto fu adottato con D.M. n. 474 dell'11 novembre 1997 - ha la propria sede centrale in Roma e dispone di una rete composta da 17 Uffici in Italia e da 115 Uffici in 88 Paesi del mondo.

Il **comma 17** pone termine ad una lunga contesa, intorno alla "riformabilità" o meno dell'Istituto, sviluppatasi lungo l'arco di varie legislature.

Già nel corso della XIV legislatura l'intento governativo di riordinare il settore si era concretizzato nella previsione di due deleghe per l'adozione di appositi provvedimenti, contenute nelle leggi n. 229/03 (*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*) e n. 56/05, nessuna delle quali fu peraltro attuata.

Nell'attuale legislatura⁷⁸, già il disegno di legge governativo di cui all'Atto Camera n. 1441 («*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*») recava, all'articolo 7, una delega al Governo per riordinare⁷⁹ le disposizioni vigenti in materia di commercio con l'estero: essa si giustificava, secondo la relazione, con "le rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico internazionale e la necessità di poter verificare le effettive attualità e incidenza delle norme poste a base delle azioni di politica commerciale (...) In tale operazione, oltre alla materia più propriamente relativa alla politica commerciale, vanno considerati anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane unitamente all'opportunità di coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli delle regioni e di altri soggetti operanti nel settore"⁸⁰. Ma il 5 agosto 2008 l'Assemblea della Camera dei deputati deliberò lo stralcio, tra l'altro, di questa proposta.

⁷⁸ In cui il Governo ha anche di recente ribadito il ruolo centrale della politica commerciale all'estero. In occasione delle *Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle novità intervenute nella maggioranza che sostiene il Governo* egli ha dichiarato: "La diplomazia commerciale che io ho posto al centro del mio impegno in politica estera, ci ha consentito di raggiungere intese economiche per oltre 30 miliardi di euro di commesse a favore delle imprese e dei lavoratori italiani" (*XVI legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, resoconto stenografico*, 22 giugno 2011, p. 6; cfr. anche *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, resoconto stenografico*, 21 giugno 2011).

⁷⁹ La delega includeva la redazione di un «codice» in materia di internazionalizzazione con lo scopo di rendere compatibili tra loro gli attuali interventi normativi secondo principi e criteri direttivi uniformi.

⁸⁰ La ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato e regioni in materia di internazionalizzazione risulta dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*). Allo Stato (art. 18), oltre alla definizione dei criteri generali per la concessione degli incentivi e simili all'industria

Successivamente, con l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") il Governo fu delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. Essa era stata richiesta dal Governo stesso, per la raccolta ed il coordinamento delle disposizioni legislative in materia, con l'indicazione di considerare, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti idonei a promuovere l'internazionalizzazione; la relazione governativa all'originario disegno di legge (Atto Senato n. 1195) ripeteva anche la richiesta al Parlamento di consentire la predisposizione di un codice in materia di internazionalizzazione, nonché un coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni⁸¹ e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione⁸².

La delega, però, non fu mai esercitata: essa è scaduta il 15 febbraio 2011.

In luogo dell'adempimento della delega, il Ministro dello sviluppo economico *ad interim*, il 26 maggio 2010, depositava due relazioni al Parlamento sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto, riferite agli anni 2007 e 2008 (Docc. CXLIII, nn. 1 e 2): veniva colta l'occasione per denunciare la contraddittorietà dei risultati per gli anni di riferimento, divisi tra "costante miglioramento nel livello di utilizzo dei fondi ordinari disponibili" ed il fatto che "resta critica la capacità di interpretare le esigenze dei committenti, di adeguarsi tempestivamente alle evenienze sopravvenute e di affiancare la programmazione

ed alla diretta concessione di determinati contributi (ad esempio quelli di rilevanza economica strategica o valutabili su scala nazionale), sono riservate funzioni e compiti in materia di assicurazione, riassicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione; partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; sostegno alle iniziative di penetrazione commerciale ed industriale; sostegno alla partecipazione di imprese italiane a gare internazionali; attività promozionale di livello nazionale ed altre funzioni di analogo contenuto in cui si sostanzia la gran parte delle attività rivolte alla internazionalizzazione delle imprese. Alle regioni (art. 19) risultano invece attribuite le funzioni in materia di promozione di livello locale nonché la concessione di incentivi e simili per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e della internazionalizzazione delle imprese. Va infine ricordato come il testo dell'articolo 117 Cost., introdotto nell'ambito della riforma del titolo V della Costituzione, ricomprenda tra le materie di legislazione concorrente - per le quali alle regioni spetta la potestà legislativa e regolamentare ed allo Stato la definizione con legge dei principi fondamentali della materia - il commercio con l'estero. La giurisprudenza costituzionale sulle relazioni internazionali delle regioni ha sul punto contribuito a dirimere il confine con le materie valutaria, finanziaria e della concorrenza, oltre che con la politica estera nazionale, tutte rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo articolo 117 Cost..

⁸¹ Per le quali uno dei criteri di delega prevedeva il principio della "complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale".

⁸² Pure menzionati erano gli accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. Tra i criteri di delega si leggeva anche la "semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore".

dei soggetti *partner*" (pp. 14-15 del Doc. CXLIII, n. 1 cit.)⁸³. Mentre il Ministero auspicava che l'Istituto continuasse nello sforzo di coinvolgimento degli operatori esteri nelle iniziative promozionali, lamentava che il loro numero si fosse ridotto nel 2008 del 5,2% a fronte di un incremento della spesa (pp. 19-20); esso poi giudicava positivamente il fatto che la rete estera dal 2007 fosse tornata a registrare "il costo industriale più elevato rispetto alla sede e alla rete Italia", ma nel contempo lamentava che la rete Italia nel 2008 si fosse contratta (-10%) "a tal punto da mettere in dubbio il raggiungimento del livello minimo di efficienza, sotto il quale la struttura diviene inutile" (pp. 22-23)⁸⁴. Oltre a ciò, il Ministero referente lamentava di aver "più volte segnalato all'Istituto i significativi risultati che discenderebbero da ulteriori razionalizzazioni della struttura organizzativa e delle procedure interne"⁸⁵, visto che l'Istituto a suo modo di vedere "non riesce a superare una configurazione caratterizzata da una forte burocratizzazione interna" che solo nel 2008 si sarebbe attenuata in virtù della "maggiore ampiezza della delega autorizzativa concessa dal Consiglio di amministrazione al direttore generale e [di] una maggiore flessibilità della dirigenza nella ricerca di soluzioni alle *impasse* burocratiche" (pp. 30-31).

La conclusione della relazione al Parlamento, comunque, rimaneva ancora interlocutoria: confermava "l'urgente necessità di un intervento normativo di ampio respiro" come quello delegato con la legge n. 99 del 2009, "che ponga le

⁸³ "A conferma della criticità evidenziata - si proseguiva - si pongono anche i dati relativi al rapporto tra fondi utilizzati e budget disponibili (...) nella cosiddetta attività di base, l'utilizzo dei fondi nel 2008 ha raggiunto l'apprezzabile livello del 93,3% (...) nel caso del settore 'Accordi' (comprensivo di tutte le Convenzioni specifiche tra ICE e diversi soggetti terzi) la percentuale di utilizzo del budget è molto più bassa (...) Tra gli effetti prodotti da questo approccio va annoverata la persistente carenza di 'esordienti' tra le imprese che partecipano alle iniziative" (*ibidem*, pp. 16-17). Il punto trovava rispondenza nei dati offerti dallo stesso presidente dell'ICE Vattani presso la decima Commissione del Senato, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e industriale: "il rapporto utilizzo-assegnazione nel corso degli anni è andato aumentando: sono presidente dell'ICE dal 2006 e siamo passati dall'86 per cento del 2005 al 105 per cento del 2008. Ciò significa che le risorse a nostra disposizione sono state utilizzate in maniera sempre più completa. Anche in caso di partenariato (quando dobbiamo discutere con le Regioni, con le camere di commercio o con le associazioni di categoria), siamo riusciti ad elevare leggermente il rapporto, che è meno favorevole, perché la capacità di spesa per le attività svolte dalla sola ICE è del 93,3 per cento, mentre quella relativa al totale degli accordi è solo del 78 per cento" (*XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 6 della 10^a Commissione*, 23 luglio 2009, pp. 6-7).

⁸⁴ La severità del giudizio conseguente è nella denuncia del fatto che "l'Istituto ha finora sostanzialmente eluso le indicazioni fornite negli ultimi anni dal Ministero in materia di riorganizzazione funzionale della Rete Italia, orientate a trasformare gli uffici ICE, alla luce del nuovo scenario costituzionale federalista, in specialisti dell'affiancamento agli enti territoriali nella fase di programmazione promozionale": *ibidem*, pp. 23-24.

⁸⁵ Nei cui confronti un interesse crescente si registrava anche in Parlamento, nel medesimo periodo: cfr. l'audizione del presidente dell'ICE Umberto Vattani presso la decima Commissione del Senato e le domande rivoltegli in funzione dell'indagine conoscitiva "sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e industriale": *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 6 della 10^a Commissione*, 23 luglio 2009, pp. 14-15.

basi per superare le criticità evidenziate dalla presente Relazione (...) Ci si riferisce, in particolare, al ruolo sempre più attivo delle Regioni nel settore dell'internazionalizzazione", all'abbandono progressivo dell'attività di primo livello⁸⁶ in favore del partenariato sistemico, ma anche alla necessità di definire "con maggiore chiarezza il ruolo strumentale dell'ICE rispetto al Ministero, sia in funzione della realizzazione del piano annuale, sia delle eventuali commesse a valere su altre fonti finanziarie" (pp. 32-34).

La relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge non specifica a quale delle categorie previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (enti "i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari") si debba ascrivere la decisione di sopprimere l'ICE.

Il **comma 18** pone una disciplina *ad hoc* per la successione nelle funzioni (nozione di diritto pubblico) e nei rapporti (nozione di diritto privato) dell'ente cessato; poiché però la norma si apre con una clausola di salvaguardia, essa deve intendersi come una norma residuale, per tutto quanto non disposto *in subiecta materia* dalle previsioni dei successivi quattro commi.

Che l'ICE svolgesse funzioni pubbliche era arguibile dalla sua stessa definizione di ente pubblico non economico⁸⁷, di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 68. Sia che si faccia riferimento alla tradizionale categoria dell'ente autarchico⁸⁸, sia invece che lo si faccia rientrare nelle più recenti categorie di fonte comunitaria (quale organismo di diritto pubblico come definiti dall'articolo 1 comma 9 della direttiva CE 18/04⁸⁹ e dalla pertinente

⁸⁶ "Che ancora impegna l'ente in numerose e capillari iniziative, più adatte all'azione dei soggetti a vocazione territoriale, prossimi alle piccole e piccolissime realtà, ancora digiune di esperienze all'estero": *ibidem*, p. 33.

⁸⁷ Si trattava di un'evoluzione e di una specificazione rispetto dal precedente ordinamento di cui alla legge n. 106 del 1989, che conferiva all'ICE la personalità di diritto pubblico: gli enti di diritto pubblico sono infatti i soggetti dotati di capacità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti di diritto pubblico, e che siano stati istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale di carattere non industriale e commerciale. In tal senso esso già rientrava tra gli enti soggetti allo statuto del parastato, cui quindi era applicabile l'art. 4 della legge n. 70 del 1975 (per cui nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge); anzi, dall'art. 97 Cost., 1° comma, in base al quale "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge", si ricava che la nascita di un ente pubblico (al pari della modificazione e della soppressione) deve poggiare su regole giuridiche fissate dal legislatore.

⁸⁸ Dotato, cioè, della capacità di svolgere una attività avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia della attività amministrativa dello Stato. Si ha autarchia quando ad una persona giuridica con compiti o funzioni di interesse pubblico è riconosciuta la titolarità di pubblici poteri, mediante l'equiparazione degli atti da questa emanati agli atti amministrativi dello Stato.

⁸⁹ Secondo cui per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito

giurisprudenza europea), ciò che è certo è che l'ICE rientra tra le "Amministrazioni Centrali" dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)⁹⁰. Ciò non toglie, però, che come tutti gli enti pubblici esso possa agire anche *iure privatorum* e che, in questa veste, l'ICE sia titolare di rapporti giuridici attivi e passivi con terzi: il comma 18 riferisce questi rapporti alle "risorse di personale, finanziarie e strumentali" inerenti alle funzioni svolte e ne dispone il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, [ne]anche giudiziale.

La norma presuppone dunque che non esistano risorse non inerenti alle funzioni svolte⁹¹ e che non abbia luogo alcuna procedura di liquidazione dell'ente soppresso. Soccorre, in proposito, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*in tema di soppressione di enti pubblici, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione". Nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui "in universum ius", con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e deve ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione»⁹².*

La norma dunque presuppone una successione a titolo universale "per incorporazione" in enti simili, secondo il modello delineato dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: ma la categoria non sfugge al più generale

da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

⁹⁰ L'elenco - recato dal Comunicato ISTAT 24 luglio 2010, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010, n. 171 - è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprende le unità istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti.

⁹¹ Tali dovrebbero dunque considerarsi anche gli "altri proventi patrimoniali e di gestione" (che per l'art. 8, comma 1, lettera g) della legge 25 marzo 1997, n. 68, possono costituire entrate dell'ICE) nonché i 1.099.000 euro iscritti alla voce "Immobilizzazioni in corso" al 31.12.2009 (in quanto relativi alle acquisizioni "non ancora collaudate", secondo il bilancio di esercizio 2009 allegato alla Relazione della Corte dei conti al Parlamento sull'esercizio 2009 dell'ICE, di cui al Doc. XV, n. 318, pagina 82).

⁹² Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5971 del 13/10/1983; conf. Sez. 3, Sentenza n. 535 del 18/01/2002.

obbligo, disposto dalla legge, di procedere alla liquidazione (ordinariamente in capo al Ministero del tesoro, mediante lo speciale Ufficio liquidazione presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza)⁹³.

Si può rimuovere il problema appellandosi all'*avanzo di bilancio registrato dall'ICE anche di recente (13.695.000 euro per l'anno 2009)*⁹⁴; ma occorre tener conto che nel medesimo bilancio di competenza, alla voce *Crediti verso altri* (§ C. II, 5. a), si lamentava che i crediti verso MiSE attenevano, tra l'altro, a contributi di finanziamento del piano di attività relativamente ai saldi degli anni 2003, 2005, 2006 e 2009 (per un totale di 87.910.000 euro)⁹⁵ e che "nel corso dei primi mesi dell'anno 2010 il Ministero dello sviluppo economico non ha provveduto ad alcun versamento inerente i suddetti crediti"⁹⁶. Se poi si considera il rischio di contenzioso paventato nella relazione al medesimo bilancio⁹⁷, si comprende perché in passato, disposta la soppressione di un soggetto di diritto pubblico, si provvedesse alla conseguente gestione liquidatoria dei rapporti pendenti.

Sul fatto poi che tale liquidazione possa non coinvolgere la Giurisdizione sui diritti, e mantenersi a livello amministrativo, vi sono valutazioni contrastanti.

In effetti, la legge fallimentare di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (e successive modificazioni) prevede che la liquidazione coatta amministrativa sia una procedura concorsuale che si applica ad alcune categorie d'impresa

⁹³ Semmai potrebbe essere applicabile l'articolo 13-bis, secondo cui, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente. Il Ministro per il tesoro è anche competente a provvedere in caso di contenzioso tra gli enti: può disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

⁹⁴ Relazione della Corte dei conti al Parlamento sull'esercizio 2009 dell'ICE, di cui al Doc. XV, n. 318, pagina 32. Cfr. anche, per l'anno prima, l'audizione del presidente dell'ICE Umberto Vattani presso la decima Commissione del Senato: *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 6 della 10ª Commissione*, 23 luglio 2009: "Nel 2008 il nostro bilancio ha raggiunto il volume più alto di sempre, con 124 milioni e una crescita del 13 per cento rispetto ai 109 milioni di euro del 2007. Le componenti del programma sono tre: il piano annuale per un importo di circa 90 milioni; un programma del Ministero dello sviluppo economico (cosiddetto *made in Italy*) per altri 15 milioni; le commesse di altri enti (abbiamo, ad esempio, un accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) che aggiungono ulteriori 20 milioni di euro".

⁹⁵ Cui si aggiungevano 286.000 euro per attività extra programma promozionale, 23.379.000 euro per contributi di programma straordinario del *made in Italy*, 298.000 euro derivanti dalla differenza tra lo stanziato 2006 e l'erogato e 6.000.000 euro per il decreto-legge 300 del 2006: ciò sempre secondo il bilancio di esercizio 2009 allegato alla Relazione della Corte dei conti al Parlamento sull'esercizio 2009 dell'ICE, di cui al Doc. XV, n. 318, pagina 88. Per la sostanziale conferma di tali dati da parte del Collegio dei revisori dei conti, *ibidem*, pagina 183.

⁹⁶ *Ibidem*, pagina 88.

⁹⁷ "Si evidenzia il possibile rischio legato ai tentativi di conciliazione esperiti da una larga maggioranza del personale dipendente in ordine ai ricalcoli del TFR del periodo che va dal 1990 al 2004 e che comporterà l'avvio di un percorso giudiziario che potrebbe concludersi con la possibilità di dover integrare in maniera consistente l'attuale fondo": *ibidem*, pagina 66.

predeterminate dalla legge⁹⁸, e tra queste l'ICE non rientra; anche l'articolo 195 della medesima legge fallimentare (sull'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, per l'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento) per il suo ultimo comma⁹⁹ non si applica agli enti pubblici, come è sicuramente qualificabile (per quanto sopra detto) l'ICE. Eppure la giurisprudenza è un po' meno tassativa sul punto, considerando necessario - per escludere l'operatività delle procedure concorsuali - applicare anche il concetto di impresa di livello comunitario, che prescinde dalla natura formale dell'ente: l'impresa pubblica si caratterizzerebbe dalla presenza dominante di pubblici poteri, prescindendosi dalla natura giuridica pubblica o privata dell'ente. Alla luce di ciò, anche per un consorzio di enti si è aperta la procedura concorsuale quando si è riscontrata una "modulazione gestoria ispirata a criteri di imprenditorialità e di economicità, attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, con autonomia gestionale contabile e patrimoniale, retta dagli organi della assemblea e del consiglio di amministrazione, con sorveglianza del primo sulla seconda, senza alcuna alterazione del modello associativo privatistico, per riserva di poteri agli enti pubblici di riferimento"¹⁰⁰.

Il problema non è soltanto semantico, visto che l'art. 8, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 statuisce che "le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio". Gli è che le disposizioni contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie s'inseriscono in una procedura amministrativa rivolta solo al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze del soggetto pubblico soppresso, cui sono estranei il sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze del soggetto pubblico soppresso, cui sono estranei i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, compreso il divieto di azioni

⁹⁸ La liquidazione coatta amministrativa ha la sua fonte regolamentare in parte nella legge ordinaria (legge fallimentare) e, in parte, nelle leggi speciali, che la contemplano per imprese bancarie e assicurative, società con partecipazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell'industria meccanica e società cooperative.

⁹⁹ Come introdotto dall'art. 148, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

¹⁰⁰ Sulla base di quanto sopra la Corte di Appello 15.02.10 conclude come « *coerente con la più recente ed attuale fisionomia gestione e soprattutto carattere (e modalità) di attività del Consorzio, l'applicazione ad esso delle disposizioni concorsuali e segnatamente di amministrazione straordinaria*». V. anche Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 52 del 2009. In dottrina, cfr. F. CAPALBO, *Società partecipate: istituto ai confini tra il diritto pubblico ed il diritto privato - problemi applicativi - Fallimento o Liquidazione coatta amministrativa*, in Lexitalia, 4/2010, il quale, sia pure ai fini di radicare la giurisdizione contabile, sostiene che "si impone un'ottica interpretativa sostanzialistica della portata di tali norme, sostituendosi ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l'elemento fondante la giurisdizione della Corte dei Conti nella condizione giuridica pubblica del soggetto agente, un criterio oggettivo" (a commento di Cass., sez. un., ordinanza 15 gennaio 2010 n. 519).

individuali dei creditori. Ecco perché - per precludere al creditore le azioni individuali in sede di giurisdizione ordinaria - occorre o l'apertura del procedimento concorsuale (di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria, in cui i creditori devono far valere le proprie istanze nella procedura amministrativa di accertamento dei crediti attuata dal commissario giudiziale): esso rappresenta una mera variante procedurale delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi, per l'ipotesi di liquidazioni deficitarie, secondo la giurisprudenza della Cassazione che - sin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4070 del 1984¹⁰¹ - ha fatto salva l'operatività dei principi concorsuali quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si fosse aperta la liquidazione coatta amministrativa (a norma dell'abrogato art. 15 L. n. 1404/1956 ovvero del nuovo comma 1-ter dell'art. 9 del d.l. n. 63/2002).

Ecco perché, quando si è optato per "innalzare il rango" dei provvedimenti di soppressione di enti - che per la legge del 1956 erano emanati con decreto presidenziale su proposta del Ministro per il tesoro - la gestione liquidatoria era comunque stata definita *ex lege* rispettando sostanzialmente i predetti principi: fu il caso dell'EFIM, la cui soppressione con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 fu accompagnata dalla nomina di un commissario liquidatore che provvedesse all'attuazione di un programma di liquidazione dell'ente soppresso, a valle del quale - decorso un intervallo temporale biennale - l'ente soppresso e le società che a tale data risultassero ancora controllate dallo stesso ente erano comunque assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro.

La scelta del **comma 18** è diversa; essa va letta in correlazione con il comma 20, che ne anticipa cronologicamente alcuni passaggi. La scansione dei vari adempimenti dovrebbe essere la seguente:

Fase 1. L'ufficio per gli affari generali e le risorse del MiSE cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire (necessaria per la adozione degli atti di cui alla fase 3) e provvede alla gestione delle attività strumentali al loro trasferimento. Si tratta di un ufficio che svolgerà funzioni fino alla fase 6.

Fase 2. Fino alla fase 3 sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già "facenti capo" all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte.

Fase 3. Entro 30 giorni dal 6 luglio 2011 avviene l'emanazione di uno o più d.P.C.M. (su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo

¹⁰¹ Cfr. Cass. sent. n. 3475/1996, n. 7174/1992, n. 465/1986, n. 4010/1986, n. 4869/1987, n. 1435/1988, n. 2285/1988, n. 2627/1989. Il principio è ripreso pure dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez.VI sent. n. 770/1987 e n. 998/1987.

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri (MAE) e al MiSE.

Fase 4. Con i "medesimi" decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.

In realtà, se sono "medesimi" non sono decreti del MiSE, ma del PCM: la questione dell'imputazione del decreto andrebbe chiarita, visto che il MAE non gode di analoga possibilità e, pertanto, la relativa rideterminazione della pianta organica dovrebbe essere assunta con altro atto.

Fase 5. Fino alla fase 6, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il citato ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Fase 6. Entro il 31 dicembre 2011 con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il MiSE ed il MAE, per le parti di rispettiva competenza, sono soggetti a riorganizzazione e ad individuazione delle articolazioni necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti. La copertura finanziaria delle maggiori incombenze svolte è però apprestata solo in riferimento al MiSe, visto che le risorse già destinate all'ICE¹⁰² sono trasferite in apposito Fondo da

¹⁰² Attualmente la legge 13-12-2010 n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) in tabella C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) reca le seguenti previsioni:

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
Ministero dello sviluppo economico				
<i>Legge n. 549 del 1995:</i> Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- <i>Art. 1, comma 43:</i> Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)	Cp	12.054	12.286	12.286
	Cs	12.054	12.286	12.286
<i>Legge n. 68 del 1997:</i> Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:				
- <i>Art. 8, comma 1, lettera a):</i> Spese di funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)	Cp	14.588	14.869	14.869
	Cs	14.588	14.869	14.869
- <i>Art. 8, comma 1, lettera b):</i> Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)	Cp	36.807	37.516	37.516
	Cs	36.807	37.516	37.516
Totale missione	Cp	63.449	64.671	64.671
	Cs	63.449	64.671	64.671

istituire nello stato di previsione di questo Ministero. Per il MAE, si dispone un trasferimento di risorse finanziarie nel d.P.C.M. di cui alla fase 3, ma presumibilmente trattasi di risorse esterne al "finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi con l'estero" (che il comma 18 destina al MiSE) ma interne alla dotazione dell'ICE (altrimenti non sarebbe un trasferimento, nell'accezione di cui al comma 20, e non richiederebbe una previa ricognizione a fini di individuazione).

Al **comma 19** si conferisce ai due Ministeri (MiSE e MAE) il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di poteri che non erano in capo all'ICE, ma al Ministero del Commercio Internazionale ed al suo antesignano¹⁰³.

Il Ministero sovrintendeva alle attività di sostegno delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, alle attività nelle materie di competenza del CIPE per il coordinazione e l'indirizzo della politiche commerciali estere dell'Italia; era competente per l'elaborazione di strategie circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, curava le linee guida delle attività connesse al far conoscere la capacità produttiva e le produzioni nazionali ed a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sia in ambito europeo che internazionale, nonché per la tutela degli interessi economico-commerciali nazionali e l'attuazione delle normative nazionali e comunitarie e di quella scaturite dagli obblighi assunti dall'Italia in campo internazionale.

Il dicastero vigilava sui seguenti enti:

- l'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero, che è un ente pubblico che ha il compito di sviluppare i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, sotto la sorveglianza del Ministero dello Sviluppo Economico. L'ICE ha sede a Roma, 16 uffici in Italia e 115 uffici in 84 Paesi del mondo;
- la Simest S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A., è una società italiana in mano pubblica che assiste le imprese italiane che investono all'estero,
- la Sace S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A., è una agenzia di credito all'esportazione, ed assume in assicurazione e in riassicurazione i rischi a cui sono esposti le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero;
- la Finest S.p.A. - Finanziaria per gli imprenditori del Nord Est, è una finanziaria partecipata dalla Friulia S.p.A., società pubblica in mano alla regione Veneto, alla provincia autonoma di Trento, alla Simest S.p.A. e da alcune altre banche, era un referente del Ministero del Commercio Internazionale;
- Sviluppo Italia S.p.A., poi Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa, società in mano pubblica col compito di attrarre investimenti esteri in Italia e per lo sviluppo industriale del Sud Italia.

¹⁰³ Il Ministero del Commercio con l'Estero, istituito per scorporo dal Ministero dell'Industria ed il Commercio il 9 gennaio 1946 con il Governo De Gasperi I. Con la "riforma Bassanini" di cui al D. Lgs. n. 300/1999, venne accorpato all'istituendo Ministero delle Attività Produttive, effettivamente operante dal 2001 col Governo Berlusconi II.

Il Ministero, in virtù dell'art. 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, venne nuovamente accorpato al MiSe, secondo quanto previsto originariamente dal D. Lgs. n. 300/1999. L'articolo 1 del decreto-legge 85/2008, convertito in legge 121/08, confermò la scelta prevedendo (articolo 1, comma 2) che le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, fossero trasferite al Ministero dello sviluppo economico. Al suo interno, del resto, Il MiSE sin dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 34 del 2004, svolgeva le funzioni e i compiti di spettanza statale nell'area funzionale "internazionalizzazione"¹⁰⁴.

Il comma 19 pare non solo revocare in dubbio questa scelta, tornando a comparteciparvi il MAE senza una chiara ripartizione di competenze, ma, soprattutto, vi affianca una "cabina di regia", nella quale i tre organi pubblici (Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia) sono numericamente controbilanciati da tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale

¹⁰⁴ Comportante: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del *made in Italy*, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero.

dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana). Si tratta di un organo competente su un aspetto fondamentale delle funzioni pubblicistiche di indirizzo: la fissazione delle "linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse", dalla quale discende anche l'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari.

Benché il **comma 21** preveda l'istituzione delle Sezioni per la promozione degli scambi nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari (per il **comma 22** coordinati dal locale Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione)¹⁰⁵ - questi organismi per il **comma 24** sono aperti e chiusi su deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, proprio "tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19". La deliberazione - che attiene anche al numero degli addetti, all'uso ed alla destinazione dei locali - è assunta pure in funzione delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Si tratta di esigenze la cui necessità delimita anche la discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanazione del proprio decreto che (su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) disciplinerà le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni.

Il comma 21 poneva l'istituzione delle Sezioni nell'ambito del trasferimento di risorse al MAE, disposto col d.P.C.M. di fase 3; anzi, si lascia intendere che al loro interno opererà il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero. In realtà, stante la precisazione di cui al **comma 25** - secondo cui i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE sono inquadrati nei ruoli del MiSE, il quale ha appositi contingenti per la destinazione di personale all'estero, ai sensi del **comma 23** - si desume che il comma 21 parla soltanto:

- del personale a tempo determinato "fino alla scadenza dell'incarico";
- del personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero: di esso si dice che "è attribuito al Ministero degli affari esteri".

È probabilmente con riferimento a queste due fattispecie di personale che si riferisce la necessità di flessibilità operativa enunciata più volte al comma 24.

Quanto ai dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, inquadrati (se non locali nello Stato estero) nel Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza¹⁰⁶, nulla implica che siano essi (o soltanto

¹⁰⁵ Egli opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dai due Ministeri (MiSE e MAE).

¹⁰⁶ Approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

essi) quelli che il MiSE può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero, nell'ambito del contingente massimo di 100 unità di cui al comma 23. Il previo nulla osta del MAE, comunque, attiene all'*an* del servizio all'estero e si differenzia dalle seguenti, ulteriori procedure sul *quomodo*:

- a) l'accreditamento, che avviene in conformità alle convenzioni di Vienna (sulle relazioni diplomatiche e consolari), tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento e secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Tali procedure contemplano il decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze: esse andrebbero probabilmente meglio specificate, come riferite alla fattispecie di cui all'articolo 168, riguardante l'espletamento di specifici incarichi (che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici) da parte di esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Il fatto che solo il funzionario responsabile della Sezione sia accreditabile presso le autorità locali in lista diplomatica, comunque, potrebbe essere un passo indietro rispetto allo status quo ante, di cui l'ambasciatore Vattani descrisse la proficuità nell'audizione in Senato¹⁰⁷.
- b) la notifica, che avviene per il restante personale nella lista del personale tecnico-amministrativo¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Cfr. l'audizione del presidente dell'ICE Umberto Vattani presso la decima Commissione del Senato: *XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 11 della 10ª Commissione*, 3 novembre 2009: "Dovrei ricordare la convenzione, firmata con il Ministero degli affari esteri e l'allora Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico). Questa convenzione, firmata quando ero ancora al Ministero degli affari esteri in qualità di segretario generale, prevedeva per la prima volta la possibilità di accreditare i funzionari dell'ICE insieme ai funzionari dell'ambasciata in modo da facilitare loro la presa di contatto con le amministrazioni locali. Fino ad allora, infatti, tale dialogo non era consentito e i funzionari dell'ICE (al massimo) potevano parlare con gli operatori economici. Ora, invece, possono interagire con il Ministero delle politiche agricole, con quello del commercio con l'estero o con altri Dicasteri, come quello delle infrastrutture. L'effetto di tutto ciò è che oggi i funzionari ICE sono chiamati a svolgere un'azione diretta per l'eliminazione di un certo numero di barriere, tariffarie e no, a proposito delle quali erano state rivolte diverse domande l'ultima volta che ho avuto l'onore di essere audito da questa Commissione." (pagina 5).

¹⁰⁸ Vi potrebbe rientrare l'attività dei *desk* per la tutela della proprietà intellettuale, che secondo la citata audizione hanno sempre più una valenza non meramente istruttoria o consulenziale interna, ma si spingono ad offrire assistenza legale alle imprese all'estero nel contenzioso dinanzi alle locali giurisdizioni. Vattani ricordava come avesse preso a "monitorare l'attività svolta dai 14 *desk* che abbiamo aperto nella nostra rete aventi come oggetto la lotta alla contraffazione. Avendo reso molto più trasparente la loro attività, oggi siamo in grado di assicurare che l'azione si svolga in maniera più incisiva rispetto all'ultimo anno. Ovviamente abbiamo riscontrato che non siamo l'unico Paese i cui prodotti sono soggetti a contraffazione, ma non vogliamo essere da meno dei nostri partner o dei nostri concorrenti nel difendere il prodotto italiano, seppure con alterne vicende, perché in alcuni casi abbiamo vinto in prima istanza, ma abbiamo perso in seconda. In tutti i casi che si sono presentati – che l'azienda Ferrero conosce bene – cerchiamo di difendere con tutti i mezzi le imprese coinvolte, ponendo in evidenza soprattutto che le pratiche *unfair*, non in linea con l'Organizzazione mondiale del commercio, dovrebbero cessare. Come forse gli onorevoli senatori sanno, possiamo perfino farci carico del finanziamento di alcune azioni giudiziarie in difesa di una determinata azienda, laddove il prodotto che si intende tutelare rientri in una categoria più ampia ovvero se l'azione difensiva possa andare a beneficio anche di altre aziende della medesima branca, anche se per prodotti diversi. Ad esempio, nel caso in cui venisse contraffatto un apparecchio di illuminazione e per difendere l'azienda produttrice si desse avvio ad un'azione giudiziaria,

Il **comma 26** dichiara che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici "a qualsiasi titolo" conseguiti. Il sintagma "a qualsiasi titolo" si presta alla costituzioni di posizioni personali differenziate, ad esempio in caso di indennità di missione accordata per un periodo e poi cessata.

Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti: benché dall'attuazione del comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è presumibile che il contenzioso sul TFR di cui alla relazione al bilancio 2009 dia corso ad esborsi, tant'è vero che per ipotesi analoghe in EFIM l'articolo 3 comma 2-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 apprestava un'apposita normativa.

Per il **comma 27**, infine, la legge 25 marzo 1997, n. 68, che disciplinava l'ICE, è abrogata.

il fatto stesso di uscire vittoriosi dal procedimento scoraggerebbe altri contraffattori dal fare altrettanto nei confronti di altri apparecchi di illuminazione italiani." (*XVI legislatura, Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, resoconto stenografico n. 11 della 10^a Commissione, 3 novembre 2009*). In riferimento a tale attività, occorrerebbe che la ricognizione dei rapporti attivi e passivi verificasse anche se vi siano posizioni litisconsortili in essere, in cui l'ICE abbia un *locus standi* in giudizi dinanzi a giurisdizioni straniere per le cosiddette "cause pilota".

Articolo 14, commi 28-29

(Trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico –ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di

addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.

Il **comma 28** tende a conseguire obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, mediante un intervento normativo sull'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) è l'ente di diritto pubblico che sovrintende all'attività ippica e ai settori ad essa connessi, dalle corse e dall'allevamento di cavalli, all'amministrazione dei fondi destinati ad essi.

L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base dei parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le Politiche Agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.). Ai sensi del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, l'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivati dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

- sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
- incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
- iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
- finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
- costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
- realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;
- ricerca scientifica nel settore del l'allevamento, dell'allenamento e dell'*antidoping*;
- controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;
- promozione dell'attività ippica;
- formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

L'intervento normativo consiste nella trasformazione dell'UNIRE in una delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (sia pure nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122): si tratta di strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un

ministro e, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati i relativi statuti.

Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sarà esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il nuovo organismo si chiamerà Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI: sarà suo compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti.

La problematica dell'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, la cui concessione spetta esclusivamente all'UNIRE, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è stata oggetto di analisi nell'ambito della Determinazione n. 41/2010 della Corte dei conti, di approvazione della relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007. Vi si ricordava che "il decreto ministeriale 16 dicembre 1999 (G.U. 22 dicembre n. 299), determinando le modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, ne dispone la distribuzione da parte dell'UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e prevede che, nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso siano stabilite dall'UNIRE, previa approvazione dei Ministri delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Attualmente la materia TV è affidata alla Società Teleippica s.r.l.. La Comunità Europea, all'uopo interpellata, ha posto in risalto l'incompatibilità esistente tra il principio di trasparenza e l'obbligo della pubblicità derivante dal Trattato CEE (ora UE) con riferimento alla libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e ciò in relazione al rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a suo tempo disposte dall'UNIRE senza procedura concorsuale (cfr. sentenza Corte di giustizia della Comunità europea del 13/9/2007 nella causa C-260/04). Per porre rimedio alla predetta problematica è stato emanato il d.l. 149/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 184/2008, che, in particolare, al comma 1 dell'art. 1-bis, detta all'AAMS specifiche disposizioni finalizzate ad introdurre una apposita procedura selettiva (da adottare in tempo utile per rispettare la data di revoca delle Concessioni di cui alla citata sentenza, revoca stabilita al 31/1/2009 dall'art. 4-bis del d.l. n. 59/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 101/2008)".

L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Nella citata Determinazione n. 41/2010 della Corte dei conti, si

ricordava che emerge peraltro una situazione di conflittualità tra l'ente e le Società di corse, che, peraltro, rivestono una natura giuridica privata.

«In materia tributaria - proseguiva la Corte dei conti - la difesa dell'ente è stata prevalentemente affidata ad uno studio specializzato, mentre in materia civile il patrocinio è stato affidato talora all'Avvocatura dello Stato, talora ad avvocati del libero foro. Per le controversie instaurate successivamente al 1° gennaio 2004 l'ente ha ritenuto di far presente che non era possibile, allo stato, esprimere valutazioni circa il possibile esito dei giudizi. Nell'ambito del suddetto contenzioso, assume particolare rilievo la materia dei c.d. "minimi garantiti", su cui già la relazione della Corte dei conti per l'anno 2003 si è espressa nei seguenti termini "... Con il decreto 21 dicembre 1999 era stato disposto il rinnovo di 329 concessioni storiche, stipulando, conseguentemente, le relative convenzioni ed estendendo a queste l'istituto dei minimi garantiti, già in vigore per le nuove concessioni. Con provvedimenti normativi e regolamentari, successivamente, è stata effettuata la individuazione dei criteri di ridefinizione delle condizioni economiche, facendo salvo il diritto di recesso, e delle relative garanzie nel rispetto del principio della riduzione equitativa della vigente misura del minimo garantito, prevedendo un incremento di tale misura direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse, fino alla scadenza della concessione. Più di recente il D.L. n. 209/2002, convertito nella legge n. 265/2002 ha operato una sospensione sino al 31 gennaio 2003 degli effetti dei provvedimenti dell'AAMS di revoca delle concessioni adottati a seguito delle inadempienze dei concessionari. Da ultimo il D.L. n. 147/2003, convertito nella legge n. 200/2003, ha ulteriormente ridefinito la questione concedendo una sorta di "condono" attraverso una riduzione degli importi ancora dovuti pari al 33,3% nei confronti di coloro che hanno aderito al successivo Decreto interministeriale, rateizzabili in otto rate annuali sino alla scadenza della concessione nell'anno 2001. La rideterminazione del minimo garantito è stata effettuata dal Decreto interministeriale 10 ottobre 2003" ... "la situazione finanziaria relativa ai prelievi effettuati dai concessionari dell'ente non versati ed i minimi garantiti da parte dei concessionari a favore dell'ente è riportata nel prospetto che segue ..." "... Il totale complessivo da incassare al 31/12/2004 dalle Agenzie Storiche è pari a euro 19.557.814,44 ... il totale complessivo da incassare al 31.12.2004 dalle Agenzie AAMS é pari ad euro 50.992.548,57". Si fa presente che a partire dal 2002 il disegno complessivo di regolamentazione delle scommesse, il controllo e l'organizzazione del mercato e della rete di raccolta è curato dall'AAMS, mentre all'UNIRE sono destinate somme residue di premi - detratti, l'aggio per la rete di raccolta e la relativa imposta - se provenienti da scommesse sulle corse dei cavalli, finalizzate al funzionamento di tutta l'attività ippica; dall'allevamento e selezione delle razze ai premi per le corse ed il funzionamento degli ippodromi.» (pp. 7-8).

Dopo che la disposizione ha specificato che l'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia, hanno tutti la durata di tre anni, il decreto prosegue - al **comma 29** - disciplinando il rapporto di lavoro con il nuovo organismo: il personale in servizio dell'UNIRE - purché con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia; esso rappresenta anche, nella sua consistenza numerica complessiva, il limite massimo della

dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti di tale personale continuerà comunque ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza.

In sede di bilancio dello Stato, infine, l'Agenzia sostituirà l'UNIRE come destinataria delle relative risorse finanziarie.

Articolo 15*(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del

contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni

tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano

determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

L'articolo 15 introduce una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, che peraltro fa salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici.

Ai sensi del **comma 1**, la nuova disciplina trova applicazione quando:

- la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero
- l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

- l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;
- i relativi organi decadono;

- è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente.

Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente.

Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale.

Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

Le disposizioni del comma 1 in esame non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** prevede che possano essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina:

- i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

- i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185¹⁰⁹, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo

¹⁰⁹ "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;

- i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105¹¹⁰, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

- i commissari e sub commissari *ad acta* nominati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159¹¹¹, per l'attuazione dei piani di rientro sanitari.

Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro, cfr. comma 4) sia composto:

- da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e
- da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma in esame costituisce responsabilità per danno erariale.

Ai sensi del **comma 4**, i compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze, di concerto col Ministro della salute.

Il **comma 5** prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari.

La finalità dichiarata dalla disposizione in esame è quella di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di

¹¹⁰ "Misure urgenti in materia di energia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

¹¹¹ "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347¹¹², nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione.

I due ulteriori commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270¹¹³.

A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

I compensi del commissario unico sono conseguentemente ripartiti per tre.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione in esame riguarda tutte le grandi imprese in amministrazione straordinaria o solo quelle operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 347/2003.

¹¹² "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

¹¹³ "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274". L'art. 38 stabilisce quanto segue: "1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. 1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma. 2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura. 3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94. 4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34".

Articolo 16

(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di

mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera *a)* nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera *b)* sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera *b)*, con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al

comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra

finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonchè gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la

condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-*bis*. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-*ter*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione».

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, dell'articolo 55-*septies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna,

sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

L'**articolo 16** reca disposizioni volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego.

Commi 1-3: consolidamento delle economie già previste in materia di pubblico impiego

Il **comma 1** contiene una serie di interventi volti ad assicurare:

(1) il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

(2) ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Le suddette finalità non vengono perseguite tramite l'inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni immediatamente efficaci, bensì autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹¹⁴.

Si ricorda che l'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

L'autorizzazione alla delegificazione recata dal comma in esame invero non appare formulata in conformità al modello previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia", nè non sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

Le lettere da a) a g) elencano i possibili contenuti dei suddetti regolamenti di delegificazione.

¹¹⁴ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

(segue) lettere a) ed e): proroga delle limitazioni del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato.

La lettera a) autorizza dunque il Governo a disporre un'ulteriore proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti limitazioni del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie fiscali, negli enti pubblici non economici, nonché negli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹¹⁵.

La proroga non potrà essere disposta nei confronti dei seguenti soggetti:

- Corpi di polizia,
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento contenuto nella lettera a) alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni si riferisca alla sola possibilità di assumere personale a tempo indeterminato.

Si ricorda che l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno **2010** per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001).

Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

L'art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹¹⁶ ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al **2011**.

L'art. 2, comma 206, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha escluso dalla limitazione suddetta i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

L'art. 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha esteso agli anni **2012** e **2013** i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011.

¹¹⁵ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

¹¹⁶ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sulla base della disposizione in esame sarebbe dunque possibile estendere anche all'anno **2014** i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato già previste per gli anni 2010 e 2011 e poi estese agli anni 2012 e 2013.

In altri termini, anche nel 2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrebbero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrebbe eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

La disposizione in esame conferma l'esclusione dalla proroga delle limitazioni dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (che rimangono dunque assoggettati al regime speciale in materia di *turn over* confermata dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 78/2010).

Come si è già ricordato, la legge finanziaria per il 2010 aveva introdotto un regime speciale per i soli Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente). Tuttavia tale regime speciale aveva carattere provvisorio, essendo previsto per i soli anni 2010, 2011 e 2012. L'art. 9, comma 6, del decreto-legge 78/2010 ha reso permanente, a decorrere dall'anno 2010, il regime speciale per le assunzioni nei suddetti Corpi.

La lettera e) prevede la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

(segue) lettera b), lettera e) e comma 2: limiti alla crescita dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici

La **lettera b)** prevede la proroga al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime.

Si valuti l'opportunità di chiarire esattamente quali disposizioni potranno essere prorogate dal Governo.

Si ricorda che l'art. 9 del decreto-legge 78/2010 reca una serie di disposizioni complessivamente finalizzate a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, definendo parametri massimi di aumento, operando riduzioni del trattamento, non applicando talune corresponsioni ed incidendo sulle dinamiche retributive contrattuali.

Così, il comma 1 ha bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Il comma 2 ha previsto, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10%, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-*bis* prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%. I commi 17-20 dispongono il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini: al comma 17 si sospendono - senza possibilità di recupero - le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale; al comma 18 sono rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale per cui al successivo comma 19 si precisa che tali risorse comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni; il comma 20 prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012; il comma 21 stabilisce che - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/2001 i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Il comma 22 reca disposizioni specifiche per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

La **lettera e)** prevede la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

Ai sensi del **comma 2**, le disposizioni di cui alla lettera b) con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

(segue) lettera c): indennità di vacanza contrattuale

La **lettera c)** autorizza il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.

(segue) lettera d): mobilità del personale pubblico

La **lettera d)** autorizza il Governo a semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

(segue) lettera f): estensione dei destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa

La **lettera f)** autorizza il Governo ad includere tutti i soggetti pubblici tra i destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 6 del decreto-legge 78/2010.

Sono espressamente escluse le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Considerato che il riferimento all'art. 6 del decreto-legge 78/2010 è effettuato a titolo meramente esemplificativo, si valuti l'opportunità di chiarire quali altre misure di razionalizzazione della spesa possano essere estese dal Governo a tutti i soggetti pubblici.

L'art. 6 del decreto-legge 78/2010, rubricato "*Riduzione degli apparati amministrativi*", prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. L'ambito applicativo soggettivo varia a seconda delle disposizioni. Spesso si fa riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (comma 1) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazioni e organi collegiali comunque denominate (comma 3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (comma 4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5). Il comma 6 riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi

di amministrazione e di controllo di società pubbliche. I commi da 7 a 10 prevedono riduzioni alle spese – sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti – effettuate per studi e consulenze (comma 7), pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni (comma 9). Il comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della PA devono conformarsi al principio di riduzione della spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché al divieto di sponsorizzazione di cui ai commi 7, 8 e 9. Il comma 12 introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti. In particolare sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Il comma 13, riduce del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 la spesa annua, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente di formazione del personale. Il comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti. Il comma 19 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

(segue) lettera g): ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa

La **lettera g)** autorizza il Governo ad adottare ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti misure:

- digitalizzazione e semplificazione delle procedure;
- riduzione dell'uso delle autovetture di servizio;

In merito alle autovetture di servizio, si ricorda che l'art. 2, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, con D.P.C.M., siano disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il costo.

- lotta all'assenteismo, anche mediante l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto-legge 112/2008.

Si ricorda che l'art. 71, comma 1, del decreto-legge 78/2010 prevede che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, nei primi 10

giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Per quanto riguarda il personale del comparto sicurezza e difesa nonché quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comma 1-*bis* stabilisce attualmente che, limitatamente alle assenze per malattia suddette, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status* e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

* * *

Il **comma 3** reca la clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹¹⁷, per i casi in cui:

- i provvedimenti previsti dal comma 1 non vengano adottati, ovvero
- si verifichino risparmi di spesa minori.

L'art. 17, comma 1, della suddetta legge 196/2009 prevede che, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.

Ai sensi del successivo comma 12, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Nel caso di specie, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalle predette riduzioni sono esclusi:

- il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università;
- le risorse destinate alla ricerca;

¹¹⁷ "*Legge di contabilità e finanza pubblica*".

- le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- le risorse destinate all'istruzione scolastica;
- il Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Commi 4, 5 e 6: i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il **comma 4** autorizza le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del provvedimento in esame, in materia di razionalizzazione dell'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione.

Detti piani devono indicare:

- la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate;
- i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla *performance* individuale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹¹⁸ (**comma 5**).

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni

¹¹⁸ "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.

I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC (Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile) e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.C.M. 1 marzo 2011, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile:

- predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione;
- svolge, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza;
- espleta il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.);
- provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri;
- svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalità ivi indicate.

All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.

L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

Ai sensi del **comma 6**, i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Commi 7 e 8: effetti di pronunce giurisdizionali

Il **comma 7** prevede che qualora, per qualsiasi ragione inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 22, del decreto-legge 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

La disposizione in esame sembrerebbe dunque voler garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in caso di provvedimento

giurisdizionale che accolga uno dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti attuativi del taglio agli stipendi più alti disposti dal decreto-legge 78/2010, con riferimento al pubblico impiego.

Si ricorda che l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 78/2010 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10%, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui.

Il comma 22 riguarda invece i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato. In relazione agli adeguamenti retributivi previsti dall'art. 24 della legge 448/1998, si prevede che ai suddetti soggetti non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.

Per il predetto personale, l'indennità giudiziaria - ovvero la speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge 27/1981 "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività" - , spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

Il **comma 8** disciplina invece il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato.

In tal caso:

- il provvedimento in questione è nullo di diritto;
- viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale;
- il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

Viene fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite.

L'art. 2126 c.c., rubricato "Prestazione di fatto con violazione di legge", prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Consulta, la cui ritardata o

mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori.

Commi 9 e 10: controlli sulle assenza per malattia dei pubblici dipendenti

Il **comma 9** riscrive l'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, che attualmente prevede che l'Amministrazione disponga il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

La nuova disciplina prevede:

- che, nel valutare l'opportunità di disporre il controllo, le pubbliche amministrazioni devono valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;

- che il controllo è necessariamente richiesto sin dal primo giorno solo se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;

- che il decreto ministeriale che determina le fasce orarie di reperibilità rechi altresì il regime delle esenzioni dalla reperibilità (cosa che di fatto già avviene, cfr. D.M. 18 dicembre 2009, n. 206);

- che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione;

- che, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Il **comma 10** estende la suddetta disciplina anche al personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc.).

Comma 11: risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva

L'art. 72, comma 11, del decreto-legge 112/2008, come modificato dall'art. 17, comma 35-*novies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78¹¹⁹, prevede che, per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Il comma 11 in esame prevede che la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

¹¹⁹ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122.

Articolo 17*(Razionalizzazione della spesa sanitaria)*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di

quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, nella misura massima del

35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati

riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per

l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera *c)* del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per

cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«88-*bis* Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.»;

c) il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario *ad acta*, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio

sanitario programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario»;

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012»;

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del *turn over*, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio

sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo

complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato

alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.

9. Per la realizzazione e delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della

salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei

settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48,

comma 8, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.

Commi da 1 a 3 - Disposizioni in materia di spesa sanitaria

Il **comma 1** prevede che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (a cui concorre lo Stato) sia incrementato, per il 2013, nella misura dello 0,5 per cento (rispetto al livello vigente per il 2012) e, per il 2014, di ulteriori 1,4 punti percentuali.

Tali incrementi - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - sono inferiori rispetto a quelli derivanti dai livelli tendenziali (per i medesimi anni 2013 e 2014) e determinano, quindi, un'economia di spesa (pari, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, a 2.500 milioni di euro per il 2013 e a 5.000 milioni per il 2014).

Il **comma 1** demanda la definizione delle misure necessarie, ai fini del conseguimento dei nuovi livelli finanziari, ad un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che deve essere stipulata entro il 30 aprile 2012. Qualora tale termine non venga rispettato¹²⁰, trovano applicazione le norme di cui alle **lettere a), b), c) e d)** del medesimo comma 1; tali norme concorrono al conseguimento dei risparmi secondo le quote percentuali fissate dal **comma 2**.

La **lettera a)** del comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati, da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, sulla base di tali elementi,

¹²⁰ Per l'intesa in oggetto - che deve essere sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - viene escluso l'intervento sostitutivo da parte del Governo.

intervengono anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie da parte degli operatori privati accreditati.

La formulazione dei prezzi di riferimento è contemplata dalla presente **lettera a)** nelle more del perfezionamento delle attività riguardanti la determinazione annuale - da parte del medesimo Osservatorio - di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura.

Si rileva che una norma in parte analoga a quella di cui alla **lettera a)** è posta nell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365). *Appare, quindi, necessario un coordinamento tra le due fonti legislative - tenendo anche presente che la **lettera a)** in esame è, almeno formalmente, subordinata all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa -.*

La **lettera b)** concerne la spesa farmaceutica ospedaliera e, in via eventuale, la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa.

Per tale ipotesi, si pone, a decorrere dal 2013, a carico delle aziende farmaceutiche una quota, non superiore al 35 per cento, dell'eventuale superamento del tetto, a livello nazionale, della spesa farmaceutica ospedaliera; l'onere è imputato alle aziende in proporzione ai rispettivi fatturati, relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'attuazione della norma è demandata ad un regolamento governativo, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l'Agenzia Italiana del Farmaco modifica, con decorrenza dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni e, in corrispondenza di questa revisione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ridotto, a livello nazionale ed in ogni singola regione, al 12,5 per cento, sempre a decorrere dal 2013.

Si ricorda che, a decorrere dal 2008, la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta¹²¹, non può superare, a livello di ciascuna regione, la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. L'eventuale superamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Il limite per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari, a decorrere dal 2010, al 13,3 per cento - la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie -. Si ricorda che l'assistenza farmaceutica territoriale comprende sia la somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte del Servizio

¹²¹ Cfr. *infra*.

sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto¹²² e la distribuzione in dimissione ospedaliera¹²³.

Le tabelle di raffronto summenzionate sono predisposte sulla base dei dati desumibili dal sistema della Tessera sanitaria¹²⁴ e con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva; queste ultime sono individuate con riferimento alle regioni aventi il miglior risultato, in termini di percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, o comunque a prezzo minore, rispetto al totale dei farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica equivalente. Le tabelle in oggetto sono intese a fornire alle regioni strumenti di programmazione e controllo, idonei al conseguimento (nella disciplina attuale) di un'economia di spesa pari ad almeno 600 milioni di euro annui (i quali restano a disposizione dei Servizi sanitari regionali).

La **lettera c)**, insieme con il successivo **comma 2**, introduce - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - un limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, a decorrere dal 2013, a livello nazionale e in ciascuna regione; il limite è pari al 5,2 per cento, rispettivamente, del fabbisogno sanitario nazionale standard e di quello regionale¹²⁵. Il valore in termini assoluti dei due limiti è annualmente stabilito secondo la procedura definita dalla **lettera c)**. Il superamento del limite regionale è recuperato interamente a carico della regione; è escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni che abbiano fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

La **lettera d)** del comma 1 prevede - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - l'introduzione, a decorrere dal 2014, mediante regolamento governativo, di misure di compartecipazione alla spesa (*tickets*) per l'assistenza farmaceutica e per le altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e possono essere ridotte dalle medesime regioni, purché sia assicurato, anche con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, il quale deve essere, a tal fine, certificato in via preventiva.

Le misure di compartecipazione alla spesa introdotte, mediante regolamento governativo, ai sensi della presente **lettera d)** non rilevano ai fini del computo dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale - limiti che devono, quindi, essere rispettati al lordo degli effetti in esame -.

Il **comma 3** estende agli anni 2013 e 2014 l'applicazione dell'art. 2, commi 71, 72 e 73, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹²⁶; tali commi recano disposizioni, per

¹²² Cioè, la distribuzione effettuata, per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale, da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

¹²³ In caso di mancato rispetto del limite suddetto, operano i meccanismi correttivi di cui all'art. 5 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

¹²⁴ Di cui all'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

¹²⁵ Riguardo a tali fabbisogni, cfr. gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

¹²⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale, ponendo misure di contenimento di tali spese, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale.

Il citato comma 71 dell'art. 2 della L. n. 191 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale¹²⁷.

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti, per il triennio 2007-2009, dall'articolo 1, comma 565, della legge finanziaria per il 2007¹²⁸, il comma 71 dispone che tali enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Quanto alle modalità di calcolo viene stabilito che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

- per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;
- per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati¹²⁹.

Il comma 72 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:

- programma annuale di riduzione della spesa per il personale¹³⁰ e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa;

¹²⁷ Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale; enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco, Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere (fonte www.salute.gov.it).

¹²⁸ L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹²⁹ Ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge delega n. 421 del 1992*), e successive modificazioni.

¹³⁰ Personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

- individuazione *standard* delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

La verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti dai commi 71 e 72 è, ai sensi del comma 73, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall'Intesa 23 marzo 2005¹³¹, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione è considerata adempiente in caso di conseguimento degli obiettivi ed è comunque giudicata adempiente ove abbia, in ogni modo, assicurato l'equilibrio economico¹³².

Comma 4 - Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario

Il **comma 4** concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

La **lettera a)** introduce una procedura per l'ipotesi in cui si riscontri che l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi (riguardo a questi ultimi, cfr. *sub* la successiva **lettera b)**) sia ostacolata da disposizioni regionali di rango legislativo. Qualora il consiglio regionale non adotti le modifiche adeguate entro i termini indicati, provvede il Consiglio dei Ministri (nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione), adottando misure anche normative.

La **lettera b)** riguarda i programmi operativi, previsti, in via transitoria, dall'art. 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹³³, e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78¹³⁴, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della prosecuzione, oltre i termini temporali originariamente stabiliti, dell'attuazione del piano di rientro. La **lettera b)** specifica - con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) - che i programmi operativi costituiscono non solo una prosecuzione, ma anche un aggiornamento del piano di rientro, aggiornamento che tenga "conto - come spiega la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di

¹³¹ Ai sensi dell'articolo 12 della citata Intesa, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti delle Regioni, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto dai rappresentanti dei numerosi organismi interessati.

¹³² Si ricorda, inoltre, che il successivo comma 74 specifica che, per il triennio 2010-2012, per l'applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di personale dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari, ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i precedenti commi 71, 72 e 73.

¹³³ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

¹³⁴ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni".

Le **lettere c)** e **d)** concernono la Regione Abruzzo. Esse sanciscono l'approvazione del relativo programma operativo per l'esercizio 2010 e sono altresì intese a consentire l'adozione, da parte del Commissario *ad acta*, del piano sanitario regionale 2011-2012, in modo tale da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario, in relazione alle modifiche ordinamentali e di carattere finanziario intervenute successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro regionale.

La **lettera e)** modifica la disciplina sul divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operasse il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo¹³⁵.

Il termine finale di applicazione del divieto è differito dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. Inoltre, riguardo alle finalità del divieto, si aggiunge (a quella di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti nel settore sanitario) quella di "consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario".

In base alla disciplina in oggetto e anche in conseguenza del differimento dei termini di cui alla **lettera e)**, i pignoramenti e le prenotazioni a debito¹³⁶, effettuati prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del divieto transitorio), sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere non producono effetto dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2012 (anziché fino al 31 dicembre 2011); gli enti del Servizio sanitario regionale possono quindi disporre, per finalità istituzionali, delle somme.

La **lettera f)** riguarda le regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, per le quali operi eventualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, in conseguenza della mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del suddetto disavanzo.

La nuova norma consente, nel rispetto di determinate condizioni e procedure, il conferimento, in deroga al blocco, di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa¹³⁷.

¹³⁵ Riguardo al divieto, cfr. l'art. 11, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, comma 51, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

¹³⁶ La prenotazione a debito è un beneficio di natura amministrativo-contabile (esplicitamente previsto dalla legge) con cui una pubblica amministrazione annota *pro futuro* una voce di spesa (solitamente per imposte, tasse e tributi vari dovuti allo Stato) che si riserva di pagare successivamente. Ipotesi comune di prenotazione a debito è data dai pagamenti per contributo unificato e, in genere, tasse e imposte dovute da una pubblica amministrazione nei processi in cui è parte; in tali ipotesi, nei confronti della controparte la prenotazione si considera come non esistente e, in caso di vittoria nel giudizio da parte della PA, la parte soccombente per le spese dovrà all'erario anche la somma prenotata a debito dalla pubblica amministrazione.

¹³⁷ Riguardo a tali incarichi, cfr. gli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Si ricorda che il blocco automatico opera¹³⁸ qualora i summenzionati provvedimenti non siano adottati dal presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*¹³⁹, entro il 31 maggio dell'anno successivo (rispetto all'anno di riferimento del disavanzo); il blocco dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso (fermo restando, naturalmente, il suo proseguimento, nel caso in cui la fattispecie sottostante si ripeta nel corso degli anni). Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco sono nulli. Alcune ipotesi di deroga al blocco e di soppressione dello stesso sono poste dall'art. 2, comma 80, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹⁴⁰, e dall'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125¹⁴¹, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163, e successive modificazioni.

Comma 5 - Accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia

Il **comma 5** concerne la copertura degli oneri finanziari relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, assenti dal servizio per malattia.

Si ricorda che tali accertamenti sono svolti dalle aziende sanitarie locali. La sentenza della Corte costituzionale 7-10 giugno 2010, n. 207, ha dichiarato illegittimo il divieto, per le regioni, di prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni richiedenti gli accertamenti, un corrispettivo per le prestazioni in oggetto¹⁴². In conseguenza di tale sentenza, il **comma in esame** prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, derivanti dall'eventuale applicazione di tariffe in materia da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte, per gli esercizi 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, proprio a séguito della citata sentenza n. 207¹⁴³ e, a decorrere dall'esercizio 2013, mediante riduzione, nella misura di 70 milioni di euro annui, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale¹⁴⁴.

¹³⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 174, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

¹³⁹ Il presidente della regione è nominato commissario *ad acta* dopo la diffida, da parte del Governo, nei confronti della regione inadempiente e lo spirare del termine successivo alla diffida.

¹⁴⁰ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

¹⁴¹ *Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*.

¹⁴² La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera *e*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui inserisce nell'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i commi 5-*bis* e 5-*ter*".

¹⁴³ In base alla normativa precedente la sentenza, le risorse per lo svolgimento degli accertamenti erano infatti comprese nel livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

¹⁴⁴ Per l'esercizio 2010, cfr. l'art. 2, comma 38, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

Comma 6 - Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011 e sospensione del *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

Il **comma 6** incrementa di 486,5 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

La misura dell'elevamento corrisponde alle risorse residue (non ancora stanziare), rispetto al livello che, relativamente all'esercizio 2011, lo Stato si è impegnato ad assicurare alle regioni con l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, concernente "il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012" (Intesa sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009).

L'incremento in oggetto, come conferma la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, è, in sostanza, volto ad assicurare, per il periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011, la copertura finanziaria, in favore delle regioni, ai fini della sospensione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (*ticket* relativo agli assistiti non esentati).

Si ricorda che la sospensione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, della quota di partecipazione suddetta è stata prevista, in via programmatica, dall'art. 61, commi 19, 20 e 21, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133¹⁴⁵.

Commi da 7 a 9 - Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

Il **comma 7** contempla la proroga fino al 2013 - da attuare secondo la procedura ivi definita - del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e volto alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione ed alla cura delle malattie connesse alle migrazioni ed alla povertà. Il **comma 9** prevede, in relazione alla proroga, un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto trattato italo-libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale e secondo i termini stabiliti dal medesimo **comma 9**. In base al **comma 8**, il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'INMP o della soppressione del medesimo Istituto.

¹⁴⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Comma 10 - Agenzia Italiana del Farmaco

Il **comma 10** prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco¹⁴⁶, secondo le disposizioni di cui alle **lettere da a) a d)** del medesimo comma. Mentre le **lettere a) e b)** concernono l'organizzazione dell'Agenzia, le successive **lettere c) e d)** riguardano anche i corrispettivi e i diritti annuali a carico di soggetti privati.

¹⁴⁶ Regolamento di cui al D.M. 20 settembre 2004, n. 245.

Articolo 18

(Interventi in materia previdenziale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»; nel medesimo comma sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-*ter*,»;

b) al comma 12-*ter*:

1) al primo periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2012»;

2) all'ultimo periodo, le parole: «2019» e «2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2016» e «2014»; nel medesimo periodo le parole «triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «biennio precedente».

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota

eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di

cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.»;

b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 1-bis».

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre

1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari» di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565», può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le

modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Comma 1 - Requisito anagrafico delle lavoratrici per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo

Il **comma 1** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private, nonché a quelle autonome o cosiddette parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032. Ai valori minimi in oggetto occorre aggiungere gli incrementi generali, che opereranno ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, normativa ora modificata dal successivo **comma 4** del presente articolo (cfr. la scheda relativa a tale comma).

Resta ferma la disciplina generale sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre).

Si ricorda che, per le dipendenti pubbliche, la novella di cui all'art. 12, comma 12-*sexies*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78¹⁴⁷, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Tale comma ha disposto l'elevamento del requisito da 61 a 65 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Resta fermo il diritto al trattamento per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data; tali dipendenti possono chiedere all'ente pensionistico di appartenenza la certificazione del diritto¹⁴⁸.

Comma 2 - Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità

Il **comma 2** modifica la normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità.

Da un lato, si sopprime la possibilità - riconosciuta (nella disciplina previgente) fino al 2011 - di attribuzione di un trattamento equivalente alla suddetta indennità, nell'ambito delle risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria; dall'altro lato, si prevede che (sempre in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per

¹⁴⁷ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

¹⁴⁸ Restano, inoltre, ferme le norme già vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), per il personale del Corpo della guardia di finanza, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le norme che prevedano requisiti anagrafici più elevati.

occupazione e formazione, qualora i lavoratori in oggetto siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo; quest'ultimo è pari alla differenza tra le misure delle due indennità ed è corrisposto per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione¹⁴⁹.

Comma 3 - Perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali

Il **comma 3** concerne la perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali.

Si prevede che, per gli anni 2012 e 2013 (cioè, con riguardo agli anni di riferimento 2011 e 2012), l'indice di perequazione non si applichi in alcuna misura per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e si applichi nella misura del 45 per cento per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.

Si ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento¹⁵⁰.

Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata¹⁵¹ - fatte salve le modifiche transitorie di cui al presente **comma 3**:

- nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici¹⁵² fino a tre volte il trattamento minimo INPS¹⁵³;
- nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo;
- nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica¹⁵⁴ tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per

¹⁴⁹ La durata della suddetta indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni (ai sensi dell'art. 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247).

¹⁵⁰ Cfr. l'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, l'art. 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 59, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

¹⁵¹ In base all'art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁵² Si prende in considerazione - come specifica il comma 1 del citato art. 11 del D.Lgs. n. 503 - la misura della pensione spettante alla fine dell'anno di riferimento.

¹⁵³ L'importo annuo di quest'ultimo è pari, nel 2011, a 6.076,59 euro. Si rileva che trova applicazione, ai fini in esame, la misura del trattamento minimo relativa all'anno di riferimento.

¹⁵⁴ Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

Comma 4 - Elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale

Il **comma 4** novella parzialmente la disciplina sull'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita, disciplina di cui all'articolo 12, commi da *12-bis* a *12-quinquies*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78¹⁵⁵, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

In base alle modifiche, le prime due decorrenze degli adeguamenti sono stabilite al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2016 - i relativi termini, nella normativa fino ad ora vigente, erano posti al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2019 -. Di conseguenza, il terzo incremento (in base alla cadenza triennale già prevista a regime) opera a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° gennaio 2022).

Resta fermo il principio che il primo adeguamento - cioè, quello decorrente, in base alla novella di cui al presente **comma 4**, dal 1° gennaio 2014 - non possa consistere in un incremento superiore a 3 mesi.

Si ricorda che i citati commi da *12-bis* a *12-quinquies* dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 recano una normativa sostanzialmente sostitutiva dell'art. 22-ter, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che aveva introdotto il principio di un adeguamento, con cadenza quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dei requisiti di età anagrafica per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità, in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.

La successiva disciplina di cui ai suddetti commi da *12-bis* a *12-quinquies*:

- estende il meccanismo al requisito anagrafico per l'assegno sociale (comma *12-bis*);
- specifica che l'adeguamento si applica anche con riferimento ai requisiti anagrafici particolari, previsti per alcuni regimi o categorie di personale, ed esclude i casi in cui, a causa dell'elevamento, verrebbe meno il titolo abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa (commi *12-bis* e *12-quater*);
- prevede che, per la pensione di anzianità, gli adeguamenti del requisito anagrafico in oggetto determinino un corrispondente incremento anche del valore richiesto per la somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (resta fermo il diritto alla pensione di anzianità per i

¹⁵⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

soggetti che abbiano maturato il requisito di quaranta anni di contribuzione) (commi 12-*bis* e 12-*ter*);

- dispone (comma 12-*bis*) che l'adeguamento sia operato con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con attribuzione di responsabilità erariale in caso di mancata emanazione del decreto), mentre la suddetta disciplina legislativa vigente (la quale è meno di dettaglio rispetto a quella qui proposta) fa riferimento ad un regolamento governativo, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
- prevede che l'adeguamento abbia, a regime, una cadenza triennale;
- dispone che l'incremento della speranza di vita si commisuri con riferimento ad un triennio (anziché ad un quinquennio) (comma 12-*ter*) - tale criterio è ora oggetto di deroga da parte della novella di cui al presente **comma 4**, con riguardo all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2016, per il quale si fa riferimento al biennio precedente -;
- prevede che, per le pensioni o quote di pensione da liquidare secondo il sistema contributivo, siano introdotti specifici coefficienti di trasformazione (in rendita pensionistica del montante contributivo), in relazione alle età anagrafiche da 66 anni in poi, ogni qualvolta l'adeguamento dei requisiti anagrafici in oggetto determini un incremento ad unità superiori rispetto ai 65 anni (comma 12-*quinquies*). I nuovi coefficienti di trasformazione devono essere definiti nell'ambito della procedura periodica di revisione dei medesimi già prevista dalla disciplina vigente.

Comma 5 - Trattamenti pensionistici in favore dei superstiti

Il **comma 5** introduce, con riferimento ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti aventi decorrenza iniziale in data successiva al 31 dicembre 2011, un criterio di eventuale riduzione della misura per il caso in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.

In tale ipotesi, il trattamento è ridotto nella misura del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10; per le frazioni di anno, la riduzione percentuale è determinata proporzionalmente.

Il criterio di riduzione si applica per tutte le forme pensionistiche obbligatorie di base - tranne quelle relative ai liberi professionisti -. Viene esclusa l'applicazione nell'ipotesi di presenza di figli di minore età o studenti oppure inabili. *Occorrerebbe chiarire se, ai fini in esame, si faccia riferimento solo ai figli maggiorenni studenti che presentino i requisiti per il diritto al trattamento in favore dei superstiti.*

Si ricorda che numerose sentenze della Corte costituzionale¹⁵⁶ hanno dichiarato l'illegittimità di norme che, per fattispecie analoghe, escludevano il diritto alla pensione per il coniuge superstite.

Commi da 6 a 20 - Disposizioni varie in materia previdenziale

I **commi da 6 a 9** recano alcune norme di interpretazione autentica - aventi, quindi, effetto retroattivo -, concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici. Esse chiariscono che l'indennità suddetta era assoggettabile alla normale perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - la quale prevede, oltre determinate fasce di importo, un adeguamento solo parziale al costo della vita - anche dopo il compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e dopo la decorrenza della liquidazione del trattamento in favore dei superstiti. Una norma di salvezza di alcuni trattamenti è posta dal **comma 9**.

Riguardo alla disciplina attuale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, cfr. la scheda del **comma 3** del presente articolo.

Il contenzioso oggetto delle norme di interpretazione autentica - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - riguarda trattamenti con decorrenza iniziale compresa tra il gennaio 1983 e il dicembre 1994 (nel periodo successivo, ha trovato applicazione una nuova disciplina¹⁵⁷, che ha unificato il trattamento pensionistico base dei dipendenti pubblici e l'indennità integrativa speciale).

Il **comma 10** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi (e dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati), per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale INPS.

Si ricorda che¹⁵⁸ il suddetto personale, a partire dal 1° gennaio 1991, è iscritto ad una gestione speciale del regime generale INPS e che una quota percentuale dei trattamenti, liquidati entro il 21 agosto 1990 dalle suddette forme pensionistiche soppresse¹⁵⁹, è posta a carico della medesima gestione speciale.

La norma di interpretazione autentica specifica che la base di calcolo della suddetta quota percentuale è costituita dal solo trattamento pensionistico

¹⁵⁶ Cfr., per esempio, la sentenza della Corte costituzionale 24 marzo-2 aprile 1999, n. 110, e le sentenze ivi menzionate.

¹⁵⁷ Di cui all'art. 15 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

¹⁵⁸ In base alla disciplina di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357.

¹⁵⁹ Per i trattamenti liquidati nella restante parte dell'anno 1990, trova applicazione la diversa disciplina di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 357 - disciplina che non è oggetto della presente norma di interpretazione autentica -.

corrente, al netto della eventuale quota corrisposta in forma di capitale. La disposizione è volta a definire un contenzioso, confermando l'interpretazione fin qui seguita dall'INPS.

Il **comma 11** dispone che, in tutte le forme previdenziali obbligatorie di base gestite da soggetti di diritto privato (nonché nelle altre forme gestite dai soggetti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509¹⁶⁰), la contribuzione sia obbligatoria anche per i titolari di un trattamento pensionistico, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali. Per questi soggetti, gli statuti e i regolamenti delle forme devono contemplare un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti. Qualora gli statuti e i regolamenti non vengano adeguati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trova applicazione, a decorrere da tale termine, il contributo minimo summenzionato.

Con riferimento al periodo temporale in cui nelle forme pensionistiche obbligatorie di base non abbia trovato o non trovi applicazione il principio di cui al **comma 11**, il successivo **comma 12**, con norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, specifica che i pensionati sono soggetti alla contribuzione presso la cosiddetta Gestione separata INPS¹⁶¹. Tale norma conferma l'interpretazione fin qui seguita dall'INPS.

Il **comma 13** conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato ENASARCO¹⁶² non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali.

In base al **comma 14**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti di diritto privato di cui al **comma 11** possono stipulare convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni.

Il **comma 15** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni attuative dei precedenti **commi da 11 a 14**.

Il **comma 16** prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro siano tenuti alla contribuzione per i trattamenti economici di malattia corrisposti dall'INPS, con riferimento a tutti i lavoratori per i quali la relativa assicurazione sia applicabile, anche qualora i datori corrispondano (in base a disposizioni di

¹⁶⁰ Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

¹⁶¹ Gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

¹⁶² Si ricorda che tale Fondazione persegue finalità di pubblico interesse nei settori della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.

legge o contrattuali) un'autonoma indennità di malattia. Restano inoltre acquisite all'INPS le contribuzioni eventualmente versate (in relazione alla fattispecie in oggetto) per i periodi anteriori alla suddetta data del 1° maggio 2011.

Si ricorda che, per l'ipotesi in esame (di corresponsione, in base a disposizioni di legge o contrattuali, di un'autonoma indennità di malattia), era intervenuta una norma di interpretazione autentica¹⁶³ (avente, quindi, effetto retroattivo), la quale escludeva l'obbligo della contribuzione all'INPS, ferma restando l'acquisizione delle contribuzioni in ogni caso versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

Il **comma 17** dispone la reviviscenza, con effetto retroattivo, dell'art. 43 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369¹⁶⁴; quest'ultimo articolo ha fatto salve - ferme restando, naturalmente, le successive modifiche - le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Il **comma 18**, con norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, specifica che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva).

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto osserva che tale intervento - conforme all'interpretazione seguita dall'unica sentenza della Corte di cassazione in materia - appare opportuno di fronte ad un diverso orientamento di una parte della giurisprudenza di merito.

Si segnala che occorrerebbe richiamare l'art. 01, comma 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2¹⁶⁵, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni - anziché, come fa il presente comma 18, l'art. 1, comma 5, del medesimo D.L. -.

Il **comma 19** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, relativa ai dipendenti degli enti pubblici rientranti nella cosiddetta area del parastato¹⁶⁶, i quali fossero iscritti alle relative forme integrative della previdenza obbligatoria, forme poi soppresse¹⁶⁷ a decorrere dal 1° ottobre 1999.

La normativa di soppressione di tali forme - eventualmente sostituite da ordinarie forme di previdenza complementare - ha stabilito la corresponsione, a decorrere dalla medesima data del 1° ottobre 1999, di un contributo di

¹⁶³ Di cui all'art. 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁶⁴ *Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.*

¹⁶⁵ *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.*

¹⁶⁶ Cioè, enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.

¹⁶⁷ Ai sensi dell'art. 64 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

solidarietà, pari al due per cento delle prestazioni integrative erogate o maturate presso le forme suddette.

La presente norma di interpretazione autentica specifica che il contributo si applica anche a carico dei dipendenti in servizio, con determinazione della misura in relazione alla quota maturata fino al 30 settembre 1999 presso la forma soppressa e a valere sulle retribuzioni percepite.

Occorrerebbe forse definire in termini più espliciti la posizione dei soggetti privi di retribuzione (come, per esempio, i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita).

Il **comma 20** prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari¹⁶⁸ possa essere effettuata anche tramite esercizi commerciali convenzionati. Le modalità attuative della presente norma sono definite dall'INPS.

Si ricorda che l'iscrizione al suddetto Fondo è volontaria.

Un'identica modalità di versamento dei contributi è già consentita per le forme di previdenza complementare¹⁶⁹.

Comma 21 - Disposizioni relative all'INAIL e al soppresso ISPESL

Il **comma 21** dispone una proroga dell'incarico di direttore generale dell'ISPESL, con riferimento alla fase transitoria in atto; si ricorda che il suddetto Istituto è stato soppresso, con attribuzione delle relative funzioni all'INAIL¹⁷⁰.

Inoltre, il **comma in esame** ammette il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, presso l'INAIL, per l'esercizio delle funzioni di ricerca nel campo della sicurezza sul lavoro e delle malattie professionali, a valere sui posti della consistenza organica trasferita. L'incarico può essere affidato ad un soggetto in possesso di determinati requisiti e anche in deroga alla quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Comma 22 - Accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità

Il **comma 22** consente che le regioni affidino all'INPS, mediante la stipula di convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

¹⁶⁸ Fondo gestito dall'INPS. Cfr., in materia, il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

¹⁶⁹ Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

¹⁷⁰ Cfr. l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Si ricorda che l'ISPESL svolgeva attività di supporto tecnico-scientifico in materia di sicurezza sul lavoro e malattie professionali, nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, ai fini degli accertamenti sanitari summenzionati, le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS e che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS¹⁷¹.

¹⁷¹ Cfr. l'art. 20 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Articolo 19

(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i

successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I **commi da 1 a 3** dell'articolo in commento completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, prevedendo un programma straordinario di reclutamento per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS); quest'ultima, a decorrere dal settembre 2012, viene soppressa ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca.

I **commi 4 e 5** prevedono la soppressione delle istituzioni scolastiche autonome e l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il **comma 6** abroga il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici.

I **commi da 7 a 9** sono finalizzati al consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico; si stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il **comma 10** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Il **comma 11** conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito dalla sentenza della Consulta n. 80/2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità dell'*handicap*.

I **commi da 12 a 15** dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

Il **comma 16** prevede l'emanazione di un decreto, su proposta del Ministro del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore.

Ai sensi del **comma 1**, i commissari straordinari dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)¹⁷² avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012, nel limite delle dotazioni organiche degli enti, nonché entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive. A decorrere dal 1° settembre 2012 l'ANSAS è soppressa ed è ripristinato l'INDIRE, quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articolerà in 3 nuclei territoriali e si raccorderà anche con le regioni.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 4-*septiesdecies*, del d.l. n. 225 del 2010¹⁷³, ha prorogato, fino al 31 agosto 2012, il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'ANSAS.

Il comma successivo ha previsto la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti da un regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 4-*undevicies* prevede che l'apparato del sistema nazionale di valutazione definendone si articoli:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici.

Il comma in esame dispone conseguentemente l'abrogazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007¹⁷⁴, ferma restando la soppressione degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).

¹⁷² Il 27 gennaio 2010, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato la prof.ssa Stefania Fuscagni commissario straordinario dell'Agenzia.

¹⁷³ D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*.

¹⁷⁴ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

I citati commi recavano infatti l'istituzione dell'Agenzia avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali e la contestuale soppressione degli IRRE e dell'INDIRE.

Il **comma 2** stabilisce che, successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applichino i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁷⁵, che (aggiungendo un periodo all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁷⁶) prevede che, per il triennio 2011-2013, gli enti di ricerca possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Si consideri l'opportunità di far riferimento anziché all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 direttamente all'articolo 66, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il **comma 3** dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti ai predetti interventi di razionalizzazione, iscritte nello stato di previsione del citato Ministero a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI.

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, reca disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

¹⁷⁵ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

¹⁷⁶ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

Il **comma 4** prevede la soppressione delle istituzioni scolastiche autonome e l'aggregazione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in istituti comprensivi, che per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Il **comma 5** stabilisce che non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, che saranno conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto in esame, l'applicazione di tale disposizione ridurrà il numero di autonomie di 1.130 unità e comporterà una riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, contribuendo alle economie di spesa previste dall'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008.

Il **comma 6** abroga il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione¹⁷⁷, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici, consentito a condizioni più favorevoli, cioè sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto alle ipotesi contemplate nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

I commi 2 e 3 del citato TU stabiliscono, rispettivamente, che i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, e che i docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

Il **comma 7** dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo provvederà annualmente al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi summenzionati (**comma 8**).

¹⁷⁷ D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge finanziaria 2007¹⁷⁸, che stabilisce di ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati (**comma 9**).

Il comma 6 dell'articolo 64 del citato decreto-legge richiede, a decorrere dal 2012, economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a 3.188 milioni di euro; il successivo comma 9 prevede che una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo e integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo è prevista la costituzione un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 64, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.

Il **comma 10** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge finanziaria 2002¹⁷⁹, chiarendo che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

La relazione tecnica precisa che la disposizione si rende necessaria per chiarire il corretto *iter* relativo all'emanazione dei provvedimenti sulla determinazione delle piante organiche, stante anche il contenzioso insorto in materia; pertanto, in base alla normativa vigente, essendo i predetti parametri definiti ai sensi

¹⁷⁸ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

¹⁷⁹ Legge 28 dicembre 2001, n. 448, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*.

dell'articolo 2 del DPR n. 81 del 2009¹⁸⁰, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA saranno determinate con decreti del MIUR, sentito il MEF, senza l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 22, che il comma interpreta autenticamente, stabilisce, al comma 1, che le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori, e prevede, al comma 2, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provveda alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

Il **comma 11** conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito dalla sentenza della Consulta n. 80/2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità dell'*handicap*. Il comma prevede:

- una razionalizzazione dell'organico di sostegno, con l'assegnazione dei docenti alla scuola o alla rete di scuole, con la previsione di un docente ogni due alunni disabili e assicurando l'integrazione degli alunni disabili usufruendo sia dei docenti di sostegno che di quelli di classe;
- la prioritaria destinazione delle risorse assegnate per la formazione del personale docente agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili;
- l'integrazione delle commissioni mediche, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, con un rappresentante dell'INPS.

L'art. 2, comma 413, della legge finanziaria 2008, stabilisce che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli

¹⁸⁰ D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

Il successivo comma 414 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell'A.S. 2006-2007. Il medesimo comma modifica l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997¹⁸¹, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l'abrogazione delle disposizioni incompatibili (cosiddetta clausola abrogativa innominata) con la nuova disciplina. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

I **commi da 12 a 15** dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

Il **comma 12** stabilisce che il predetto personale che presenta istanza:

- assuma la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
- venga reimpresso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- mantenga il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Per il personale che non presenta l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia accolta per carenza di posti disponibili, è prevista la mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (**comma 13**).

Il **comma 14** dispone che la mobilità di cui al comma precedente si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

¹⁸¹ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

Ai sensi del **comma 15**, un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individuerà le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

Il **comma 16** prevede l'emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005¹⁸², con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Successivamente al citato decreto sono state apportate modifiche ordinamentali al secondo ciclo dell'istruzione secondaria superiore dall'articolo 13, commi 1/1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2007¹⁸³ e dall'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

¹⁸² D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

¹⁸³ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.*

Articolo 20

(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente

comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;

d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;

e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;

f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;

g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;

h) autonomia finanziaria;

i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n.

42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, nonché nella classe immediatamente successiva per virtuosità, non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per effetto

dell'applicazione del comma 6.

8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartita secondo un criterio proporzionale.

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.».

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:

«111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.».

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:

«111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta

imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.».

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata,

esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.».

L'art. 20 ridisegna il patto di stabilità interno (d'ora in poi "patto") introducendo - tra l'altro - nuovi criteri di "virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli del patto per gli enti virtuosi.

Sul "patto" nella versione previgente si veda la sintesi in fondo alla scheda di lettura del presente articolo.

Del patto di stabilità si tratta anche all'art. 21, comma 2, per ribadire l'efficacia anche nei confronti delle stanziare risorse per il trasporto pubblico locale.

Il comma 1 prevede un sistema facoltativo, alternativo e "consensuale" di definizione del patto di stabilità, a partire dal 2012, su base regionale, valido anche per gli enti locali del territorio.

Questa "regionalizzazione" del patto, in questo comprensiva dell'ambito comunale e provinciale, ha in parte carattere innovativo per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, posto che - specie attraverso la competenza statale sulle funzioni fondamentali prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione - la disciplina degli enti locali fa capo allo Stato più che alle regioni.

Strategie legislative finalizzate a coinvolgere le regioni e gli enti locali nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono state peraltro disegnate anche in precedenti manovre; per una sintesi si rinvia al testo riportato alla fine della presente scheda.

Si veda anche l'art. 17, comma 1, lett. c) della legge 42/2009 (c.d. "sul federalismo fiscale") riportato in commento al comma 4.

Oggetto del nuovo sistema sono le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema delle autonomie territoriali. Il sistema include le singole regioni (per la parte non attinente alla spesa sanitaria), sia a statuto ordinario che a statuto speciale (comprese le Province autonome), nonché gli enti locali del territorio.

La formula "enti locali del territorio" non sembra escludere alcun tipo di ente (ad esempio per dimensione), mentre la disciplina vigente del patto non include tutti i tipi di enti locali, ma solo i maggiori.

La descritta modalità "consensuale" non è applicabile, peraltro:

1) alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità.

I tre anni precedenti al 2012 sono gli anni 2011, 2010, 2009.

Ferma restando l'indisponibilità di dati per il 2011, nel Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti (sez. unite in sede di controllo, maggio 2011) si legge: "Secondo i primi dati del monitoraggio, sia le regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale hanno nel 2010 rispettato gli obiettivi previsti.". Per il 2009 la Corte dei Conti (sez. aut., 4 agosto 2010) ha reso noto che "..sulla base dei dati del monitoraggio 12 Regioni a statuto ordinario hanno rispettato i

limiti del patto di stabilità. Una sola Regione, la Puglia, non ha rispettato il patto nei due saldi, 2 Regioni, la Campania e il Molise non hanno rispettato i limiti del saldo di cassa. Tutte le Regioni a Statuto speciale hanno rispettato i limiti del patto di stabilità, tranne la Sicilia con riguardo al saldo di cassa."

2) alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Secondo il SiVeAS¹⁸⁴ (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito con Decreto 17 giugno 2006 presso il Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), piani di rientro dal disavanzo delle Regioni sono stati attivati in nove Regioni a partire dal 28 febbraio 2007 a dicembre 2010 ai sensi della legge 311 del 2004.

La norma in esame esclude le spese sanitarie dall'ambito di applicazione della disciplina.

Le (altre) regioni possono concordare singolarmente con lo Stato, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.) le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Se il C.A.L. non dovesse essere stato istituito¹⁸⁵ l'accordo va raggiunto con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

In base al novellato art. 123, quarto comma Cost., "in ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Le modalità che vengono così definite devono essere conformi a "criteri europei" per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

La nozione di "criteri europei" non risulta ulteriormente specificata. Il comma (cfr.) prevede un D.M. di attuazione.

Si prevede altresì che le regioni e le province autonome rispondano allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi, concorrendo - nell'anno di riferimento successivo - per un maggiore importo, pari alla differenza tra l'obiettivo e il risultato conseguito.

Restano ferme:

¹⁸⁴ <http://www.salute.gov.it/siveas/paginaInternaSiveas.jsp?id=1973&lingua=italiano&menu=piani>

¹⁸⁵ I C.A.L. non risultano istituiti in Basilicata, Molise e Veneto, dotate - per taluni aspetti - di altri organi di collaborazione infraterritoriale (Conferenze). Le Autonomie speciali presentano analoghi organi di collaborazione tra regione ed enti locali.

- le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;
(in questo caso sembra configurarsi una responsabilità specifica del singolo ente, non quella "oggettiva" della Regione; i termini dell'accertamento della responsabilità saranno funzione del contenuto del "patto")
- il monitoraggio a livello centrale;
- il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Un'attività di monitoraggio è prevista anche dalla disposizione seguente, in capo alle Conferenze per il federalismo fiscale.

Alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, è attribuito un generale - e non specificato - potere di monitoraggio dell'applicazione della disposizione in esame.

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - istituita *ex art. 5 legge 49/2009* ("sul federalismo fiscale") nell'ambito della Conferenza unificata - è un organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, *ex art. 4 della legge 49/2009*) al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di attuazione della legge stessa ed è formata da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti locali.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata¹⁸⁶, stabilisce - entro il 30 novembre 2011 - le modalità per l'attuazione del disposto in esame.

Il comma 2 prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, al fine di distribuire il concorso agli obiettivi finanziari (sia quelli vigenti, estesi oltre il 2014, sia quelli ulteriori, introdotti con la manovra in esame) di ciascun singolo livello di governo.

¹⁸⁶ Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale riferimento normativo è posto in tutte le norme in cui si cita la Conferenza Unificata.

In particolare, gli obiettivi di finanza pubblica sono quelli vigenti ex art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010¹⁸⁷, per Regioni - a statuto ordinario e speciale - province e comuni (obiettivi richiamati anche dal successivo comma 4 per estenderli agli anni 2014 e successivi) nonché quelli (ulteriori) fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5 dell'articolo in esame (cfr.).

Meccanismi premiali sono previsti dagli articoli 2 e 17 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.

Non risultano specifici elementi informativi per circostanziare la scelta di fissare in quattro il numero delle classi (rilevando peraltro, ai sensi del comma 3, solo la prima, ed ai sensi del comma 6 la prima e la seconda).

L'art. 77-bis del d.l. 112 del 2008 identificava quattro gruppi di enti locali in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007¹⁸⁸.

La ripartizione in quattro classi sarà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;

¹⁸⁷ "1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2; d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2."

¹⁸⁸ In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero era prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, era stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo era previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per

gli enti con saldo negativo, era stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti.

- f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
- g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) autonomia finanziaria;
- i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Per l' emanando decreto interministeriale - d'intesa con la Conferenza Unificata - non appare posto un termine.

Ai sensi del **comma 3**, gli enti locali e le regioni che risulteranno collocati nella classe più virtuosa non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal **comma 5**, ma concorreranno agli obiettivi finanziari con parametri propri (*cfr infra*).

Poiché - ai sensi dello stesso comma 3 - resta fermo l'obiettivo del comparto, è da ritenere che il peso del concorso si sposti sulle altre classi non virtuose (non è specificato se in misura diversa per ciascuna classe ed in particolare se parametrata alla classe - seconda, terza e quarta - più o meno virtuosa).

Peraltro il contributo degli enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ridotto (*v.infra*) fino a un massimo di 200 milioni (ultimo periodo del comma in esame)

Il successivo comma 7 pare profilare una soluzione - per la riduzione dei fondi perequativi e dei trasferimenti agli enti locali delle Regioni Sicilia e Sardegna - che riduce - a seguito dell'attribuzione del premio per virtuosità - gli effetti globali del saldo.

Il **comma 3** in esame delinea comunque l'apporto degli enti collocati nella prima classe di "virtuosità" alla manovra,

Per gli enti locali "virtuosi", l'obiettivo strutturale è fissato in un saldo finanziario uguale a zero.

Per le regioni "virtuose", l'obiettivo è pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009¹⁸⁹ della percentuale

¹⁸⁹ Le "spese finali medie" sono definite con riferimento all'art.1, commi 128 e 129 della legge 220/2010).

Il comma 128 prevede che le Regioni a statuto ordinario calcolino le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con

annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Il comma 3 dell'art. 77-ter - patto di stabilità delle regioni - del d.l. 112 del 2008 prevede, tra l'altro, che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, (somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e spese per la concessione di crediti) non può, per gli anni 2010 e 2011, essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011.

Il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012, inoltre, può essere ridotto in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

A tal fine si prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Anche per l'emanazione di tale decreto non risulta posto un termine.

la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

Il comma 129 definisce il complesso delle spese finali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, come somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

- a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) delle spese per la concessione di crediti;
- c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
- e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
- g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
- g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro.

Il comma 6 esclude gli enti locali collocati nelle prime due classi più virtuose dall'applicazione, per gli anni 2013 e successivi, dalla riduzione, tra l'altro, dei fondi perequativi e dei trasferimenti previsti dai commi 7 e 8.

Il comma 4 estende anche agli anni 2014 e successivi le misure di contenimento finanziario già previste per l'anno 2013 (il riferimento è all'articolo 14, comma 1, del d.l. 78/2010).

Il d.l. 78/2010, all'articolo 14, comma 1, ha così determinato il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) province: 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione dei trasferimenti;
- d) comuni: 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione dei trasferimenti.

La disposizione è disegnata come norma transitoria, valida fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 42/2009¹⁹⁰, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica.

Il comma lascia altresì fermo quanto previsto dal già esaminato (v. sopra) **comma 3**, che alleggerisce l'onere finanziario per gli enti più virtuosi.

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede - a partire dal 2013 - "ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto", cui vengono chiamati gli enti sottoposti al patto (regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), collocati nelle classi di virtuosità inferiori alla prima (*ex comma 3*).

¹⁹⁰ "assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;"

La disposizione fissa altresì le relative dimensioni finanziarie (per gli anni 2013 e successivi) nei termini evidenziati nella seguente tabella:

	2013	2014 (e segg.)
Regioni S.O.	800	1.600
Autonomie speciali	1.000	2.000
Province	400	800
Comuni > 5.000 ab.	1.000	2.000
Totale	3.200	6.400

Il comma 6 esclude gli enti locali collocati nelle prime due classi più virtuose dall'applicazione, per gli anni 2013 e successivi, da quanto previsto dai (seguenti) commi 7 e 8.

Il comma 7 riduce i fondi perequativi, nonché i trasferimenti erariali ai comuni ed alle province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, per un totale di:

- per i comuni, 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;
- per le province, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi;

Gli importi (le riduzioni) sono rideterminati fino a un massimo della metà in conseguenza dell'applicazione del **comma 6** sulla "virtuosità".

La relazione, al riguardo, precisa che la riduzione non è operata "nel limite massimo del 50%" nei confronti degli enti delle prime due categorie, lasciando intendere che non di esenzione si tratta ma di minor riduzione.

Il comma 6, tuttavia, prevede che il comma 7 (e quindi la riduzione di fondi e trasferimenti) non si applichi agli enti locali virtuosi, con un'esenzione che potrebbe essere ritenuta totale. In tale ipotesi il minor taglio (fino al 50%) sarebbe distribuito solo fra la terza e la quarta categoria.

I fondi perequativi - per i comuni e per le province - sono sia il fondo sperimentale di riequilibrio che il fondo perequativo "a regime".

Il comma 3 dell'articolo 2 del d. l.vo 23/2011 - sul federalismo fiscale municipale - istituisce, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale e comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dal successivo art. 13 per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali.

L'articolo 21 del d. l.vo 68/2011, in materia - tra l'altro - di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, istituisce, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata biennale e comunque fino alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dal successivo art. 23 (che rinvia all'art. 13 del d. l.vo 23/2011).

La quantificazione della riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e a carico degli enti locali della Sicilia e della Sardegna è affidata ad due decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, uno per i comuni e l'altro per le province.

Il **comma 8**, poi, dispone che la riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, venga ripartita tra gli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna proporzionalmente.

In assenza di un parametro diverso cui far riferimento (popolazione, area) la proporzione potrebbe operare avuto riguardo all'ammontare dei singoli trasferimenti prima della riduzione.

Il **comma 9** aggiunge due periodi al comma 7 dell'articolo 76 del d.l. 112/2008, includendo anche le spese sostenute da taluni tipi di società locali - escluse quelle quotate sui mercati regolamentati - nella disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti.

Il comma 7¹⁹¹ citato disciplina le possibilità di assunzione negli enti in ragione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.

In particolare fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono

¹⁹¹ Il comma è stato modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali (quelle previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La disposizione in esame include - ai fini del computo della predetta percentuale - anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo:

- che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
- che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale,
- che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

La disposizione in esame non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Il comma 10 aggiunge un comma 111-*bis* all'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011, disponendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il successivo **comma 11** applica la norma ai (soli) contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto in esame.

Sul concetto di "elusività" si può ricordare che la normativa vigente (articolo 1, commi 87-150, della legge 220/2010, nel testo modificato dal d.l. 225/2010 - c.d. "milleproroghe") fa divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione che vieta nuove assunzioni alle autonomie territoriali inadempienti al Patto. Una formula - dichiaratamente non esauriente - di "elusione" è articolata dal comma 12 successivo come "non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio").

Il comma 12 aggiunge un comma 111-*ter* all'articolo 1, della citata legge 220/2010, che prevede sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - quando accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta

imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;

- fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 prescrive che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il comma 13 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 che prevedeva un decreto interministeriale per l'attuazione del divieto di costituire società per i comuni sotto i 30.000 abitanti e dal correlato obbligo di scioglimento (entro il 2013), nonché per ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Secondo la relazione tecnica, a seguito di tale soppressione si potrà dare immediata attuazione alle previsioni recate dal comma 32.

Secondo l'art. 17, comma 3, primo periodo della legge 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministroquando la legge espressamente conferisca tale potere.

Lo sviluppo normativo del settore è stato piuttosto complesso e articolato.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 117) che al comma 32 del presente articolo "dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi»."

Successivamente il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 43) la sostituzione del suddetto comma 117 con il seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: «Entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013» e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime»".

I commi 14 e 15 riguardano l'onere di adeguamento che incombe sulle Regioni rispetto alle decisioni della Corte costituzionale, con specifico, ma non esclusivo, riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti.

Il comma 14, in particolare, prevede - ai fini del coordinamento della finanza pubblica - che le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 15 prevede l'esercizio del potere sostitutivo (articolo 120, secondo comma, della Costituzione), da parte del Governo in caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni della Corte.

La norma costituzionale richiamata prevede: "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali."

Non appare di univoca determinazione l'identificazione della fattispecie - tra quelle contemplate dalla disposizione costituzionale - in cui sia inquadrabile la norma in esame, specie in assenza di riferimenti ulteriori sull'ambito della conformazione che dalle pronunce della Corte costituzionale deriverebbe rispetto a plurime situazioni e materie. A questo aspetto potrebbe riferirsi l'inciso presente nella disposizione in esame: "...(esercita), in presenza dei presupposti..".

Il potere sostitutivo è esercitato dal Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della Regione interessata, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131¹⁹².

¹⁹² "1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione

Il comma 16 estende anche alle risorse perequative il sistema di conseguenze negative (in senso lato, a partire dalle riduzioni) che colpisce i trasferimenti erariali agli enti locali, a partire dal momento della soppressione dei trasferimenti in attuazione del c.d. "federalismo fiscale".

La norma, in particolare, opera dichiaratamente nel contesto dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. "sul federalismo fiscale"), e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, in quel contesto previste.

Si dispone che le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o le limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, siano riferite anche alle risorse che originano dal Fondo sperimentale di riequilibrio (comma 3, articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e, successivamente, a valere sul Fondo perequativo (articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sui riferimenti normativi ai fondi perequativi cfr. quanto riportato in lettura del comma 7.

Inoltre si prevede che, in caso di incapienza dei predetti Fondi, gli enti locali siano tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il comma 17 sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 78, comma 6, del d.l. 112/2008, precisando la portata della disposizione già vigente che assegna alla gestione corrente di Roma capitale tutte le entrate di competenza a partire dall'anno 2008.

del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.

3. (...)

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite.

6. (...)

Il periodo così sostituito attualmente prevede che tutte le entrate del comune (di Roma) di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

La disposizione in esame precisa che tutte le entrate del comune (di Roma) di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, e vi comprende espressamente quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

Il Patto di stabilità interno per gli enti locali

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, all'articolo 77-*bis* ha dettato la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011. Tale disciplina è stata modificata da successivi interventi che ne hanno comunque mantenuto l'impianto generale. Tra questi si possono qui ricordare i seguenti:

- la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009), ha introdotto alcune disposizioni sulle modalità di calcolo del saldo finanziario da prendere quale riferimento per il rispetto del patto e ha escluso alcune voci dal computo del saldo stesso; essa è inoltre intervenuta su taluni aspetti del sistema di monitoraggio e sulle sanzioni.
- il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5¹⁹³ ha introdotto un sistema di deroghe per gli "enti virtuosi", riproponendo in maniera organica alcune disposizioni introdotte successivamente al decreto n. 112 che di conseguenza sono state abrogate;
- il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78¹⁹⁴, ha integrato - tra l'altro - la disciplina del decreto n. 112 al fine di escludere dai vincoli del patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi;
- il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2¹⁹⁵ ha escluso - tra l'altro - talune poste contabili dai limiti del patto ed ha introdotto varie disposizioni di proroga o di interpretazione di talune disposizioni;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78¹⁹⁶ ha introdotto deroghe per gli enti virtuosi per il 2010 e ha disapplicato, per lo stesso anno, taluni meccanismi di premialità introdotti dal decreto n. 122.

¹⁹³ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

¹⁹⁴ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, L. 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁹⁵ "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

¹⁹⁶ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Successivamente, la legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha fissato le regole per il patto 2011-2013 ai commi 87-124 dell'articolo 1.

Qui di seguito si illustrano brevemente alcuni aspetti del patto di stabilità interno.

Enti soggetti al patto di stabilità interno

La legge di stabilità 2011 ha mantenuto invariato l'ambito di applicazione del patto: come per il triennio precedente, gli enti locali soggetti al patto 2011-2013 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si ricorda che la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali, ossia calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT

Parametri di riferimento per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno

Il fattore di contenimento su cui intervenire è il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. In sostanza, in base al criterio della competenza mista, nel calcolo del saldo finanziario le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

La legge di stabilità 2011 stabilisce che lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando determinate percentuali alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni. Tale metodo di calcolo differisce sostanzialmente da quello adottato dal decreto legge n. 112 per il triennio 2009-2011, in quanto esso risulta parametrato alla spesa corrente dell'ente, riferita ad un intervallo temporale triennale, e non più al saldo degli anni precedenti. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità 2009-2011 a ciascun ente locale consistono, infatti, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall'applicazione di specifici coefficienti al saldo finanziario dell'anno 2007.

Il comma 88 dell'articolo 1 della legge di stabilità fissa le percentuali da applicare alla spesa corrente media del triennio 2006-2008 nelle seguenti misure per le province ed i comuni come indicato nel seguente prospetto:

	2011	2012	2013
comuni	8,3%	8,3 %	8,3%
province	11,4%	14,0 %	14,0 %

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il comma 91 dello stesso articolo 1 stabilisce che ciascun ente deve conseguire, in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 88, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti apportata dal decreto legge n. 78 del 2010.

In relazione al computo dei saldi rilevanti ai fini del patto, la legge di stabilità 2011 enuclea, ai commi 94-106 dell'articolo 1, le entrate e le spese che devono essere escluse. Tale disciplina intende confermare e razionalizzare le deroghe al patto già previste per il triennio precedente, risultanti anche dalle modificazioni al decreto legge n. 112. Tutte le altre deroghe previste dalla normativa per il 2009-2011 devono intendersi abrogate.

In particolare sono escluse entrate e spese relative a calamità naturali e "grandi eventi"; le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni; alcune voci di entrata connesse a specifici trasferimenti, autorizzati dalla legge finanziaria 2007, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse. Ulteriori deroghe sono disposte per determinate categorie di enti locali o per specifici comuni o provincia (ad esempio i comuni dissestati della provincia de L'Aquila).

In relazione alle deroghe al patto 2009-2011, si ricorda come l'articolo 7-*quater* del decreto legge n. 5 del 2009 ha introdotto deroghe, con riferimento all'anno 2009, per gli enti da considerarsi "virtuosi" sulla base di parametri fissati dalle norme stesse. Deroghe per enti virtuosi sono state per lo più confermate ed ampliate dagli interventi successivi.

I citati enti virtuosi possono beneficiare delle deroghe ai vincoli del patto nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, la quale, a sua volta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finanziari generali del comparto, procede, contestualmente, alla corrispondente rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto per il 2009, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati in favore degli enti locali compresi nel proprio territorio. Tale norma si configura quindi come un'estensione dei meccanismi di flessibilità introdotti dal comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto n. 112 del 2008. Quest'ultimo, infatti, ha introdotto una rilevante novità nel patto 2009/2011 in quanto, per la prima volta, lo Stato stabilisce un vincolo per ciascuna regione e per ciascun ente locale in termini di indebitamento netto riconoscendo poi alle regioni la facoltà di differenziare all'interno del loro territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali.

La legge di stabilità 2011 ha confermato, pur con qualche modifica, tale meccanismo di flessibilità, prevedendo che le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale a procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. A 'compensazione' di questo aumento di spese la norma dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del doppio delle somme cedute a compensazione degli obiettivi peggiori degli enti locali. La regione può altresì – a decorrere dal 2011 – integrare e modificare le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità, secondo criteri da definire d'intesa in sede di Conferenza unificata.

Come già previsto dal comma 10 dell'articolo 77-*bis* - Patto di stabilità per le regioni e le Province autonome - del decreto n. 112, anche la legge di stabilità 2011 prevede, pur con qualche modifica, che gli enti soggetti al patto concorrono agli obiettivi di

finanza pubblica non soltanto attraverso il parametro dell'indebitamento netto ma anche con quello del debito. In particolare, la legge di stabilità dispone che le province ed i comuni, nel triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, qualora la spesa per interessi di cui all'art. 204, comma 1, del TUEL supera il limite dell'8 per cento delle entrate correnti (cioè, ai sensi dell'art. 204, comma 1, di quelle relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Modalità di comunicazione dei dati

La disciplina relativa al monitoraggio e alla verifica del rispetto del patto per il nuovo triennio ricalca quella già prevista per il 2009-2011.

Al fine di ottenere il monitoraggio del patto di stabilità interno, le informazioni sul saldo finanziario in termini di competenza mista devono essere inviate semestralmente via web al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti del patto, ciascun ente locale è tenuto a trasmettere i dati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato. Il ritardo nella trasmissione di dati che attestino il rispetto del patto comporta l'irrogazione della sola sanzione del divieto di assunzione di personale.

I prospetti in base ai quali devono essere inviate i dati sono fissati con decreto del Ministero dell'economia (si vedano, da ultimo, i decreti 14 luglio 2010 relativi al patto 2010, nonché il decreto 18 marzo 2011 sulla certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per lo stesso anno 2011).

Regime sanzionatorio

In tema di sanzioni, la legge di stabilità ha sostanzialmente confermato quanto già previsto dal decreto legge n. 112. Il regime sanzionatorio è il seguente:

a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%; a tale riguardo si segnala che il decreto legge n. 78 del 2010 prevede che, per il patto 2010 e successivi, il Ministro dell'interno provvede a ridurre i trasferimenti in misura pari alla differenza tra il risultato e l'obiettivo programmatico prefissato, senza riferimento al limite. Tale sanzione risulta confermata dalla legge di stabilità 2011.

b) gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio.

c) il ricorso all'indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti.

d) il divieto di assunzione del personale opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione;

e) gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Le sanzioni, si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Con riferimento alle sanzioni di cui alle lettere a)-d) del precedente elenco, recate dal decreto legge n. 112, articolo 77-*bis*, commi 20 e 21, si ricorda che l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207¹⁹⁷, ha previsto la disapplicazione delle stesse in caso di mancato rispetto del patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

Il D.L. n. 112 ha inoltre introdotto un sistema di premialità degli enti virtuosi: agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di un importo determinato in funzione del grado di virtuosità che, a livello complessivo, è pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico loro assegnato. Si ricorda, però, che il decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 12) ha previsto la disapplicazione di tale sistema per il 2010.

Per il triennio corrente sono reintrodotti meccanismi di premialità che autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto, in misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico ed il saldo conseguito da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

Il Patto di stabilità interno per le Regioni

I commi da 125 a 150 della legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) recano la previgente disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme – come di consueto – sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. terzo comma e 119 secondo comma (comma 125).

Il comma 33 dell'articolo 2 del d.l. 225/2010 (c.d. "milleproroghe") ha modificato in parte tale disciplina. Le modifiche sono state quelle proposte dalle regioni nell'ambito dell'Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010 e hanno riguardato le spese escluse dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità, la rimodulazione delle regole per gli enti locali del territorio regionale e alcuni aspetti connessi con le misure sanzionatorie in caso di inosservanza del patto. Il comma 34, invece, ha riguardato le regioni che hanno certificato il mancato rispetto del patto di stabilità, relativamente a all'esercizio finanziario 2009.

Regioni a statuto ordinario

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, i commi da 126 a 130 determinano gli obiettivi di risparmio e la tipologia di spese considerate.

Continua ad applicarsi la regola del controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale) introdotta a partire dal 2002, ma a differenza del triennio precedente gli obiettivi sono fissati in misura distinta per le spese in termini di competenza e per le spese in termini di cassa (commi 126 e 127); a differenza della precedente disciplina il

¹⁹⁷ Recante proroga termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

complesso delle spese considerate è, inoltre, calcolato sulla media del triennio 2007-2009 (comma 128).

Per ciascun anno, il complesso delle spese di competenza e di cassa non deve superare la media del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

per le spese di competenza		per le spese di cassa
per anno 2011	12,3%	13,6%
per l'anno 2012	14,6%	16,3%
per l'anno 2013	15,5%	17,2%

Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto sono elencate al comma 129; il comma 130, inoltre, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

Come nella precedente disciplina sono escluse:

- le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;
- le spese per la concessione di crediti;
- le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L'esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale;

- i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Sono inoltre escluse:

- le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;

- le spese concernenti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6° censimento dell'agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010.

- le spese finanziate con le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, di cui all'art. 1, commi 6 e 7, L. 220/2010 (risorse stanziato dallo Stato e ripartite tra le regioni, finalizzate alla stipula dei nuovi contratti di servizio delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a) (ex art. 2, comma 33, del d.l. 225/2010, c.d. "milleproroghe");

- le spese finanziate con le risorse del fondo per le politiche sociali (ex art. 2, comma 33 del d.l. 225/2010, c.d. "milleproroghe");

Il comma 130-bis disciplina un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In particolare le spese classificate come "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" dovranno essere ponderate secondo un coefficiente inferiore a 1 se di conto corrente, superiore a 1 se di conto capitale.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Le norme concernenti le regioni a statuto speciale sono contenute nei commi 131-134, 136-137 e 139; in particolare:

- il comma 131 determina la ripartizione tra gli enti delle somme complessive di contributo agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art. 14, comma 1 lett. b) del decreto legge 78/2010, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Tabella 1 allegata alla norma (concordata con le regioni interessate) reca per ciascuna regione e provincia autonoma la quota di risparmio da realizzare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà ridurre il proprio tetto di spesa tendenziale (o migliorare il proprio saldo tendenziale nel caso della regione Trentino-Alto Adige e delle due province di Trento e di Bolzano) della somma indicata in tabella. Il tetto di spesa tendenziale deve essere considerato come da osservanza del patto di stabilità degli esercizi precedenti.

- nel comma 132 viene confermata la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, anche se – contrariamente a quanto avveniva in passato - la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è già determinato (le somme riportate nella Tabella 1 allegata); viene inoltre modificato il termine, spostandolo al 30 novembre (limitatamente al 2011, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa; viene confermata inoltre l'applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario qualora – per qualsiasi causa – l'intesa non sia raggiunta entro il termine definito.

- i commi 133 e 139 disciplinano separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale.

Si ricorda che la legge in esame ai commi 149-157 reca modifiche all'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (vedi infra) ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale. Le norme, tra l'altro, disciplinano il patto di stabilità interno a decorrere dall'esercizio 2011 (commi 154 e 155), in riferimento al "sistema integrato regionale" comprensivo oltre che della regione di tutti gli enti e organismi finanziati direttamente dalla regione stessa. Ai fini della determinazione dell'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno, continuano a considerarsi il complesso delle spese finali.

Sempre in riferimento alle regioni a statuto speciale sono, inoltre, confermate le disposizioni contenute nella disciplina del patto fin dall'esercizio 2007, concernenti:

- la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori e la previsione dell'applicazione delle regole generali qualora la regione non provveda (comma 134);

- la previsione di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l'assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l'individuazione delle funzioni, le modalità ed l'entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale (comma 136);

- le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno, inoltre, la facoltà di estendere le regole del Patto di stabilità nei confronti dei loro enti strumentali (comma 137).

Rimodulazione delle regole per gli enti locali

I rapporti tra enti locali e regione sono disciplinati nei commi 138-143: viene riproposta, con qualche modifica, la disciplina concernente la rimodulazione delle regole per gli enti locali.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari (così dispone il comma 138 per tutte le regioni ad esclusione del Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 139 per queste ultime). Ai sensi del comma 138-bis (introdotto dall'art. 2, comma 33 del d.l. 225/2010, c.d. "milleproroghe"), la regione, ai fini della rimodulazione, definisce criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto con le autonomie locali (in sede di Consiglio delle autonomie, ove presente, altrimenti con i rappresentanti degli enti locali).

La procedura, disciplinata nel comma 140 (e modificata dall'art. 2, comma 33 del d.l. 225/2010, c.d. "milleproroghe"), scade l'obbligo per gli enti locali di comunicare ad ANCI, UPI e regioni l'entità dei pagamenti che possono effettuare; le regioni a loro volta comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun ente interessato, tutti gli elementi utili per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La cosiddetta 'regionalizzazione' del patto di stabilità (introdotta dall'articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009 – e confermata per il 2010 dal D.L. n. 2/2010, articolo 4, comma 4-sexsies) ha previsto la possibilità per gli enti locali 'virtuosi' di escludere dai vincoli del patto alcune particolari tipologie di spese in conto capitale, considerate necessarie a fronteggiare la crisi economica. Nel 2009 in sei regioni sono stati ricalcolati gli obiettivi programmatici in tal senso, per un importo complessivo di 259 milioni di euro. Nello specifico, le somme che gli enti locali hanno potuto 'spendere', compensate sul patto della regione, sono state le seguenti: Piemonte 76,1 milioni di euro; Liguria 8,3 milioni di euro; Lombardia 40 milioni di euro, Emilia-Romagna 33,4 milioni di euro; Toscana 100 milioni di euro, Umbria 1,3 milioni di euro. Per il 2010 – si tratta ancora di dati provvisori – le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro: Basilicata 2,5 milioni di euro; Emilia Romagna 92,7 milioni di euro; Lazio 152 milioni di euro; Piemonte 65 milioni di euro; Sardegna 27,3 milioni di euro; Toscana 60 milioni di euro Umbria 3,8 milioni di euro.

A "compensazione" del maggiore onere assunto dalla regione, la norma dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del triplo delle somme cedute a compensazione degli obiettivi peggiori degli enti locali (comma 143).

La regione può altresì – a decorrere dal 2011 – integrare e modificare le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio "in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti", fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per gli enti locali, definite dai commi 87-124 della legge in esame. I criteri per l'applicazione di tali disposizioni sono definiti con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata (comma 141).

La procedura, disciplinata dal comma 142, prevede, come di consueto, la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione, entro il 30 giugno (per il solo 2011, entro il 31 ottobre), per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Anche questa tipologia di ri-modulazione delle regole per gli enti locali era già presente nella disciplina relativa al triennio 2009-2011. L'articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008, comma 11, consentiva alle regioni a statuto ordinario di 'adattare' – sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie - le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità. La disciplina non ha trovato applicazione per l'esercizio 2009, mentre per il 2010 in tre regioni – i dati sono, anche in questo caso, provvisori – sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali: nella regione Lazio per 118,6 milioni di euro, nella regione Piemonte per 4,4 milioni di euro e nella regione Toscana per 871 migliaia di euro.

Monitoraggio e sanzioni

Termini e modalità del monitoraggio confermano la disciplina vigente (commi 144-143) ed aggiungono l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (comma 144).

Le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l'obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione prevista dal comma 147, lettera c) della legge in esame, ovvero il divieto di assunzione di personale.

Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Anche per quanto concerne le sanzioni non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla disciplina vigente (commi 147-149).

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la regione non può:

- impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

- contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del Patto di stabilità per l'anno precedente

- procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La regione, inoltre, è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato (DL 78/2010, art. 14 comma 4). Questa sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

Il comma 135 ripropone, con alcune modifiche, la norma già presente nella disciplina del triennio 2009-2011 che consente alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare l'obiettivo di risparmio relativo alla cassa – calcolato sulla media dei corrispondenti impegni, del triennio 2007-2009 – riducendo di pari misura l'obiettivo di risparmio degli impegni di parte corrente per le seguenti spese:

- interesse passivi e oneri finanziari diversi,
- spesa per il personale,
- produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture.

A queste tipologie di spese, sono state aggiunte (dall'art. 2, comma 33, del d.l. 225/2010, c.d. "milleproroghe") le spese relative ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie, e a istituzioni sociali private.

Il comma 150, infine, dispone che possono essere aggiornati termini degli adempimenti con decreto del Ministero Ministro dell'economia e delle finanze, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Articolo 21, comma 1

(Concorso delle forze armate al controllo del territorio)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo

7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il **comma 1 dell'articolo 21** proroga fino al 31 dicembre 2011 il piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio.

In particolare, il **primo periodo**, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78¹⁹⁸, autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego, previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92¹⁹⁹, di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, e preferibilmente composto da carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

Si ricorda che l'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 92/2008 ha infatti previsto la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, per servizi di vigilanza a siti e

¹⁹⁸ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁹⁹ "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Originariamente, il piano poteva essere autorizzato per un periodo di 6 mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il comma 4 prevedeva la corresponsione al personale impiegato nel piano di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128²⁰⁰, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Il comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 78/2009 ha autorizzato la proroga del piano suddetto, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

A tal fine era autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Il successivo comma 75 prevede che al personale delle Forze di polizia impiegato nei suddetti servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge 92/2008, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

Gli oneri relativi erano quantificati in 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e in 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Il piano è stato poi ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, dall'art. 55, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78²⁰¹ e fino al 30 giugno 2011, dall'art. 1, comma 28, del decreto-legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011).

Il secondo periodo prevede che si applichino le disposizioni di cui al già ricordato art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 92/2008.

Come si è anticipato, il comma 1 afferma che, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del

²⁰⁰ "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini". L'art. 20 stabilisce che al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'art. 18 (programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico) è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

²⁰¹ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 121/1981, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità. Ai sensi del comma 2, il piano è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 c.p.p..

Al fine di prorogare il suddetto piano di impiego il **terzo periodo** prevede l'autorizzazione per il 2011 della spesa di 36,4 milioni di euro, dei quali 33,5 milioni sono destinati all'impiego del personale delle Forze armate e 2,9 milioni per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di perlustrazione e pattuglia nell'ambito del piano medesimo o nei servizi di vigilanza ad obiettivi sensibili.

Articolo 21, commi 2-3
(Trasporto pubblico locale)

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto

ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità

I commi 2 e 3 destinano risorse per il trasporto pubblico locale: 314 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno; 400 milioni di euro annui, dal 2011, alimentano il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità.

In particolare, il **comma 2** destina una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto legge 185/2008²⁰², recante le modalità di recupero delle agevolazioni introdotte in favore delle società c.d. *ex* municipalizzate, in quanto il suddetto beneficio fiscale è stato qualificato come aiuto di Stato dalla Commissione europea.

Le suddette risorse possono essere destinate:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

²⁰² Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”.

- alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

La Relazione tecnica afferma che trattandosi di un'ulteriore finalizzazione di una disposizione che già costituisce una mera partita contabile all'interno del bilancio dello Stato, la proposta non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tendendo conto che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

Sul patto di stabilità interno, cfr. la scheda dell'art. 20.

Il comma 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità.

La legge 42/2009²⁰³ intende assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. L'obiettivo è perseguito mediante delega legislativa. In particolare gli articoli 8 e 10 prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega:

- a) la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni (art. 8, comma 1, lettera f) tra i quali rientrano quelle per il trasporto pubblico locale, per il quale (articolo 8, comma 1, lettera c) la determinazione dell'ammontare del finanziamento verrà definita tenendo conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;
- b) la «cancellazione degli [...] stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a);
- c) il «corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, sia, infine, del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo

²⁰³ Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.

complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2);

- d) è prevista una fase transitoria (articoli 20 e 21) nella quale, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati interventi finalizzati agli obiettivi di sviluppo, coesione e solidarietà sociale (articolo 119, quinto comma, della Costituzione) che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.

Il decreto legislativo 68/2011²⁰⁴ assicura l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali disciplinando:

- le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito dei tributi erariali;
- i tributi delle regioni a statuto ordinario;
- i meccanismi perequativi alla base delle fonti di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 14 del decreto legislativo 68/2011 classifica le spese di trasporto pubblico locale nei livelli essenziali delle prestazioni sociali garantite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

L'articolo 40 decreto legislativo 68/2011 disciplina specificamente il trasporto pubblico locale, prevedendo che al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge citata legge di stabilità 2011 (220/2010):

- l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

Il Governo, dopo aver concluso l'intesa predetta nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario:

- reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale;
- assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge 220/2010.

Vengono, infine, escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1

²⁰⁴ Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del predetto reintegro.

Articolo 21, commi 4-5 *(Trasporto ferroviario)*

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«11-*ter*. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

11-*quater*. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter*, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi

ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-*quinquies*. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter* sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*»;

b) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.»;

2) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. All'ufficio di cui al comma 1-*bis* è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis*, e 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-*bis* dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-*bis* è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-*bis* non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici

pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.».

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

L'articolo 21, comma 4, introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Vengono dettate nuove disposizioni circa l'organismo di regolazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Sono dettate (**comma 5**) nuove norme sulle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attribuendo allo Stato le relative funzioni. *Si rileva che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale.*

In particolare, **l'articolo 21, comma 4, lettera a)** introduce tre nuovi commi dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 17, del decreto legislativo 188/2003²⁰⁵.

Il nuovo comma 11-*ter* introduce, a decorrere dal 13 dicembre 2011, un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari. Il sovrapprezzo viene introdotto per consentire uno sviluppo dei

²⁰⁵ Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratto di servizio pubblico.

La misura del sovrapprezzo (comma 11-*quater*) è aggiornata ogni tre anni ed è determinata, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità:

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico;
- sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 188/2003 (oggetto di sostituzione da parte della lettera b) del comma in esame);
- senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano;
- senza eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
- tenendo conto:
 - degli introiti relativi agli stessi obblighi di servizio pubblico;
 - di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Gli introiti derivanti dall'introduzione del sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico (comma 11-*quinquies*).

Il Regolamento UE 1370/2007²⁰⁶ definisce con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. Sono stabilite le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. L'articolo 2, comma 4-*quaterdecies* del decreto-legge 225/2010²⁰⁷ ha da ultimo prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico, e stabilito che - nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio

²⁰⁶ Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

²⁰⁷ Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

pubblico - il Ministero dell'economia e delle finanze fosse autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia SpA, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con delibera 17 dicembre 2009, n. 122/2009, prendendo atto delle risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato la proposta di perimetro dei servizi di utilità sociale relativi al trasporto ferroviario passeggeri sulla media e lunga percorrenza per i quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico ed ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di contratto di servizio per il periodo 2009-2014 relativo al trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

La Relazione tecnica afferma che il comma 4, lettera a) non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 21, comma 4, lettera b) numero 1) sostituisce l'articolo 37, comma 1-*bis*) del citato decreto legislativo 188/2003 che disciplina l'organismo di regolamentazione per la gestione efficiente e l'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria, che:

- controlla l'applicazione delle norme comunitarie;
- interviene come istanza d'appello, ferma restando la possibilità di sindacato giurisdizionale.

Il testo previgente prevedeva che all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione fossero assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero. Il nuovo testo dispone che il predetto ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate e riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.

Il testo previgente era stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 135/2009²⁰⁸ per superare i rilievi che, il 26 giugno 2008, la Commissione aveva mosso all'Italia con una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/2097) per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

I rilievi formulati dalla Commissione riguardano:

- la violazione del principio dell'indipendenza delle funzioni essenziali inteso a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie a tutte le imprese e a promuovere un mercato europeo dei trasporti ferroviari competitivo.

²⁰⁸ Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”.

- la non corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE relative all'imposizione di diritti per l'accesso ferroviario
- la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l'organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione nonché dai richiedenti.

La Commissione rileva che il Ministero dei Trasporti in veste di autorità di regolamentazione non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture considerato che il principale operatore ferroviario sul mercato, Trenitalia, filiale operativa delle Ferrovie dello Stato, è una società di proprietà statale sotto la tutela del Ministero dei Trasporti. La direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero dei Trasporti esercita per conto dello Stato i poteri di azionista delle FS; pertanto i membri dell'organismo di regolamentazione sono funzionari dello stesso ministero che controlla o esercita un'influenza decisiva sulla *holding* ferroviaria e sull'impresa ferroviaria principale. Lo stesso ministero dei Trasporti svolge una funzione di supporto per il ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle sue funzioni di azionista dell'impresa ferroviaria ed è quindi nel suo interesse che l'azienda abbia un andamento positivo. Tale situazione, ad avviso della Commissione, crea un conflitto di interessi con la posizione dei funzionari che operano nella struttura dell'organismo di regolamentazione i quali devono garantire un trattamento non discriminatorio ai concorrenti dell'impresa ferroviaria statale.

La Commissione sottolinea, inoltre, che affinché l'organismo di regolamentazione possa essere indipendente, deve poter disporre di un bilancio sufficiente e deve poterlo gestire autonomamente, assumendo personale competente e in numero adeguato per svolgere i compiti di monitoraggio e trattare i reclami. A tale riguardo la Commissione riteneva che il testo all'epoca vigente dell'articolo 37 del decreto legislativo 188/2003, che assegnava all'ufficio del Ministero dei Trasporti che svolgeva le funzioni di organismo di regolamentazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, comprometteva l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione laddove stabiliva che le sue risorse finanziarie dipendevano dal bilancio di previsione del Ministero e che pertanto l'organismo di regolamentazione non disponeva di risorse proprie.

A seguito delle modifiche recate al testo previgente dal citato decreto-legge 135/2009, la Commissione avrebbe comunque deliberato il ricorso alla Corte di giustizia, ma non lo avrebbe ancora depositato; sembrerebbe, quindi, che le modifiche recate dal decreto-legge in esame, siano volte a scongiurare l'instaurazione del procedimento giurisdizionale.

L'articolo 21, comma 4, lettera b) numero 2) aggiunge un nuovo comma 1-ter) dopo il citato comma 1-bis) dell'articolo 37, del citato decreto legislativo 188/2003, mediante il quale sono definite le caratteristiche del responsabile dell'ufficio di regolamentazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria, il quale è:

- scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari;

- nominato:
 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 165/2001²⁰⁹ che disciplina il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale;
 - previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta, potendo procedere all'audizione della persona designata;
- in carica tre anni e può essere confermato una sola volta;
- incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere in conflitto di interessi di qualunque natura con le funzioni dell'ufficio;
- incompatibile, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, con:
 - attività professionali o di consulenza;
 - cariche di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati;
 - l'assunzione di altri uffici pubblici;
 - interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore;
- l'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.

Il comma 5 trasferisce alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie; pertanto i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

La disposizione è finalizzata:

- al contenimento della spesa pubblica;
- ad assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.

Si rileva che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale.

La Relazione tecnica afferma che il comma 5, trattandosi di una norma di razionalizzazione e semplificazione è suscettibile di produrre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che peraltro prudenzialmente non si considerano.

²⁰⁹ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

La disciplina dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. è contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo 422/1997²¹⁰, che ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a.;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono stati conferiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2000²¹¹; il D.P.C.M. 3 agosto 2007²¹² e l'analogo del 5 novembre 2010²¹³ hanno provveduto al maggior fabbisogno determinatosi per alcune regioni.

Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico.

Gli accordi di programma definiscono in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui alla normativa comunitaria.

²¹⁰ Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*”.

²¹¹ D.P.C.M. 16 novembre 2000 “*Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale*”.

²¹² D.P.C.M. 3 agosto 2007 “*Copertura del maggior fabbisogno delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana per l'esercizio 2001 delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale*”.

²¹³ D.P.C.M. 5 novembre 2010 “*Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale*”.

Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, trascorso il periodo transitorio, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo 422/1997, la gestione dei servizi ferroviari con contratti di servizio, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Articolo 21, comma 6

(Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali)

6. Al fine di adempiere agli impegni internazionali è autorizzata la spesa di dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Il **comma 6** dell'**articolo 21** autorizza, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Articolo 21, comma 7

(Riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009)

7. La dotazione del fondo di cui convertito, con modificazioni, dalla legge all'articolo 7-quinquies, comma 1, del 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, milioni di euro per l'anno 2011.

Il **comma 7** dell'**articolo 21** riduce, per l'anno 2011, la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009²¹⁴ di 12,5 milioni di euro.

Si tratta del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, diretto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

²¹⁴ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

Articolo 21, comma 8

(Autorizzazione agli accordi internazionali da cui possono derivare oneri di natura finanziaria)

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

Il **comma 8 dell'articolo 21** prevede l'autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di carattere finanziario, per gli accordi ed i trattati internazionali, e per gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, da cui possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario.

L'autorizzazione è necessaria anche qualora l'impegno ad adottare provvedimenti da cui possono scaturire oneri di natura finanziari sia meramente politico.

La disposizione, finalizzata a garantire un maggior controllo preventivo sui possibili oneri derivanti da trattati internazionali, viene emanata in attuazione dell'articolo 80 della Costituzione.

Si ricorda che dell'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 21, comma 9
(Flotta aerea della Protezione civile)

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'**articolo 21, comma 9**, stanziava 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile (della Presidenza del Consiglio dei ministri).

La relazione tecnica chiarisce che la flotta in questione garantisce l'espletamento delle attività antincendio boschivo di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353²¹⁵.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge 353/2000, gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. Il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

Sempre secondo quanto riferisce la relazione tecnica, la gestione della flotta include, oltre che l'affidamento del servizio di gestione operativa, anche la manutenzione dei veicoli, le coperture assicurative, le forniture e l'utilizzo e la gestione di veicoli non di proprietà del Dipartimento. La spesa autorizzata dalla norma è necessaria per far fronte al fabbisogno annuale per le citate attività, tenuto conto che, secondo i dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, lo stanziamento di circa 50 milioni annuali del Fondo nazionale per la protezione civile, destinato allo scopo, risulta insufficiente.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20

²¹⁵ "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

maggio 1985, n. 222²¹⁶, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'art. 47, secondo comma, della suddetta legge 222/1985 stabilisce che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

²¹⁶ *"Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"*.

Articolo 21, comma 10
(*Eventi celebrativi di carattere internazionale*)

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: «Eventi celebrativi di carattere internazionale»

L'**articolo 21, comma 10**, prevede l'inserimento degli "*eventi celebrativi di carattere internazionale*" tra gli interventi che possono essere finanziati con somme provenienti dal Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5²¹⁷ e incrementato dall'art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220).

L'art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 stabilisce infatti che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 5/2009 è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011.

Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge stessa. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 - sulla quale interviene l'art. 21, comma 10, in esame - sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i

²¹⁷ "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

Articolo 21, comma 11
(Crediti dell'Ente risi)

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da

corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ai sensi del **comma 11**, sono estinti i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato.

L'Ente Nazionale Risi ha sede in Milano e svolge, quale ente pubblico economico, i compiti di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modificazioni, nonché le attività di organismo di intervento per l'attuazione delle norme comunitarie ad esso attribuite in base ai decreti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 22 ottobre 1964 e 27 ottobre 1967. In particolare, l'Ente provvede all'attuazione dei regimi di aiuto C.E.E. da corrispondere alle sementi di riso e alla produzione di determinate varietà di riso, nonché a quant'altro è disposto dalle normative CEE e nazionali. Esso provvede altresì all'acquisto del riso secondo le norme stabilite per l'organismo di intervento; inoltre, in base alla legge istitutiva, riscuote il "diritto di contratto", nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministeri vigilanti.

L'Ente Nazionale Risi è riconosciuto, con decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 1996, quale Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 4 del reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto attiene le operazioni di intervento nel settore agricolo. Quale organismo pagatore nazionale svolge funzioni limitate alla corresponsione di aiuti agli agricoltori per la produzione di sementi elette di riso, nonché funzioni relative all'ammasso pubblico del riso per aiuti agli indigenti.

Nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2006, la peculiare problematica oggetto dell'intervento odierno era già chiaramente descritta, nel seguente modo:

“Si è già evidenziato come tra i conti d'ordine la parte di gran lunga prevalente, per l'entità dell'importo e le connesse implicazioni d'ordine finanziario, sia quella relativa alla gestione ammassi obbligatori, che concerne i crediti di spettanza dell'Ente, vantati nei confronti del Ministero dell'agricoltura e foreste (ora, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) in relazione alle campagne 1948/1949, 1954/1955 e 1961/1962: campagne di commercializzazione del riso svolte, per l'appunto, per conto dello Stato, ai sensi del regio decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 2 aprile 1940, n. 497. Nel quadriennio 2002/2005 l'importo complessivo concernente tale posta era lievitato da euro 48.051.905 (importo registrato al 31 dicembre 2002) ad euro 58.409.423 (importo registrato al 31 dicembre 2005). Al 31 dicembre 2006 detto importo è ulteriormente cresciuto, portandosi ad euro 62.756.959. In questa vicenda, come è stato chiarito nelle precedenti relazioni, l'Ente Nazionale Risi è bensì creditore nei confronti dello Stato, ma risulta a sua volta debitore delle banche, che a suo tempo fornirono i fondi per gli interventi nel mercato risicolo e che nei confronti dell'Ente risi si sono attivate, in sede giudiziaria, per conseguire il rimborso dei crediti vantati. La complessa e per certi versi paradossale vicenda, sfociata in un contenzioso ancora aperto tra l'Ente Nazionale Risi e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata dettagliatamente ed approfonditamente esposta nelle precedenti relazioni, nelle quali si è anche dato conto delle perplessità della Corte in merito all'iscrizione delle poste in questione tra i conti d'ordine. Nel rinviare a quanto a suo tempo già riferito (Cfr., in particolare, Relazione sugli esercizi dal 2002 al 2005, Atti parlamentari della XV Legislatura, Doc. XV, n. 98, pagine 40 e seguenti) si deve, in questa sede, rinnovare l'invito ad una rapida definizione della vicenda, con l'auspicio che vengano trovate soluzioni idonee e che, una volta concluse le vicende giudiziarie tuttora in corso, restino adeguatamente tutelate sia le esigenze dell'Ente Nazionale Risi che quelle del Ministero vigilante” (p. 40).

Ora il Governo interviene con una norma che tratta dei crediti di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore del decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni in questione, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020. Essi sono destinati definitiva regolazione del debito mediante corresponsione alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi.

La natura non eterogenea della regolazione origina dal citato presupposto, secondo cui gli attori nei giudizi aventi ad oggetto i suddetti crediti erano comunque componenti del sistema bancario nazionale, su cui la Banca d'Italia svolge funzioni di vigilanza. Ecco perché i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sono, in conseguenza, dichiarati estinti d'ufficio (con compensazione *ex lege* delle spese fra le parti), caducando degli effetti i

provvedimenti giudiziari emessi nel relativo contenzioso purché non ancora passati in giudicato.

All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa relativa alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia.

Articolo 22 *(Conto di disponibilità)*

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente

articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R., regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente

articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.».

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è

avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

L'articolo 22 prevede una serie di interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

Più in dettaglio il **comma 1**, sostituendo l'articolo 46 della legge n. 196 del 2009²¹⁸ dedicato alla programmazione finanziaria, modifica in modo significativo gli obblighi informativi - introdotti dalla legge di contabilità - finalizzati a garantire un'adeguata programmazione dei flussi di cassa ai fini di una gestione ottimale del debito e della liquidità del conto "Disponibilità del Tesoro" presso la Banca d'Italia.

Si ricorda che, ai sensi del previgente articolo 46, è previsto che le amministrazioni statali presentino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente e che aggiornino tale previsione entro il giorno 10 di ciascun mese.

La rilevazione dei dati revisionali è effettuata sulla base di uno schema predefinito, oggetto di apposito decreto del MEF - Dipartimento RGS.

²¹⁸ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

Inoltre, sempre con decreto del MEF sono individuate le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione da parte delle amministrazioni statali delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale, ai fini di una ottimale gestione della liquidità del conto "Disponibilità".

Analogo provvedimento, adottato previa consultazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009²¹⁹, definisce i tempi le modalità di trasmissione delle informazioni a fini previsionali sui flussi di cassa da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno. Le previsioni di tali flussi non costituiscono, tuttavia, alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

E' prevista la possibilità per il MEF di adottare protocolli di intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

Il nuovo articolo 46 della legge di contabilità introdotto dal comma in esame prevede che le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato devono comunicare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno individuate modalità e scadenze della suddetta comunicazione (comma 1).

È prevista una sanzione pecuniaria, pari al 5 per cento della retribuzione di risultato per il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione (comma 2).

Il comma 3, con riferimento agli enti territoriali diversi dallo Stato, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica²²⁰ svolgano con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati.

In sede di Conferenza permanente saranno altresì adottati gli interventi necessari per migliorare la previsione giornaliera dei flussi e eventualmente ridefinire le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione.

Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; esse si applicano altresì alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

²¹⁹ *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

²²⁰ Si ricorda che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata, come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

Il comma 4, al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, stabilisce che tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale superiori a 500 mila euro devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante (B.I.R.), regolati attraverso il sistema Target²²¹.

In tale ipotesi, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997²²², gli ordini di riversamento alla Tesoreria statale devono essere immessi nella procedura nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'obbligo di versare al bilancio dello Stato gli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato (comma 5).

Il comma 6 autorizza infine il Ministero dell'economia e delle finanze alla stipula di protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 2** dell'articolo 22 in esame prevede l'adeguamento alle disposizioni recate dal comma precedente delle convenzioni con cui sono disciplinate modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato.

È previsto in particolare che le convenzioni con cui è regolato il servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997²²³, possano prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato ai sensi della legge di contabilità, anche ulteriori penalità per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo in commento.

Il **comma 3** prevede l'avvio di una sperimentazione finalizzata:

- all'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità;
- al monitoraggio dell'efficacia degli strumenti adottati a tal fine.

²²¹ Il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*) è composto dai sistemi di regolamento lordo degli Stati membri dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro collegati.

²²² Il citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

²²³ L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce che con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega ad una banca per il versamento delle imposte e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.

Tale sperimentazione, la cui durata prevista è di diciotto mesi, avrà inizio il 1° agosto 2011.

Il **comma 4** detta infine una disciplina transitoria con riferimento alle sanzioni e agli interessi introdotti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 5 dell'articolo 46 della legge n. 196 del 2009 come novellata dall'articolo in esame. In particolare dette sanzioni ed interessi:

- non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione
- sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.

Tale disposizione non si applica tuttavia ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997: per tali soggetti in particolare il versamento degli interessi previsto dal comma 5 citato si applica a partire dal 1° agosto 2011.

Articolo 23, commi 1-4

(Ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti)

1. All'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera *c*), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: *a*) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; *b*) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 23** prevedono l'applicazione di una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi, qualora gli interessi corrisposti siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dagli stessi percettori. La disposizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per i prestiti in corso a tale data è prevista l'applicazione della ritenuta del 6 per cento anche sugli interessi già corrisposti.

Più in dettaglio il **comma 1** - introducendo il comma 8-*bis* all'articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973²²⁴ che disciplina l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea - stabilisce che i soggetti che effettuano la ritenuta alla fonte

²²⁴ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

ai sensi dell'articolo 23 dello stesso D.P.R. devono applicare una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che detti interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori che siano:

- negoziati in mercati regolamentati dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996²²⁵;
- garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

L'applicazione della ritenuta opera in mancanza dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), dello stesso articolo 26-*quater* necessari per poter godere dell'esenzione da imposte sugli interessi e i canoni pagati a società non residenti.

Ai sensi del **comma 3**, l'atto di garanzia è comunque soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede, al comma 1, che gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al successivo comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

Il successivo comma 4 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

²²⁵ *Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.*

b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;

c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«*impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders*», in Spagna all'«*impuesto sobre la Renta de no Residentes*» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

Il **comma 2** stabilisce che la novella recata dal comma precedente all'articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973 si applichi agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Tuttavia, con riferimento ai prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni introdotte dal comma 1 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti, purché il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali.

In tal caso è prevista l'applicazione di una ritenuta del 6 per cento su tali interessi già corrisposti, che è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia (**comma 4**).

Articolo 23, commi 5 e 6

(Incremento aliquota IRAP a carico di banche e assicurazioni)

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«*I*-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

b) all'articolo 7, si applica l'aliquota

del 5,90 per cento».

b) al comma 3, dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le parole «e *I*-bis».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I **commi 5 e 6** dell'**articolo 23** incrementano l'aliquota IRAP applicata ai soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Più in dettaglio il **comma 5**, modificando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997²²⁶, incrementa l'aliquota IRAP applicata alle imprese operanti nei settori bancario e assicurativo rispettivamente dello 0,75 per cento e del 2 per cento.

Pertanto l'imposta, che si applica ordinariamente sul valore della produzione netta con l'aliquota del 3,9 per cento, nei confronti di banche e altri enti e società finanziari si applicherà con aliquota del 4,65 per cento mentre nei confronti delle imprese di assicurazione si applicherà con aliquota del 5,90 per cento (comma 2-*bis* aggiunto all'articolo 16).

Conseguenzialmente, con una seconda modifica recata dal comma in esame all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 viene consentito alle regioni di variare, oltre che l'aliquota ordinaria, anche le aliquote maggiorate introdotte per banche e assicurazioni sino ad un massimo di un punto percentuale (comma 3 dell'articolo 16)

²²⁶ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

Il **comma 6** disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni recata dal comma precedente, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

È previsto altresì che nella determinazione degli acconti dovuti per lo stesso periodo di imposta si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiorazioni introdotte dal comma 5.

Tale disposizione, con caratteri di retroattività, opera espressamente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212²²⁷.

Sui ricorda che l'articolo 3 dello Statuto del contribuente, che dispone in merito all'efficacia temporale delle norme tributarie, prevede che - salvo i casi di adozione di norme interpretative - le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati

²²⁷ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

Articolo 23, comma 7

(Aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli)

7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole «comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli» sono soppresse;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: 2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale euro 120

b) con periodicità semestrale euro 60

c) con periodicità trimestrale euro 30

d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui

complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 150,00

b) con periodicità semestrale euro 75,00

c) con periodicità trimestrale euro 37,50

d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 380,00

b) con periodicità semestrale euro 190,00

c) con periodicità trimestrale euro 95,00

d) con periodicità mensile euro 31,66»

Il **comma 7 dell'articolo 23** incrementa l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari, che viene portata a 120 euro l'anno sino all'anno 2012 e, a decorrere dall'anno 2013, a 150 euro l'anno per i depositi inferiori a 50 mila euro e a 380 euro l'anno per i depositi con valore superiore a 50 mila euro.

Più in dettaglio la norma, modificando l'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972²²⁸, incrementa l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993²²⁹.

In precedenza sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti, era applicata una imposta di bollo per ogni esemplare con periodicità annuale pari a 22,80 euro (ossia 11,40 euro

²²⁸ *Disciplina dell'imposta di bollo.*

²²⁹ *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).*

con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 119 del TUB, diretto a disciplinare le comunicazioni periodiche alla clientela, nei contratti di durata le banche e gli intermediari finanziari forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione

Per effetto della modifica apportata all'articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari è pertanto la seguente:

a) sino all'anno 2012:

- per ogni esemplare inviato con periodicità annuale: 120 euro (ossia 60 euro con periodicità semestrale, 30 euro con periodicità trimestrale e 10 euro con periodicità mensile);

b) a decorrere dall'anno 2013:

- per ogni esemplare inviato con periodicità annuale relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro: 150 euro (ossia 75 euro con periodicità semestrale, 37,50 euro con periodicità trimestrale e 12,50 euro con periodicità mensile);
- per ogni esemplare inviato con periodicità annuale relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia superiore o uguale a cinquantamila euro: 380 euro (ossia 190 euro con periodicità semestrale, 95 euro con periodicità trimestrale e 31,66 euro con periodicità mensile).

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, il numero di conti correnti in Italia è di circa 40 milioni; risulterebbe, inoltre, che il 26 per cento dei correntisti è in possesso di un conto titoli.

Articolo 23, comma 8

(Riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali)

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

Il **comma 8 dell'articolo 23**, tramite una novella all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010²³⁰, riduce - dal 10 per cento al 4 per cento - la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di deduzioni e detrazioni.

La riduzione viene effettuata "per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici" per beneficiare di deduzioni e detrazioni. Non è chiaro tuttavia come la semplice riduzione dell'importo della ritenuta possa minimizzare i suddetti adempimenti.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha assoggettato ad una ritenuta del 10 per cento (ridotta al 4 per cento dal testo in esame) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La disposizione prevede altresì che la ritenuta d'acconto debba essere operata da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

La norma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la individuazione delle tipologie di pagamenti interessate dalla disposizione in esame e le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate²³¹.

²³⁰ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

²³¹ Il Provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 (prot. N. 94288/1010), ha precisato che la ritenuta alla fonte è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 449 del 1997 ("spese di ristrutturazione");
- b) spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 23, comma 9
(Riporto delle perdite)

9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per

la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.».

Il **comma 9 dell'articolo 23** prevede che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti possano compensare redditi imponibili in misura non superiore all'ottanta per cento di ciascuno di essi; per le perdite relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito complessivo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno dei periodi d'imposta successivi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno.

In dettaglio il comma in esame, al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, novella i primi due commi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Il previgente articolo 84 del TUIR, concernente il riporto delle perdite, prevede al comma 1 che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, possa essere computata in diminuzione del

reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

Per effetto della novella apportata al comma 1 dell'articolo 84 citato, non è più previsto il limite del quinto periodo di imposta successivo per computare una perdita in diminuzione del reddito; la perdita, inoltre, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Per quanto concerne invece il comma 2 dell'articolo 84 del TUIR, il testo previgente stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possano, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

A seguito della modifica apportata al comma 2 dell'articolo 84 del TUIR dal testo in esame, le perdite dei primi tre periodi d'imposta possono invece essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei successivi periodi d'imposta (sempre che si riferiscano ad una nuova attività produttiva):

- entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi;
- per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

La disposizione dovrebbe trovare applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del decreto in esame.

Peraltro, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, in mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità.

Articolo 23, commi 10 e 11
(Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili)

10. Per rendere più rigoroso il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, all'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura

percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.»;

b) il comma 4 è abrogato.

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I **commi 10 e 11** dell'**articolo 23** modificano le disposizioni recate dall'articolo 104 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione - pari all'1 per cento del costo dei beni - alla deducibilità delle quote di ammortamento finanziario dei beni stessi.

Si ricorda che per le imprese concessionarie di un servizio pubblico, alla scadenza della concessione, è previsto in determinati casi l'obbligo consegnare al concedente in perfetta efficienza gli impianti e altri beni costruiti e realizzati per l'esercizio del servizio pubblico.

L'articolo 104 del TUIR permette alle imprese concessionarie di calcolare, sui beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario, anziché effettuare l'ammortamento con le quote di ammortamento tecnico previste ordinariamente dagli articoli 102 e 103.

Più in dettaglio, il **comma 10** reca modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 104 del TUIR.

Il comma 2 in particolare, con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, prevede che la quota di ammortamento finanziario deducibile sia determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

Per effetto della modifica apportata dal testo in esame viene specificato che in ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può superare l'1 per cento del costo dei beni.

Il predetto limite dell'1 per cento si applica anche ai beni gratuitamente devolvibili che sono ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.

Si ricorda che l'articolo 102 del TUIR disciplina le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa; l'articolo 103 concerne invece le quote di ammortamento del costo dei beni immateriali.

Il comma 4 dell'articolo 104 del TUIR viene invece soppresso dalla disposizione in esame: pertanto, per effetto di tale soppressione la limitazione dell'1 per cento introdotta al comma 2 si applica anche nell'ipotesi di ammissione del concessionario alla deduzione di quote di ammortamento differenziate.

Più in dettaglio, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 del TUIR abrogato dalla norma in esame prevedeva che per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 in tema di valutazione del costo dei beni.

Il **comma 11** disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni recata dal comma precedente, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Tale disposizione opera espressamente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212²³².

Si ricorda che l'articolo 3 dello Statuto del contribuente, che dispone in merito all'efficacia temporale delle norme tributarie, prevede che - salvo i casi di adozione di norme interpretative - le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati

²³² *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

Articolo 23, commi 12-15

(Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali)

12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.».

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.

I commi da 12 a 15 dell'articolo 23 intervengono sulla disciplina recata dal comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008²³³ che consente il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali. In particolare i commi in parola estendono l'applicazione delle suddette previsioni anche ai maggiori valori delle partecipazioni di

²³³ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Più in dettaglio il **comma 12**, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, aggiunge all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 i commi 10-*bis* e 10-*ter*.

Il comma 10-*bis* in particolare prevede che le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Si ricorda che il comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto, in sintesi, in deroga alle disposizioni del comma 2-*ter* dell'articolo 176 del TUIR, che i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-*ter*, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Il sopracitato comma 2-*ter* dell'articolo 176 del TUIR ha stabilito che, nel caso di conferimento di aziende, la società conferitaria può optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Il comma 10-*bis* specifica peraltro che per partecipazioni di controllo si intendono:

- quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Capo III del decreto legislativo n 127 del 1991²³⁴.

Si tratta delle disposizioni (articoli 25-43 del decreto legislativo n 127 del 1991) che disciplinano la redazione del bilancio consolidato da parte di società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa;

²³⁴ *Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69.*

- quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002²³⁵.

L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

Il comma 10-ter consente invece l'applicazione delle previsioni del comma 10 anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite in operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, nel settore bancario sussisterebbero ipotesi in cui, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non vengono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio sarebbe quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accadrebbe anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione.

Sulla base della normativa previgente, prosegue la Relazione, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali. La norma in esame mirerebbe a superare tale situazione in quanto, per le partecipazioni di controllo, la parte del valore di carico delle partecipazioni che costituisce avviamento risulta in via autonoma dal bilancio consolidato (pur non risultando dal bilancio individuale): il riferimento ai valori risultanti dal bilancio consolidato servirebbe pertanto a consentire il riallineamento mediante pagamento della sostitutiva.

Il **comma 13** disciplina la decorrenza delle disposizioni recate dal comma precedente. Esse si applicano in particolare:

- alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010;
- alle operazioni effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Per le operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

²³⁵ *Regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.*

Per quanto concerne invece gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 12, questi decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (**comma 14**).

Il **comma 15** rimanda infine ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate per l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni recate dai commi precedenti.

Articolo 23, comma 16

(Sanzioni irrogate agli enti creditizi di cui al D.lgs. n. 356 del 1990)

16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Il **comma 16 dell'articolo 23** prevede la disapplicazione delle sanzioni irrogate agli enti creditizi di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990²³⁶, in sede di recupero delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973²³⁷ e dall'articolo 10-bis della legge n. 1745 del 1962²³⁸; detta disapplicazione opera anche qualora sui provvedimenti interessati sia pendente un ricorso per revocazione.

Più in dettaglio, la norma in esame prevede che, al fine di evitare disparità di trattamento, non sono dovute le sanzioni irrogate nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990 in sede di recupero delle agevolazioni previste:

– dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

L'articolo 6 citato riduce della metà l'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

²³⁶ Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

²³⁷ Disciplina delle agevolazioni tributarie.

²³⁸ Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Per i suddetti soggetti la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

– dall'articolo 10-*bis* della legge 1745 del 1962.

L'articolo 10-*bis* citato esonera gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica dalla ritenuta sui dividendi prevista dall'articolo 10 della stessa legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quelli in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente.

La disposizione consente la disapplicazione delle sanzioni anche se irrogate con provvedimenti interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Si ricorda che l'articolo 395 del codice di procedura civile disciplina i casi di revocazione. Esso prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3);
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

La norma è emanata in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997²³⁹, e dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000²⁴⁰.

²³⁹ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

²⁴⁰ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

L'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

L'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 23, commi 17-20

(Eliminazione dell'obbligo di garanzia per gli istituti definatori della pretesa tributaria)

17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse;

c) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «prevista».

19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse;

c) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la

prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I **commi da 17 a 20 dell'articolo 23** sopprimono l'obbligo di prestare garanzia in caso di rateazione del pagamento relativamente ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) per importi superiori a 50 mila euro.

In dettaglio il **comma 17**, al fine di migliorare l'efficienza degli istituti di definizione della pretesa tributaria, novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997²⁴¹.

Si ricorda in sintesi che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 stabilisce, al comma 2 del testo previgente, che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione può essere effettuato anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Il comma 3 stabilisce che entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il comma 3-*bis* prevede che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma in esame:

- al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 viene soppressa la parte concernente l'obbligo, nel caso di versamenti superiori a 50.000 euro, di prestare idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno;
- analogamente al comma 3 viene soppresso il riferimento alla documentazione relativa alla prestazione di garanzia;

²⁴¹ *Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.*

- al comma 3-*bis* si prevede che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

In coerenza con tale modifica, il **comma 18** dell'articolo in esame novella l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 sopprimendo il riferimento ivi previsto alla prestazione della garanzia di cui al già citato articolo 8.

L'articolo 9 citato stabilisce, nel testo previgente, che nell'accertamento con adesione la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2.

In modo analogo a quanto stabilito dai commi precedenti, il **comma 19** novella l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992²⁴² con cui viene disciplinata la conciliazione giudiziale.

Si ricorda che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce, al comma 3 del testo previgente, che se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.

Il comma 3-*bis* stabilisce invece che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante

²⁴² *Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.*

Le suddette disposizioni vengono modificate nel modo seguente dal comma 19 in esame:

- al comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene soppressa la parte concernente l'obbligo, nel caso di rate di importo superiore a 50.000 euro, di prestare idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno;
- sempre al comma 3 viene soppresso il riferimento alla prestazione di garanzia con riferimento al perfezionamento della procedura di conciliazione;
- al comma 3-*bis* si prevede che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il **comma 20** individua infine le fattispecie a cui non si applicano le disposizioni introdotte dai commi precedenti: si tratta in particolare degli atti di adesione, delle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Articolo 23, comma 21

(Addizionale erariale della tassa automobilistica per veicoli di potenza superiore a 225 KW)

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

Il **comma 21** dell'**articolo 23** introduce, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt.

Precisamente viene introdotta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose una addizionale erariale della tassa automobilistica a decorrere dal 2011.

L'importo dell'addizionale, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, ammonta a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, all'archivio dell'anagrafe tributaria risulterebbe che le autovetture interessate dalla norma aventi potenza superiore ai 225 KW sarebbero circa 98 mila.

La norma rinvia ad provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per l'individuazione di modalità e termini di pagamento dell'imposta.

La norma già individua comunque la sanzione da applicare nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale: quella di cui all'articolo 13

del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁴³, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 13 stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

²⁴³ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 23, commi 22 e 23
(Razionalizzazioni in materia di partite IVA inattive)

22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente: «15-*quinquies*. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.».

23. I titolari di partita IVA che,

sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

I **commi 22 e 23 dell'articolo 23**, al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, provvedono alla revoca d'ufficio delle partite IVA inattive; è altresì prevista una sanatoria per l'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

Più in dettaglio, il **comma 22**, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, inserisce un nuovo comma (il 15-*quinquies*) all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972²⁴⁴.

Il comma 15-*quinquies* prevede in particolare che l'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni;
- o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Viene altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

²⁴⁴ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate il livello delle partite inattive è stimato in due milioni.

Il **comma 23** introduce una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività prevista dall'articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che, in caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione agli uffici competenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

La sanatoria si effettua con il versamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁴⁵, ridotta ad un quarto.

Non è tuttavia possibile accedere alla sanatoria se la violazione sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 stabilisce che chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni.

²⁴⁵ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 23, commi 24-27

(Razionalizzazioni e potenziamento delle indagini finanziarie)

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,» e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed

enti di assicurazione per le attività finanziarie,» e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: «e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32»;

2) al secondo comma, le parole: «allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto

nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio».

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o

dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.».

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

I commi da 24 a 27 dell'articolo 23, al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, ampliano la platea dei soggetti destinatari delle richieste di indagini finanziarie a società ed enti di assicurazione, consentendo così agli uffici delle imposte di acquisire da tali società dati e notizie su attività di natura finanziaria.

Il **comma 24** in particolare reca una serie di modifiche al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973²⁴⁶, con il quale sono individuati i poteri attribuiti agli uffici delle imposte per l'adempimento dei loro compiti.

Tra questi, al numero 5) (come integrato dal comma in esame) si prevede che gli uffici possano richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con

²⁴⁶ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Il numero 7) del primo comma dello stesso articolo 32 come modificato dal testo in esame prevede invece che gli uffici possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Il **comma 25** reca una serie di modifiche al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972²⁴⁷, con il quale sono individuati i poteri attribuiti agli uffici IVA per l'adempimento dei loro compiti.

Tra questi, al numero 5) (come integrato dal comma in esame) si prevede che gli uffici possano richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le

²⁴⁷ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Il numero 7) del secondo comma dello stesso articolo 51 come modificato dal testo in esame prevede invece che gli uffici possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Il **comma 26** reca una serie di modifiche al secondo e al sesto comma dell'articolo 33²⁴⁸ del già ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici delle imposte.

In particolare il comma secondo dell'articolo 33 (come modificato dal comma in esame) prevede che gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.

²⁴⁸ L'articolo è rubricato "Accessi, ispezioni e verifiche".

Per quanto concerne il comma sesto dell'articolo 33, a seguito della modifica apportata dal comma in esame, esso prevede che gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Il **comma 27** infine modifica l'ultimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici IVA.

In particolare, per effetto della modifica apportata dal comma in esame, l'ultimo comma dell'articolo 52 stabilisce che per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applichino le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (commi modificati dal comma 26 illustrato *supra*).

Articolo 23, comma 28
(Disposizioni in materia di studi di settore)

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»;

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»;

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

«e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.»;

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, è soppresso il seguente periodo: «In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»;

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis»;

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di

omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-*bis*»;

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-*bis* è inserito il

seguito: «2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*».

Il **comma 28 dell'articolo 23** reca una serie di disposizioni in materia di studi di settore dirette, in estrema sintesi:

- a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore;
- ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati;
- a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore;
- ad innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

In dettaglio, il **comma 28, lettera a)**, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999²⁴⁹.

La disposizione aggiunta prevede che, a decorrere dall'anno 2012, gli studi di settore debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore devono invece essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale le eventuali integrazioni necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali.

La **lettera b)** aggiunge un periodo all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁵⁰, al fine di prevedere l'applicazione della sanzione in

²⁴⁹ *Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.*

misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La **lettera c)** aggiunge al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973²⁵¹ - con il quale sono individuate le ipotesi in cui l'ufficio effettua l'accertamento induttivo - la lettera e).

Per effetto di tale modifica l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni (c.d. accertamento induttivo) anche quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La presente disposizione è applicabile a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁵².

La **lettera d)** modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998²⁵³.

La suddetta disposizione (comma 4-*bis*) prevede che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della stessa legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.

Per effetto della modifica apportata dalla lettera d), viene soppressa la previsione secondo cui, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze

²⁵⁰ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

²⁵¹ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

²⁵² Si tratta della norma che eleva la misura della sanzione minima e massima del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

²⁵³ *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.*

degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

La **lettera e)** aggiunge il comma *2-bis1* all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si ricorda che l'articolo 1 citato disciplina le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette. Il comma 1 prevede che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Ai sensi del comma 2 se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Il comma *2-bis1* aggiunto dal testo in esame prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Analogamente la **lettera f)** aggiunge il comma *4-ter* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si ricorda che l'articolo 5 citato disciplina le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi. Il comma 1 prevede che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.

Il comma 4 prevede invece che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3 (ossia la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni).

Il comma 4-ter aggiunto dal testo in esame prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Analogamente la **lettera g)** aggiunge il comma 2-ter all'articolo 32 del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁵⁴.

Si ricorda che l'articolo 32 citato disciplina le ipotesi di violazioni relative alla dichiarazione. Il comma 1 stabilisce che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Il comma 2 prevede invece che se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

Il comma 2-ter aggiunto dal testo in esame prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

²⁵⁴ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

Articolo 23, comma 29

(Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)

29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al

periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Il **comma 29** dell'**articolo 23**, al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, reca modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997²⁵⁵ dirette, rispettivamente:

- ad estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte;
- a rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

Più in dettaglio la **lettera a)** del **comma 29** aggiunge il comma *7-bis* all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con il quale è disciplinato il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

In sintesi l'articolo 16 citato prevede che l'ufficio o l'ente notifici atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

²⁵⁵ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

Il comma 3 stabilisce che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Ai sensi del comma 4 se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile.

Il comma 7 prescrive invece che, quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse.

Per effetto del comma 7-*bis* aggiunto dal testo in esame all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, le sanzioni irrogate ai sensi del citato comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3 dello stesso articolo.

In altre parole viene consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta qualora questa sia stata irrogata dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente.

La predetta disposizione introdotta all'articolo 16 si applica:

- agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame;
- agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati prima della predetta data per i quali risultino pendenti i termini per la proposizione del ricorso.

La **lettera b)** del **comma 29** modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con il quale è disciplinata l'ipotesi di irrogazione immediata delle sanzioni.

In particolare, per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 17 citato, viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

È prevista l'applicazione della predetta disposizione agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Articolo 23, comma 30

(Inizio dell'applicazione della disposizione in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento)

30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre».

Il **comma 30 dell'articolo 23** differisce - dal 1° luglio al 1° ottobre - la data di inizio dell'applicazione della disposizione concernente la concentrazione della riscossione nell'accertamento recata all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010²⁵⁶.

La norma interviene pertanto sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cd. “accertamenti esecutivi”, ossia gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 29 citato.

Si ricorda, in sintesi, che l'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso; ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli.

Nella formulazione precedente alla modifica in esame, tale regime concerneva gli atti emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Si evidenzia peraltro che la disposizione è stata recentemente modificata dall'articolo 7, comma 2, lettera n), del decreto legge n. 70 del 2011.²⁵⁷

L'articolo 29 citato prevede altresì che l'intimazione ad adempiere al pagamento sia contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi

²⁵⁶ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

²⁵⁷ Definitivamente approvato, con modificazioni, dal Senato il 7 luglio scorso (A.S. 2791: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*).

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

Gli atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Articolo 23, comma 31

(Riduzione della sanzione per versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni)

31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria.».

Il **comma 31 dell'articolo 23** estende l'applicazione della riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997²⁵⁸ a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

In particolare, mentre nella precedente formulazione la riduzione della sanzione era concessa esclusivamente con riferimento agli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia reale o personale, per effetto della norma in esame (che sopprime l'inciso relativo a detti crediti) essa viene estesa anche ai tributi non assistiti da garanzia.

Si ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 disciplina i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi.

Esso prevede in particolare che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il periodo successivo disciplina l'ipotesi di riduzione della sanzione per i ritardi brevi nei versamenti novellata dal comma in esame: esso prevede in particolare che per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria (secondo il testo previgente al decreto in esame), effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ossia la riduzione della

²⁵⁸ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Articolo 23, commi 32 e 33

(Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive)

32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole da: «se l'agente» a: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti. «in caso di inesigibilità»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state

svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.».

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.

I **commi 32 e 33 dell'articolo 23**, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, eliminano l'obbligo per l'agente della riscossione di presentare la comunicazione di inesigibilità ai fini del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive; detto rimborso, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In dettaglio, il **comma 32** modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999²⁵⁹.

²⁵⁹ Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

L'articolo 17 citato, dedicato alla remunerazione del servizio della riscossione, prevede che l'attività degli agenti della riscossione sia remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

Ai sensi del comma 6 all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico, secondo il testo previgente:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità;

b) del debitore, negli altri casi.

La **lettera a)** del comma 32 in esame interviene sulla citata lettera a) del comma 6, sopprimendo l'obbligo per l'agente della riscossione di trasmettere all'ente creditore la comunicazione di inesigibilità al fine di ottenere il relativo rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Il rimborso delle spese, pertanto, è a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità.

La **lettera b)** del comma 32 inserisce invece all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 un nuovo comma 6-bis in virtù del quale il rimborso delle spese di cui al sopra citato comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In caso di mancata erogazione del rimborso, l'agente della riscossione viene autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Viceversa, nel caso in cui vi sia stato il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, l'agente della riscossione è obbligato a restituire all'ente l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. Detta restituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

È infine stabilito che l'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, sia riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il **comma 33** disciplina l'efficacia temporale delle norme introdotte dal comma precedente. In particolare:

- le disposizioni di cui al comma *6-bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (ovviamente nel testo introdotto dal decreto in esame) si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011;
- la disciplina dettata dal comma 6 dell'articolo 17 nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto in esame si applica ai rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 23, comma 34

(Proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)

34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:

a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;

b) all'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: «esecutiva» sono inserite le seguenti: «, diversa dall'espropriazione mobiliare,».

Il **comma 34** dell'**articolo 23** dispone una proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 34 proroga di un anno i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti.

A tal fine, è modificato il comma 12 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005²⁶⁰, rinviandosi dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli²⁶¹ consegnati fino al 30 settembre 2009 (e non più al 30 settembre 2008).

²⁶⁰ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*

²⁶¹ Il ruolo è l'elenco alfabetico nel quale vengono indicate le somme dovute da ciascun contribuente all'amministrazione finanziaria; esso rappresenta il titolo esecutivo che consente all'amministrazione finanziaria di agire coattivamente per il recupero dei crediti fiscali. Vi sono due tipi di ruolo: quello

Si ricorda che la disposizione modificata prevedeva originariamente che le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005, da parte degli agenti della riscossione, dovessero essere presentate alle società partecipate da Equitalia Spa entro il 31 ottobre 2008. I due termini sono stati poi prorogati dall'articolo 39, comma 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159²⁶², rispettivamente al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2010, e prorogati ulteriormente di un anno dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 194 del 2009²⁶³.

La successiva **lettera b)**, di conseguenza, proroga i termini della sanatoria degli illeciti amministrativi in favore dei concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legge n. 248 del 2007²⁶⁴.

Il citato comma 4-*quinquies* ha recato l'interpretazione autentica sia dell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i quali hanno previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, sia del già esaminato articolo 3, comma 12, del D.L. n. 203 del 2005.

Per effetto di tale interpretazione autentica, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale fosse stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, potevano presentare entro il 30 settembre 2010, anche ai fini della stessa sanatoria, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007; entro tale termine, potevano altresì integrare le comunicazioni già presentate con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 4-*sexies* è intervenuto in tema di decorrenza del termine per il discarico del concessionario per l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo: tale comma ha disposto che - per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione fosse fissato al 30 settembre 2010 - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato (previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), decorresse dal 1° ottobre 2010.

Tutti i suddetti termini sono stati successivamente posticipati di un anno dall'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 194 del 2009.

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

- le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30

ordinario, in cui vengono indicati i dati relativi al contribuente, nonché le notizie relative all'imponibile, all'aliquota da applicare e all'imposta dovuta; quello straordinario - formato solo se è un fondato pericolo per la riscossione - in cui vanno iscritte non solo le imposte e i relativi interessi, ma anche le sanzioni.

²⁶² *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.*

²⁶³ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

²⁶⁴ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*

settembre 2012 (anziché entro il 30 settembre 2011), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 (anziché al 30 settembre 2008) (articolo 36, comma 4-*quinquies*);

- per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2012 (anziché al 30 settembre 2011) - il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2012 (anziché dal 1° ottobre 2011) (articolo 36, comma 4-*sexies*).

La **lettera c)** infine novella l'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1999²⁶⁵, in cui vengono disciplinate le cause di perdita del diritto al discarico da parte del concessionario.

La citata lettera d) del comma 2 dell'articolo 19, nel testo previgente, individua in particolare come causa di perdita del diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio.

Con la novella apportata dalla disposizione in esame la perdita del diritto al discarico avviene solo in relazione al mancato svolgimento di azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente aventi le caratteristiche suddette.

²⁶⁵ *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.*

Articolo 23, commi 35 e 36

(Gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.)

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: «conseguenti» a: «data,»;
- b) nella lettera b), dopo la parola:

«credito» sono inserite le seguenti: «; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 e 215.

I **commi 35 e 36 dell'articolo 23** attribuiscono a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 e definiscono le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

Più in dettaglio, il **comma 35** novella l'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con il quale è stato previsto che il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, previste dal DPR n. 115 del 2002²⁶⁶.

In particolare, il comma 367, elenca espressamente le attività che devono formare oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

In base al testo previgente, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal DPR n. 115 del 2002, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso:

- l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;
- l'iscrizione a ruolo del credito.

²⁶⁶ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.*

Per effetto delle novelle apportate al comma 367 dal comma in esame:

- a) viene soppresso il riferimento ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- b) viene specificato che, nell'iscrizione a ruolo del credito, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della Società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

Si ricorda che, in attuazione del citato comma 367 e sulla base di una convenzione con il Ministero della Giustizia, Equitalia Giustizia S.p.A. gestisce i crediti di giustizia. Equitalia Giustizia è una società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia S.p.A., che, a sua volta, è partecipata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'INPS.

Il **comma 36** abroga i commi 213, 214 e 215 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con i quali il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al citato D.P.R. n. 115 del 2002.

In particolare, il comma 213 prevedeva che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provvedesse alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali fosse cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

La gestione-riscossione dei crediti sarebbe avvenuta mediante:

- a) l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;
- b) l'iscrizione a ruolo del credito.

La disposizione abrogata riprende pertanto nella sostanza il contenuto dell'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007, la cui applicazione - prima della modifica apportata dal comma 35 su cui vedi *supra* - era limitata alle spese di giustizia derivanti da provvedimenti passati in giudicato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (o spese per il mantenimento in carcere per le quali sia cessata l'espiazione della pena a decorrere dalla stessa data). Tale ultima disposizione contiene peraltro un'esplicita individuazione del soggetto con cui è stipulata la convenzione (una società interamente posseduta da Equitalia S.p.A., ossia Equitalia giustizia S.p.A.).

Il comma 214 faceva salva l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 del 2002 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

Infine, in base al comma 215, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213 erano versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

- un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

– il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 23, commi 37-40

(Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari)

37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.

39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: «I crediti dello Stato indicati» sono inserite le seguenti: «dal primo e». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.

I commi da 37 a 40 dell'articolo 23 modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari. A tal fine, con riferimento ai privilegi previsti attualmente solo per le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, questi vengono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti; viene esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di IVA; viene soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari; vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Si segnala che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, per effetto delle norme in esame viene stimato un ampliamento "sino al doppio" dei crediti tributari cui viene riconosciuto il privilegio nell'ambito delle sole procedure regolate dalla legge fallimentare.

Più in dettaglio il **comma 37** modifica il primo comma dell'articolo 2752 del codice civile.

Si ricorda che l'art 2752, comma 1, nella formulazione previgente, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, ne limitava l'efficacia, sotto il profilo temporale, rispetto alla disciplina prevista per gli altri creditori.

Detta disposizione prevedeva, infatti, che per i crediti suddetti il privilegio si estendesse unicamente a quelli iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

La disposizione in esame provvede, pertanto, anzitutto ad eliminare la suddetta limitazione di efficacia temporale, sopprimendo al comma 1 dell'articolo 2752 del Codice Civile il riferimento ai crediti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Lo stesso comma 37 provvede altresì anche a ricomprendere tra i crediti assistiti dal privilegio di cui al primo comma dell'articolo 2752 anche le sanzioni relative alle imposte dirette. Per effetto di tale modifica, pertanto, viene esteso alle imposte dirette quanto già previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2752 alle sanzioni in materia di IVA.

La modifica apportata all'articolo 2752 tiene altresì conto, peraltro, dell'avvenuta introduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Il **comma 38** sopprime l'articolo 2771 del codice civile, che accorda per le imposte dovute sui redditi immobiliari un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel Comune in cui è effettuata la riscossione.

Più in dettaglio, si ricorda che il citato articolo 2771 prevedeva che i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, fossero privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio suddetto era limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo fosse stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta sopra richiamata veniva effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la *ratio* di tale soppressione sarebbe da rinvenire nella inadeguatezza dell'articolo 2771, nella sua attuale formulazione, a tutelare i crediti dello Stato attraverso il riconoscimento del diritto di preferenza.

La norma, prosegue la relazione, ben si prestava al raggiungimento di tale finalità in un'epoca, in cui i redditi fondiari o comunque rivenienti da immobili costituivano la fonte quantitativamente più importante di entrate per i soggetti d'imposta. Oggi, invece, le imposte che colpiscono i redditi immobiliari possono considerarsi residuali rispetto ad altre fattispecie impositive, da cui l'inadeguatezza della norma a garantire efficacemente il soddisfacimento della pretesa erariale. Inoltre, conclude la relazione, anche il fatto che il privilegio previsto dall'articolo 2771 si applichi ai soli immobili situati nel territorio del comune in cui il tributo viene riscosso appare una limitazione anacronistica in una realtà caratterizzata dall'ampiezza della circolazione della ricchezza e dalla mobilità dei capitali d'investimento.

Il comma 39 modifica il terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile.

Si ricorda che l'articolo 2776 del codice civile nella sua previgente formulazione prevedeva che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili, in caso di esecuzione infruttuosa sugli stessi, fossero collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, quindi in grado posteriore rispetto ai privilegi immobiliari e alle ipoteche.

A loro volta il concorso di tali crediti era regolato da un ordine di priorità che:

- vedeva al primo posto i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità di cui all'articolo 2118 del codice civile;
- a seguire i crediti indicati dagli articoli 2751, 2751-bis e 2753;
- in ultimo grado, i crediti IVA dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2752, terzo comma.

Per effetto della modifica apportata dal comma 39 all'articolo 2776 del codice civile viene pertanto attribuito il suddetto privilegio - già previsto in via sussidiaria per i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto - anche ai crediti concernenti le imposte sui redditi ed alle relative sanzioni.

Il comma 40 detta disposizioni a tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al codice civile disposte dai commi precedenti. Gli

strumenti giurisdizionali a cui è possibile fare ricorso sono, nell'ordinaria procedura di espropriazione, l'articolo 512 del codice di procedura civile, che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva, e, nella procedura fallimentare, l'articolo 98, comma 3, del regio decreto n. 267 del 1942²⁶⁷, che regola l'impugnazione dei crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

Più in dettaglio il comma 40 stabilisce che i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio:

- o valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile;
- oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3 del regio decreto n. 267 del 1942 entro il termine previsto dall'articolo 99 dello stesso decreto.

Si ricorda che l'articolo 512 del codice di procedura civile disciplina la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva. Esso prevede che, se in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

L'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942 stabilisce che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Il comma 3 prescrive che con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

²⁶⁷ *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

Articolo 23, comma 41

(Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate)

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il comma 1-bis. è aggiunto il seguente:

«1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Il **comma 41 dell'articolo 23** pone a carico degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973²⁶⁸, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dai medesimi operatori finanziari.

A tal fine viene modificato l'articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge n. 70 del 2011²⁶⁹.

Si ricorda che la lettera o) del comma 2 dell'articolo 7 citato ha modificato le norme (recate a loro volta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010²⁷⁰) che hanno introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cd. "spesometro"). Tale disposizione ha escluso dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla

²⁶⁸ Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

²⁶⁹ Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito in legge, in via definitiva, con modificazioni, dal Senato lo scorso 7 luglio 2011, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

²⁷⁰ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria (ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

Per effetto della disposizione introdotta dal comma in esame - che aggiunge il comma 1-*ter* all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 - si prevede che gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità di tale comunicazione.

Si ricorda che il sesto comma dell'articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 prevede che banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Articolo 23, comma 42

(Procedure fiscali per la locazione di veicoli senza conducente)

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:

a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il

pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

c) la fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.

Il **comma 42 dell'articolo 23**, al fine di razionalizzare i relativi adempimenti, sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente.

Più in dettaglio la norma in esame, al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli, provvede anzitutto (**lettera a**) a stabilire la disapplicazione, nei confronti dei soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992²⁷¹, delle disposizioni dettate dall'articolo 12, comma 9 della legge n. 413 del 1991²⁷² in materia di rilascio della ricevuta fiscale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la locazione senza conducente, un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

²⁷¹ Nuovo codice della strada.

²⁷² Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

L'articolo 12, comma 9, della legge n. 413 del 1991 ha invece reso obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

Si segnala, a fini di maggior chiarezza, la opportunità di apportare la modifica in esame sotto forma di novella all'articolo 12, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Le lettere b) e c) riguardano la fattura che deve essere emessa dagli esercenti attività di locazione veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare:

- la **lettera b)** prevede che nella fattura emessa dopo il pagamento debbano essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
- la **lettera c)** stabilisce che la fattura deve essere consegnata al cliente (e non inviata al domicilio) qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda in grado di emettere il documento.

Articolo 23, comma 43

(Imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza)

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 43 dell'articolo 23** consente, agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale previsti dal regio decreto n. 267 del 1942²⁷³.

Più in dettaglio la norma, "in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi", permette agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942.

Si ricorda che l'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La norma prevede in sintesi che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

L'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942 disciplina la transazione fiscale.

La norma prevede in sintesi che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,

²⁷³ *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Articolo 23, commi 44 e 45
(Disposizioni in favore dell'isola di Lampedusa)

44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.

45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Il **comma 44** dell'**articolo 23** differisce al 30 giugno 2012 la sospensione dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa nel Comune di Lampedusa. Il **comma 45** stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006²⁷⁴.

Più in dettaglio, il **comma 44** - in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa - differisce (dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) il termine previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile 16 giugno 2011²⁷⁵ relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che erano stati sospesi in relazione all'eccezionale afflusso sull'isola di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa.

²⁷⁴ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

²⁷⁵ *Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3947).*

Si ricorda che l'articolo 3 dell'O.P.C.M. 16 giugno 2011 n. 3947, al comma 2, ha concesso fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il successivo comma 3 ha altresì sospeso, fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa.

Il **comma 45** costituisce il territorio del comune di Lampedusa come zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006. L'efficacia della disposizione è *tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'UE al fine di assicurarne l'effettiva compatibilità comunitaria*.

Si ricorda in sintesi che i commi da 340 a 343 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - più volte modificati, da ultimo dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 194 del 2009²⁷⁶ - hanno istituito le zone franche urbane, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000.

Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con

²⁷⁶ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado sopra menzionati. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento.

In attuazione di quanto sopra ricordato con delibere CIPE n. 5/2008 (*Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane*) e n. 14/2009 (*Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse*) sono stati definiti i criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane.

Articolo 23, comma 46

(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei beni culturali)

46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di

natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Il **comma 46 dell'articolo 23** consente al contribuente di destinare, a decorrere dall'anno finanziario 2012, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La disposizione rimanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare:

- le modalità di richiesta;
- le liste dei soggetti ammessi al riparto;
- le modalità di riparto delle somme.

Si ricorda che la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di enti che svolgono attività socialmente rilevanti in base alla scelta del contribuente è stata inizialmente prevista, a titolo sperimentale, dai commi 337-340 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e successivamente riproposta di anno in anno.

Da ultimo con il comma 4-*novies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 40 del 2010²⁷⁷ è stato disposto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota

²⁷⁷ *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto è volta, nella sostanza, a escludere l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400²⁷⁸, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto abbia natura normativa, si configura come tacita deroga alla legge n. 400.

²⁷⁸ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 23, comma 47
(Revisione del regime fiscale degli ammortamenti)

47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

Il **comma 47 dell'articolo 23** prevede che, in attesa della riforma fiscale, si proceda a modificare la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in base a criteri di semplificazione.

Più in dettaglio, la norma in esame stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988²⁷⁹ si procederà a rivedere la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

I criteri in base ai quali effettuare tale revisione in un'ottica di sostanziale semplificazione sono:

- individuazione delle attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti;
- individuazione delle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

I regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (ed. regolamenti di delegificazione), emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono diretti a disciplinare quelle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

²⁷⁹ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si ricorda che, con decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988²⁸⁰ sono stati individuati i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

Successivamente, l'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2009 ha disposto, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, che entro il 31 dicembre 2009 si provvedesse alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al sopraccitato DM del 31 dicembre 1988, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali viene effettuata secondo lo schema del *pooling*, ovvero prevedendo l'individuazione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento. La revisione si proporrebbe pertanto di ridurre il numero dei coefficienti di ammortamento attualmente vigente attraverso l'aggregazione dei beni in gruppi definiti pool aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea. I nuovi coefficienti saranno applicati sia ai beni di nuova acquisizione sia allo stock dei beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.

²⁸⁰ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O.

Articolo 23, commi 48-50

(Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari)

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera *b*), le parole: «esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti».

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, le

parole: «esclusi quelli degli organi giurisdizionali» sono soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

I **commi da 48 a 50 dell'articolo 23** recano disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali.

Più in dettaglio il **comma 48** novella l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973²⁸¹, in cui sono elencati gli atti in cui è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale.

Per effetto di una modifica apportata alla lettera *b*) del primo comma citato è resa obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella allegata al presente decreto.

In base al testo previgente l'indicazione del codice fiscale era invece necessaria per le richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la disposizione in esame dovrebbe consentire agli uffici fiscali di risalire tempestivamente agli effettivi beneficiari degli effetti economici di tutti i provvedimenti giurisdizionali, nonché di individuare i nominativi dei

²⁸¹ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

rappresentanti in giudizio e, quindi, l'esistenza dei proventi derivanti dalla rappresentanza (che in "moltissimi casi" non sarebbero regolarmente dichiarati).

Il **comma 49** novella il primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. n. 131 del 1986²⁸² diretto a prevedere, in base al testo previgente, che la richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Per effetto della novella apportata dal comma 49 - che sopprime l'inciso relativo agli organi giurisdizionali - viene pertanto esteso anche agli atti di tali organi l'obbligo di registrazione in duplice esemplare su appositi stampati.

Il **comma 50**, infine, stabilisce che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa, devono essere indicati:

- le generalità complete della parte;
- la residenza o sede;
- il domicilio eletto presso il difensore;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

²⁸² *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.*

Articolo 24 *(Norme in materia di gioco)*

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario

provvede a pagare le somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto

tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.

8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito *internet*, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla legge in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-*quinquies*, comma 2, del citato decreto-legge n.269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: «dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.» sono sostituite dalle seguenti: «dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.».

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-*bis* e il primo periodo del comma 9-*ter* dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione

amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma

533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del *partner* tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che

detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.».

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti

delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi

commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è

dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

31. Con uno o più provvedimenti interdirezionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011

il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videoterminali già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;

b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla

lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può

essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito

concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-*Win for life*, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della

raccolta e un'imposta pari al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato «si vince tutto superenalotto».

41. Il comma 533-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è sostituito dal seguente:

«533-*bis*. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.».

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni

concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di temperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al

consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.

L'**articolo 24** detta disposizione in materia di giochi.

I **commi da 1 a 7** introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza.

In particolare il **comma 1** stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), avvalendosi di procedure automatizzate, proceda:

- alla liquidazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante *Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288* e dei relativi interessi e sanzioni;
- al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti dei concessionari alle informazioni della banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario (**comma 2**), che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; quest'ultima, in

caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica (**comma 3**).

In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo (**comma 4**).

Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica (**comma 6**). È altresì previsto che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione; in tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi estinto tramite escussione delle garanzie ad Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva o derivante dal controllo automatizzato (**comma 5**).

Le disposizioni sulla rateazione delle somme dovute di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante *Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo; le garanzie previste dallo stesso articolo non sono invece applicabili qualora si verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

I **commi da 8 ad 11** dell'articolo in titolo concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici.

In particolare la disposizione in esame - analogamente alla disciplina che definisce i compiti dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamenti sulle imposte sui redditi ed IVA - prevede che le competenze in materia di rettifica e accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi spettino agli Uffici dei monopoli di Stato, anche sulla base di accertamenti constatati dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia (**comma 8**).

Gli avvisi relativi a rettifiche e accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta (**comma 9**) o, in caso di violazioni tributarie, entro i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,*

comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale.

Nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o nei casi di sottrazione di base imponibile all'imposta unica, l'Ufficio dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche in modo autonomo mediante metodologie induttive in caso di mancata collaborazione da parte del contribuente (**comma 10**). In tal caso per la determinazione dell'imposta unica si applica l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.

La norma in esame consente altresì al contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica di presentare istanza di accertamento con adesione in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale (**comma 11**).

Il **comma 12** dell'articolo in titolo disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, prevedendo che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati siano iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50 per cento.

La relazione tecnica al provvedimento in esame precisa come tale norma discenda dalla necessità di uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi.

I **commi da 13 a 16** dell'articolo in titolo dispongono in ordine alle attribuzioni degli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, prevedendo per essi - in ragione della loro capacità di valutare, con immediatezza, l'entità della violazione - anche la possibilità di irrogare sanzioni tributarie ed amministrative.

In particolare si prevede che gli Uffici rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute, vigilando altresì sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge (**comma 13**).

Il **comma 14**, per le attività riferibili agli uffici periferici, attribuisce la competenza all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo.

Gli appartenenti all'Amministrazione, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge assumono la qualità di agenti di polizia tributaria (**comma 15**).

I suddetti compiti sono svolti dall'AAMS con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (**comma 16**).

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica come i commi da 1 a 16 debbano considerarsi come un *unicum* normativo, finalizzato alla realizzazione di un

sistema di controlli e di accertamenti tale da consentire il recupero di imposte non corrisposte.

I **commi 17 e 18** dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (PREU).

In particolare il **comma 17** prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia raddoppiato.

Inoltre, vengono raddoppiate le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Tali sanzioni, pertanto, vengono fissate in un importo che va dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000 (**comma 18**).

I **commi da 19 a 23** stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minori.

Mentre il **comma 19** dispone - per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina - l'abrogazione parziale dell'articolo 1, comma 70 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) e dei commi 8, 8-bis e 9-ter (limitatamente al primo periodo) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)*, commi che dettano misure di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie, il **comma 20** esplicita il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro.

Il successivo **comma 21** dispone un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dalla legge di stabilità. In particolare il titolare dell'esercizio del locale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila, nonchè con la chiusura dell'esercizio fino a trenta giorni; le sanzioni sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.

Ai sensi del **comma 22**, nei casi in cui la violazione del divieto riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 *del TULPS* i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.; qualora il titolare dell'esercizio sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.

Il **comma 23**, da ultimo, prevede l'avvio in via sperimentale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco finalizzati alla introduzione di misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

Si segnala che, secondo la relazione tecnica al provvedimento, dall'introduzione di tali norme più restrittive sul divieto di gioco per i minori potrebbe derivare un maggior gettito erariale.

I **commi da 24 a 27** dell'articolo in titolo disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi.

In particolare il **comma 24** estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici, modificando l'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 recante *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*.

Il **comma 25** non consente la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato, ovvero imputato o indagato per reati di mafia (art. 416-bis c.p.), associazione a delinquere (art. 416 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

A tal fine il **comma 26** stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento; in caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.

Infine il **comma 27** dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 28**, analogamente a quanto disposto dai precedenti, stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*, nonché a società o imprese sulle quali penda la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, contenente *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*.

I **commi da 29 a 31** dispongono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.

In particolare il **comma 29** - in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (*legge comunitaria 2008*) relativo all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, nonché al fine di contrastare il gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione ed il riciclaggio e di garantire l'ordine pubblico e la tutela - impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all'AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali.

Di conseguenza il **comma 30** detta misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il **comma 31** affida ad uno più provvedimenti interdirezionali successivi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.

Il **comma 32** prevede che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della carta acquisti prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* (indicata anche come Carta dei servizi nella relazione illustrativa al provvedimento).

Si ricorda come il richiamato comma 32 dell'articolo 81 del DL n. 112 del 2008 disponga che, in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati ed al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, sia concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versino in condizione di maggior disagio economico, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

Gli importi di reddito e l'indicatore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che regolano l'accesso al contributo della Carta Acquisti, per il 2011, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. A partire dall'1 gennaio 2011, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono stati rispettivamente rideterminati nel seguente modo:

- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3 e per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, entrambi nella misura di euro 6.322,64.
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, rispettivamente in euro 6.322,64 e in euro 8.430,19.

La norma in esame prevede il versamento ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato a cura dei concessionari e la conseguente riassegnazione alla suddetta carta acquisti, con corrispondente riduzione dell'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

Il **comma 33** istituisce il Bingo a distanza, con una aliquota di imposta stabilita al 10% delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo "di sala". Per la definizione degli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, delle modalità di versamento dell'imposta, nonché per l'individuazione della data di decorrenza delle nuove disposizioni si rinvia al comma 12 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (*Legge comunitaria 2008*).

Tale norma prevede che la disciplina dei giochi sia introdotta ovvero adeguata con regolamenti. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al provvedimento, la norma sarebbe diretta ad adeguare la disciplina all'offerta già presente sui siti non autorizzati alla raccolta di gioco.

Il **comma 34** interviene in materia di regolamentazione del "poker sportivo" prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. È altresì prevista l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di euro 100.000.

La *ratio* dell'intervento, come esplicitato dalla relazione introduttiva, si fonda sulla necessità di recuperare alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano nel Paese, garantendo che l'esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili.

Si ricorda come col termine "poker sportivo" si definisca una particolare forma di gioco del poker, l'unica non definita "d'azzardo", che si svolge in forma di torneo.

I **commi 35 e 36** dell'articolo in titolo dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il **comma 35** in particolare stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l'AAMS avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo:

- l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all'installazione dei videotermini (da un minimo del 7 per cento fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
- la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini fino al termine delle concessioni.

Come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento, la norma costituisce una disposizione di coordinamento rispetto gli articoli di legge succedutisi nel tempo in materia.

In vista della successiva gara per l'affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il **comma 36** prevede l'istituzione di un contributo *una tantum* a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi AWP installati, pari a 100 euro per ogni apparecchio.

I **commi 37 e 38** dell'articolo in titolo dispongono in ordine alla procedura di selezione dei punti vendita di giochi pubblici.

Il **comma 37** in particolare prevede che l'AAMS, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Le procedure per la realizzazione delle procedure selettive, individuate dal **comma 38**, devono rispondere a criteri di pluralismo (5.000 diritti di esercizio, in misura non inferiore al 25 per cento per ciascun concessionario, su un totale complessivo di 16.000) nonché garantire un'entrata adeguata per lo Stato (base d'asta non inferiore a 25.000 euro ciascuno). Al fine poi di individuare nuovi operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive, si prevede una procedura selettiva per l'aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio presso punti di vendita la cui attività prevalente sia l'offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d'asta di 40.000 euro.

I **commi 39 e 40** dell'articolo in titolo disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

In particolare il **comma 39** prevede l'introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso:

- la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni;
- la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari;
- l'introduzione di ulteriori forme di gioco.

Il **comma 40** prevede invece l'introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso:

- un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro;
- modifiche al gioco *Win for Life*;
- l'introduzione del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato "*Si vince tutto superenalotto*") per un numero massimo di 12.

Il **comma 41** introduce nuove norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco tenuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In particolare la disposizione - che novella l'articolo 1, comma 533-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*) - provvede ad aumentare (da 100 a 150 euro) la somma annuale dovuta, nonché a fissare un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011.

Da ultimo, il **comma 42** stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino. Tali disposizioni dovranno puntare, tra l'altro, alla razionalizzazione della rete di vendita, all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima, alla istituzione di rivendite speciali solo in casi di effettive esigenze di servizio, al rilascio ed ai rinnovi dei patentini in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio.

Articolo 25

(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: «entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre»;

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790-862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.»;

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'attribuzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;

2) al medesimo periodo, le parole: «finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8»;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.»;

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.»;

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

«13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le

procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi

accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso».

L'articolo 25 reca modifiche alla disciplina per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili.

Il comma 1, lettera a) reca novelle all'articolo 1, comma 8, della legge di stabilità 2011 (220/2010²⁸³).

Il comma 1, lettera a) numero 1) trasforma da ordinatorio in perentorio il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale deve realizzarsi la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

²⁸³ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

Il comma 1, lettera a) numero 2) inserisce tre nuovi periodi dopo il terzo periodo del citato articolo 1, comma 8, della legge 220/2011.

Il nuovo quarto periodo disciplina il procedimento forzoso per la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz dopo la scadenza del termine, ora perentorio, del 31 dicembre 2012, prevedendo che “l’Amministrazione competente” procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003²⁸⁴).

L’articolo 98 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di violazione delle norme relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si rileva che l’articolo 98 non si occupa dei poteri coattivi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni.

Il nuovo quinto periodo introduce un meccanismo compensativo qualora, nonostante il predetto procedimento forzoso, le frequenze non siano disponibili:

- dalla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 2012 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze:
 - gli assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze non utilizzabili hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate “a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
 -

Si rileva che non sembra chiaro se il termine del 1° gennaio 2013 sia:

- *quello a decorrere del quale si calcolano gli interessi legali sulle somme versate prima di tale data (ad esempio le somme versate per l’aggiudicazione del diritto d’uso delle frequenze);*
- *quello a decorrere dal quale si ha diritto agli interessi per le somme versate successivamente al 1° gennaio 2013.*

Il nuovo sesto periodo introduce una rivalsa, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a carico dei soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse, onde recuperare il predetto importo riconosciuto agli assegnatari delle frequenze impossibilitati ad utilizzarle.

Si rileva l’opportunità di individuare un procedimento per rendere effettiva la rivalsa.

Il testo previgente del citato articolo 1, comma 8, della legge 220/2010 demandava all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di avviare le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di

²⁸⁴ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili. A ciò l'Autorità ha provveduto con la deliberazione 11 gennaio 2011, n. 3/11/CONS., a cui è seguita un'attività di consultazione con i soggetti interessati e l'adozione di altre due deliberazioni (Deliberazione 18 maggio 2011 n. 282/11/CONS e Deliberazione 23 giugno 2011 n. 370/11/CONS). In coerenza con la normativa dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 8, della legge 220/2010 demanda al Ministro dello sviluppo economico di fissare la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Successivamente, l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 34/2011²⁸⁵ che ha dettato disposizioni sul medesimo argomento, senza novellare esplicitamente la legge 220/2010, ha fissato la data del 30 giugno 2012. L'articolo 1, comma 8, della legge 220/2010 prevede che la liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.

Infine, gli ultimi due periodi del testo previgente dell'articolo 1, comma 8, della legge 220/2010 consentono al Ministero dello sviluppo economico di sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate e dispone che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive siano conseguentemente adeguati.

Nell'ambito dell'agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di fornire ai cittadini europei l'accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

- una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471) che ha, tra gli obiettivi da perseguire, quelli di favorire il più possibile la disponibilità, la flessibilità, l'efficienza dello spettro radio, evitare distorsioni della concorrenza, nonché interferenze e disturbi nocivi, armonizzare le condizioni tecniche e garantire la tutela della salute; migliorare la visibilità dell'UE nelle trattative internazionali e offrire un ausilio agli Stati membri nelle trattative con i paesi terzi. Entro il 2015 la Commissione dovrà trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e gli Stati membri dovranno attuare la decisione.
- una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l'obiettivo di assicurare l'accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020;
- una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA).

²⁸⁵ Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 *“Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”*.

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1, comma 9, della citata legge 220/2010 in tema di misure compensative per le radio televisioni locali, finalizzate al rilascio delle frequenze di cui al comma 8.

Il comma 1, lettera b) numero 1) modifica il primo periodo stabilendo il termine del 31 dicembre 2011 per l'attribuzione delle compensazioni che vengono espressamente riservati agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 1, lettera b) numero 2) sempre al primo periodo espressamente prevede che le compensazioni sono finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze.

Il comma 1, lettera b) numero 3) sostituisce il secondo periodo che ora prevede l'iscrizione delle somme rivenienti dalla gara per la banda larga in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo testo dispone che successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse per le compensazioni all'emittenza locale che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

L'articolo 1, commi 10-12, della legge 220/2010, contiene disposizioni per la liberazione delle frequenze destinate alla banda larga, le quali, però, devono essere interpretate con quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto-legge 34/2011. *Si rileva l'opportunità di un utilizzo costante della tecnica della novella.*

Il comma 1, lettera c) aggiunge tre nuovi periodi all'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010 che disciplina l'utilizzo dei proventi derivanti dalla gara per la banda larga.

Il primo nuovo periodo dispone che una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di 2.400 milioni di euro sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il secondo nuovo periodo prevede che una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per il sostegno ai soggetti di cui al comma 9 (quelli che hanno volontariamente liberato le frequenze).

Il terzo nuovo periodo esclude che, in tal caso si applichi il limite di 240 milioni di euro previsto dal comma 9.

La Relazione tecnica, con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera c) afferma che, in via prudenziale, non sono imputati gli eventuali effetti finanziari

positivi in quanto al momento non quantificabili, atteso che le maggiori entrate dipenderanno dall'effettivo risultato delle gare.

Il comma 1, lettera d) inserisce due nuovi commi dopo l'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010 in tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi (stimati in 2.400 milioni di euro) nonché degli effetti sulla spesa pubblica, derivanti dal mancato introito dei proventi entro i tempi previsti

Il nuovo comma 13-bis demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi riguardanti:

- l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze;
- la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, del medesimo articolo 1;
- le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 34/2011.

Inoltre viene escluso che:

- l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 possano comportare la reintegrazione in forma specifica;
- l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente;
- la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.

Il nuovo comma 13-ter contiene disposizioni di contabilità pubblica per contemperare gli effetti che potrebbero derivare dalle riduzioni lineari degli stanziamenti dei ministeri, a seguito dello scostamento rispetto alle previsioni di realizzo dei proventi dalla gara per la banda larga (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010). Nelle more della realizzazione dei proventi:

- nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13;
- al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale;
- per effettive, motivate e documentate esigenze;
- possono essere disposte;
 - nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
 - variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti;
 - tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse;
 - resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.

La Relazione tecnica, con riferimento ai nuovi commi 13-bis e 13-ter, afferma che la neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista

invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma 2 sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 34/2011.

Si rileva che l'alinea del comma si riferisce alla sostituzione dell'ultimo periodo con "i seguenti", ma il nuovo testo consta di un solo periodo; peraltro la relazione governativa illustra una disposizione (cancellazione degli impianti dal provvedimento di assegnazione dei diritti d'uso) che non si riscontra nel testo del decreto-legge. La relazione tecnica, invece, si riferisce alla "sostituzione dell'ultimo periodo".

Il testo previgente, non modificato dal nuovo testo, prevedeva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disponesse le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle radiofrequenze hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011. Il testo previgente prevede che tali soggetti non devono risultare destinatari di diritti d'uso sulla base delle graduatorie che verranno redatte dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle previsioni del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011. Il nuovo testo specifica che tali soggetti devono:

- non richiedere di essere inseriti nelle graduatorie;
- procedere al volontario rilascio delle frequenze utilizzate;
- rinunciare alla qualifica di operatori di rete;
- non risultare destinatari di diritti d'uso sulla base delle medesime graduatorie.

La Relazione tecnica, con riferimento al comma 2, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

Il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011, demanda al Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2012, di

- assegnare i diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della citata legge 220/2010;
- predisporre, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
 - b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - c) ampiezza della copertura della popolazione;

- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze per la gara della banda larga.

Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le medesime frequenze, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.

Ultimi dossier del Servizio Studi

299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt.1-25) Vol. I - Tomo 1
301/I Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo II Disposizioni per lo sviluppo (artt. 26-40) Vol. I - Tomo 2
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".